

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

819ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2012
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI): Per il Terzo Polo:Apl-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. - *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509. I relatori, senatori Berselli e Della Monica, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, colleghi senatori, il testo che la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento ha licenziato è frutto di un confronto serrato tra i componenti della Commissione stessa. Come ricorderanno i colleghi, il testo ci venne assegnato in sede deliberante, ma ne continuammo l'esame in sede referente in quanto sei colleghi avevano richiesto che si procedesse in questo modo.

Devo dare atto a tutti i componenti della Commissione del massimo impegno su questo tema, anche coloro che hanno chiesto che si procedesse in sede referente hanno collaborato alla migliore

formulazione del testo senza nessun intento ostruzionistico. C'è stato quindi un confronto aperto, un dialogo serrato.

La collega Della Monica ed io, come relatori, abbiamo presentato un testo che fin dall'inizio avevamo definito aperto al contributo dei colleghi, prendendo spunto dal disegno di legge che vedeva come primi firmatari i colleghi senatori Chiti e Gasparri. Credo che al termine di questo lungo confronto si sia licenziato, con grande fatica, un testo largamente condivisibile.

È chiaro che nell'Aula del Senato si riparte daccapo con il testo e con gli emendamenti. Quindi è ben possibile che questo testo - questo è l'auspicio dei relatori - possa essere ulteriormente migliorato. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile perché questo avvenisse. E devo ringraziare anche gli Uffici della Commissione giustizia e tutti i collaboratori per averci dato una mano importante.

Lo spunto di questo disegno di legge - è inutile nascondersi dietro un dito - è il caso che ha interessato un noto direttore responsabile di un quotidiano. E come dicevo nella relazione alla Commissione giustizia, indubbiamente l'assioma «*oportet ut scandala eveniant*», vale anche in questo caso, pure alla luce del principio basilare fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui punire con il carcere un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Lo stesso ministro Severino, nel riconoscere l'urgenza di un intervento legislativo volto a risolvere il problema della regolamentazione del complesso rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione di chi sporge querela per diffamazione, si è espressa favorevolmente in ordine all'avvio dell'esame dei disegni di legge congiunti a quello che porta, come prime firme, quelle dei colleghi Chiti e Gasparri. Nel merito dei provvedimenti, il ministro Severino osservava come essi apparissero in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e con la maggior parte delle legislazioni europee in materia, che prevedono solo la pena pecuniaria per il direttore responsabile e, più in generale, per la diffamazione: dunque sono percorribili anche nel anche nel nostro Paese, con una riforma.

Siamo quindi partiti da un presupposto da tutti condiviso: quello della eliminazione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa e conseguentemente anche per l'ingiuria e la diffamazione semplice. La diffamazione a mezzo stampa, signora Presidente, è comunque un reato particolarmente grave, perché comporta un irrimediabile *vulnus* all'immagine e all'onore della persona offesa. Più che alla condanna del diffamatore, essa ha interesse ad una pronta, immediata, completa rettifica dell'articolo diffamatorio, collocata nella medesima pagina e soprattutto nella sua interezza, con lo stesso rilievo, nella medesima collocazione e con le medesime caratteristiche tipografiche, senza comunque commento alcuno.

Oggi purtroppo avviene che raramente le rettifiche vengano pubblicate e, se lo sono, risultano relegate in pagine diverse e di minore interesse per i lettori, con dimensioni ridotte e soprattutto con commenti del giornalista o del direttore responsabile che finiscono per annullare il valore e il significato delle rettifiche medesime. La Commissione giustizia è intervenuta al riguardo, prevedendo l'obbligo della rettifica non oltre due giorni dalla richiesta per i quotidiani e per le testate giornalistiche diffuse per via telematica e non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta per i periodici. Per la stampa non periodica, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima parte offesa.

La Commissione è intervenuta altresì per prevedere il caso, particolarmente frequente, in cui la rettifica non sia stata pubblicata, o lo sia stata in violazione di quanto sopra. In tal caso, la parte offesa può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che ne sia ordinata la pubblicazione. Il giudice, accogliendo la richiesta, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 15.000 a 25.000 euro e dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni concernenti le sanzioni disciplinari.

Il giudice, qualora accolga la richiesta, dispone l'ordine di pubblicare le rettifiche e, in caso di incompleta ottemperanza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che sia dovuta a favore della parte offesa una somma determinata con il medesimo provvedimento. In caso di mancata o incompleta ottemperanza, la persona offesa può comunque chiedere al giudice, sempre ai sensi dell'articolo 700 del nostro codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali, quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione. Si prevede altresì che il giornalista autore dell'articolo diffamatorio possa a sua volta procedere, sempre ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, nei confronti del direttore responsabile, qualora non abbia pubblicato la rettifica; in questo specifico caso otterrebbe una diminuzione della pena inflitta.

Nel caso di condanna, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, che deve essere sempre pubblicata per esteso se la parte offesa ne fa richiesta, a spese del direttore o comunque del responsabile del quotidiano o del periodico. Nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi dallo Stato restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio l'equivalente della somma degli importi della multa e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva il giudice dispone che la corresponsione dei suddetti contributi sia sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno.

Si precisa altresì che nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa il giudice deve tener conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica (quindi ritorniamo sempre al concetto di rettifica come momento centrale del disegno di legge). Il risarcimento dei danni comprende sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali.

Poiché si è eliminata la detenzione da uno a sei anni per l'ipotesi di diffamazione con il mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la Commissione a maggioranza ha previsto un aumento considerevole della multa, da euro 5.000 ad euro 100.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato. Conseguisce quindi la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di nuova condanna per altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna l'interdizione passa da sei mesi ad un anno e nell'ipotesi di ulteriore condanna si va da uno a tre anni. La pena però è sempre diminuita qualora sia stata pubblicata la rettifica e per il giornalista che abbia chiesto - come già detto - al proprio direttore responsabile la pubblicazione della rettifica richiesta dalla parte offesa. Anche per lui ci sarebbe una specifica diminuzione.

La pena è invece aumentata qualora il direttore abbia rifiutato od omesso di pubblicare la rettifica secondo le modalità previste ed è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile o dall'editore in concorso tra loro, ovviamente nel caso di dolosa, premeditata ed orchestrata campagna diffamatoria.

In caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti la pena è raddoppiata. In caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio il direttore o il vice direttore responsabile rispondono a titolo di colpa per aver omesso di esercitare il controllo necessario e sono puniti, se il reato è commesso, con la pena prevista diminuita in misura non superiore ad un terzo; la diminuzione però non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificato. La pena è invece aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione. La pena è altresì raddoppiata qualora il colpevole abbia riportato condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

La Commissione giustizia è anche intervenuta su reati chiamiamoli minori, come per esempio l'ingiuria, per la quale si prevedeva la reclusione alternata alla pena pecuniaria fino a sei mesi: si è deciso di aumentare la pena pecuniaria fino a 5.000 euro. Rimangono poi le altre previsioni dell'articolo 594 del codice penale, a meno che l'offesa non sia commessa in presenza di più persone: il precedente articolo 594 prevedeva un aumento, mentre la Commissione giustizia ha previsto il raddoppio della pena.

Per quanto riguarda la diffamazione, per la quale era prevista in via alternativa pena pecuniaria o detenzione fino a un anno, esclusa anche in questo caso la pena detentiva, si è ritenuto di aumentare la pena pecuniaria da euro 3.000 ad euro 30.000. Si aumentano altresì le pene pecuniarie se questa diffamazione è stata determinata a mezzo stampa.

Un punto su cui voglio soffermarmi - e richiamo l'attenzione dei colleghi senatori - è quello concernente l'offesa «a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio», ipotesi per cui le pene sono aumentate. Da parte di alcuni organi di stampa si è accusata la Commissione giustizia di aver tutelato in qualche modo una sorta di casta.

Voglio ricordare che questo comma è esattamente quello che risulta nell'attuale articolo 595 del codice penale: non abbiamo apportato modifiche, abbiamo ripreso una previsione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Chiti e Gasparri, provvedimento che recuperava integralmente quanto previsto dall'articolo 595 del codice penale. Quindi, prima di muovere delle critiche bisognerebbe almeno leggere esattamente di articoli del codice e rapportarli a quelle che sono le previsioni attuali.

Infine, è stato introdotto un emendamento, anch'esso approvato a maggioranza, relativo ai siti Internet e ai motori di ricerca, volto ad eliminare i contenuti diffamatori o i dati personali pubblicati in violazione della legge.

In questo caso, l'interessato che si sia rivolto al responsabile del motore di ricerca o del sito Internet ottenendo un rifiuto o l'omessa cancellazione dei dati potrà procedere ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 70 del 2003, chiedendo al giudice di ordinare ai siti Internet e ai motori di ricerca la rimozione dell'immagine o dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. È il caso in cui i siti continuino a mantenere vecchi articoli, vecchie notizie o vecchie immagini che però qualsiasi utente può individuare nel motore di ricerca.

In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti possono essere esercitati dagli eredi.

In caso di inottemperanza dell'ordine impartito, il giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente. Nell'applicare la sanzione di cui sopra il giudice deve tenere conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

Ci rendiamo conto, la senatrice Della Monica ed io, che si tratta di materia particolarmente delicata e sensibile, ed è la prima volta che si interviene per affrontare un tema come questo, che è largamente condiviso, ma che non era mai stato affrontato, per problemi effettivamente notevoli, per risolvere un problema che è riconosciuto ma che non era e non è di semplice soluzione.

Così come in Commissione, anche in Aula non riteniamo il nostro testo blindato: abbiamo tentato di fare una sintesi dei vari emendamenti prima e dei vari subemendamenti poi, per cercare il massimo della condivisione all'interno della Commissione giustizia. Era un testo aperto allora, ed oggi non è un testo blindato, però siamo consapevoli di aver svolto, come intera Commissione, un ottimo lavoro. Poi, è chiaro che l'Aula è sovrana e se vorrà ritenere di ulteriormente migliorarlo saremo lieti, se questo sarà possibile. *(Applausi della senatrice Magistrelli)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Della Monica.

***DELLA MONICA, relatrice.** Signora Presidente, la pregherei soltanto di richiedere una maggiore attenzione dell'Assemblea. Lo dico perché il tema è particolarmente importante e perché molti dei colleghi di quest'Aula mi hanno spesso fermato per chiedermi di intervenire su un punto o su un altro, dolendosi delle decisioni prese dalla Commissione o sollecitandone altre. Se il livello di attenzione è questo, pregherei di tenerlo in Aula perché, come ha detto il presidente Berselli, il testo è aperto e quindi è opportuno che quantomeno ci confrontiamo.

Il disegno di legge n. 3491 giunge in Assemblea dopo un ampio e non poco travagliato *iter* di esame in Commissione, che è stato contraddistinto dal trasferimento dell'esame della sede deliberante a quella referente. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, chi non è interessato alla discussione può continuare a parlare fuori dall'Aula. *(Brusio)*.

DELLA MONICA, relatrice. Mi scusi, signora Presidente, ma così non è possibile: non riesco a sentire quello che dico!

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei ha perfettamente ragione, però trovo anche antipatico interrompere continuamente chi sta parlando per dire ai colleghi di prestare attenzione: sono grandi a sufficienza per rispettare i colleghi che intervengono.

DELLA MONICA, relatrice. Il disegno di legge, come ho detto, signora Presidente, giunge in Assemblea dopo un travagliato *iter* che è stato contraddistinto dal trasferimento dell'esame dalla sede deliberante a quella referente, dal tentativo dei relatori di mettere insieme, come ha detto il presidente Berselli, un testo condiviso e dall'approvazione di alcune proposte emendative anche nell'ultima seduta che è stata svolta.

Per quanto riguarda l'articolo 1, segnalo in via preliminare come l'originaria formulazione della norma sia stata significativamente modificata in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.2000, presentato dai relatori. Rispetto al testo iniziale, sono state inserite nel disegno di legge norme di modifica anche agli articoli 8, 9 e 11 della legge sulla stampa e all'articolo 32-*quinquies* del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici del 2005.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 8 della legge sulla stampa, mantenendone l'impalcatura iniziale e prevedendo una disciplina volta a rendere più stringente l'obbligo di rettifica attraverso rimedi giurisdizionali da esperirsi nei casi di mancata ottemperanza.

Momento centrale della nuova disciplina - come ha sottolineato anche il senatore Berselli - è la rettifica. Le rettifiche e le dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza e con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione e le medesime caratteristiche tipografiche. In caso di inottemperanza, si può ricorrere al giudice (cosa, peraltro, anche oggi prevista) per ottenere l'ordine di pubblicazione ed il provvedimento viene trasmesso sia al prefetto per l'eventuale sanzione amministrativa, già oggi prevista e ridefinita nel testo, sia all'ordine professionale, che quindi viene coinvolto da subito per l'esercizio dei poteri e delle facoltà di sua competenza. Il giudice può, fin dal provvedimento cautelare, disporre che sia dovuta una somma ulteriore per il ritardo. In caso di mancata ottemperanza, si può nuovamente ricorrere al giudice perché sia ordinata la pubblicazione su altri giornali o periodici a spese di chi non ha ancora provveduto o ha provveduto in modo del tutto inadeguato.

Anche l'autore dell'offesa, e quindi il giornalista, secondo questa impostazione e come richiesto dagli organi rappresentativi della stampa, ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere la pubblicazione della rettifica, il che comporta - come per l'intervenuta rettifica - un'attenuante a carattere oggettivo; ciò significa che l'attenuante si applica anche a coloro che invece non avessero provveduto.

Sono state date indicazioni in tal senso dal Governo (dalla ministro Severino e dal sottosegretario Gullo), dalla stampa, dall'avvocatura, dall'Unione camere penali, dal Consiglio nazionale forense e dalla magistratura. Tutto questo è stato fatto in una concitata attività della Commissione, che è riuscita però a svolgere anche audizioni.

Oggetto di particolare dibattito è stata la previsione di cui al comma 5 dell'articolo, nella parte in cui estende l'obbligo di rettifica anche alle testate giornalistiche diffuse per via telematica. Questo dibattito è particolarmente importante se si vuole dare all'espressione un significato che ricomprenda non soltanto le edizioni cartacee (come era nelle intenzioni dei relatori proponenti), ma anche le testate che pubblicano *on line* con carattere di periodicità e che per taluni versi sono soggetti ad obbligo di iscrizione e di indicazione di un direttore responsabile, se vogliono ottenere i contributi previsti per le testate cartacee.

I relatori hanno espresso un parere favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Vita e da altri senatori che escludono le testate *on line*, non perché non si comprenda il problema, ma per la complessità delle problematiche.

A questo punto, desidero sottolineare che la proposta presentata dai senatori Chiti, Gasparri e da altri senatori si riferisce a tutti i mezzi di diffusione e quindi anche ad Internet, espressione invece esclusa nel testo dei relatori; anche il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità nella XIV legislatura era onnicomprensivo, così come le proposte che raccoglieva, tant'è vero che alla Camera le proposte vanno ancora in questo senso. Mi riferisco, in particolare, alla proposta dell'onorevole Pecorella.

Con l'emendamento 1.2000, presentato dai relatori, sono state inserite modifiche anche all'articolo 9 della legge sulla stampa in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze. In particolare, si prevede che, ove la parte offesa ne faccia richiesta (ovviamente il regime si combina con quello della *privacy*), la sentenza deve essere pubblicata per esteso, onde rendere comprensibile ciò che è accaduto.

Cosa accade ora? Che è un estratto della sentenza viene pubblicato in una pagina assolutamente poco significativa e con scarsissimo rilievo. Inoltre, essendo un estratto non si comprende a quale fatto si riferisca e perché ci sia stata una condanna. Quindi l'effetto riparatorio è men che zero ed è solo un costo per lo Stato, perché è a cura dell'amministrazione della giustizia.

Con la previsione di cui al nuovo comma 2 dell'articolo 9, la Commissione ha approvato all'unanimità un emendamento del senatore D'Ambrosio, cui faceva prima riferimento il presidente Berselli. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice interviene anche con un effetto negativo sui contributi, o perché debbono essere restituiti o perché si può decadere da questo beneficio. È una norma che ha fatto discutere e che, combinata con l'effetto di un'informazione abbastanza distorta, ha creato il panico sul presupposto che, con la nuova disciplina, l'editore possa essere chiamato in causa con una responsabilità precisa. Ma ciò non è assolutamente vero, perché l'articolo 12 della legge sulla stampa, fin dal 1948, prevede la responsabilità civile solidale, che non è mai stata messa in discussione per sostenere che si attentasse la libertà di stampa.

Attenzione dunque, mi permetto di dirlo, quando le notizie vengono in qualche maniera propalate in modo incompleto è sicuramente erroneo. Su questo punto mi fa piacere richiamare anche l'articolo

del professor Zagrebelsky, il quale, proprio sul presupposto erroneo che l'editore fosse coinvolto improvvisamente in una responsabilità solidale, parla di attentato alla libertà di stampa. Voglio ricordare a tutti che la legge esiste dal 1948 e che vi è un articolo 12 del quale dobbiamo tenere conto.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 integra poi l'articolo 11 della legge sulla stampa relativa alla responsabilità civile, introducendo alcuni criteri per la quantificazione del danno derivante da diffamazione commessa a mezzo stampa. In seguito all'approvazione, potrei dire quasi all'unanimità, di un subemendamento proposto dal senatore Casson, è stato modificato anche l'articolo 12 della legge del 1948 attraverso l'eliminazione del riferimento all'istituto della riparazione pecuniaria, istituto obiettivamente obsoleto, tenuto conto che la parte offesa può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e che, in base all'articolo 9, comma 2, tale risarcimento, secondo l'emendamento dei relatori, va commisurato dal giudice tenendo conto, cosa molto importante ai fini della adeguatezza anche del risarcimento, della diffusione quantitativa e geografica del mezzo di comunicazione usato per commettere il reato, della gravità dell'offesa nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.

Penso che sia significativo anche l'intervento sul testo del disegno di legge originario relativamente all'articolo 13 della legge sulla stampa. A ben vedere infatti è stato ridefinito in modo significativo l'intero quadro sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. È opportuno osservare in proposito come, da un lato, sia stata confermata la scelta di espungere dall'ordinamento le sanzioni di natura detentiva - su questo molto si è soffermato il presidente Berselli, ricordando anche l'intervento del Ministro della giustizia e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo -, e, dall'altro, sia stato previsto un generale inasprimento delle pene pecuniarie, soprattutto nei casi di recidiva.

Ricordo al riguardo l'importanza attribuita dall'Avvocatura, dall'Unione delle camere penali e dal Consiglio nazionale forense al mantenimento della fattispecie come delitto, cioè un reato punito con la sanzione della multa, e all'attenzione all'efficacia della sanzione, che diversamente non risponderebbe ad esigenze di prevenzione generale e di adeguatezza all'offesa e potrebbe essere, secondo le camere penali, incentivante di un'attività diffamatoria. Ho preferito citare l'Avvocatura, perché non credo ci possa essere il sospetto che il mondo dell'avvocatura non abbia interesse a mantenere inalterati e a proteggere i valori costituzionali.

Ma l'Avvocatura mette in luce che la violazione del diritto all'onore e alla reputazione è un fatto molto grave ed ha una rilevanza costituzionale da cui non si può prescindere.

Credo, a questo punto, di dover richiamare quanto detto al riguardo dai professori Zagrebelsky e Rodotà. Il professor Zagrebelsky afferma che la sanzione del carcere non è opportuna. Sulla qualità delle pene adeguate ad un Paese civile si discute da tempo, però dobbiamo tenere presente che il problema è effettivamente molto serio poiché esistono reati che riguardano la tutela dell'onorabilità delle persone. Il reato di diffamazione non è un reato di opinione e la pubblicazione di notizie false non ha nulla a che vedere con il libero pensiero ed oggi, più che mai, si sente l'esigenza di rispettare l'onore e la dignità delle persone con un reato sanzionato penalmente.

Analogha valutazione viene svolta dal professor Rodotà, il quale fa presente che l'onorabilità delle persone, se messa in discussione, è un reato grave e quindi deve essere punito con pene adeguate. Dico ciò non perché siamo innamorati del tipo di sanzione voluto dalla Commissione attraverso la valutazione di una pena che va da 5.000 a 100.000 euro, ma perché, giustamente, un mondo che si muove intorno ai diritti richiama l'attenzione sull'efficacia delle sanzioni. Tra l'altro, mettere in moto una macchina penale, decisamente costosa per il nostro ordinamento, per una sanzione ridicola diventa del tutto inutile.

Vorrei inoltre far presente che la sanzione da 5.000 a 100.000 euro deve essere commisurata, secondo il testo approvato, anche alla luce di un emendamento del senatore Casson fatto proprio dai relatori, alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. Ciò significa che esiste una gradualità della sanzione nel momento in cui il giudice si deve pronunciare tenendo conto di tutti gli elementi, quindi non solo di ciò che prevede l'articolo 133 del codice penale, ma anche di quanto inserito in questa legge, che potremmo definire speciale.

In Commissione, tra l'altro, si è tenuto un ampio dibattito sul minimo della sanzione. Numerosi componenti della Commissione hanno messo in luce che scendere sotto un minimo di 5.000 euro finisce con il rendere la sanzione inefficace, poiché l'effetto di 5.000 euro si combina con la concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante della lieve entità del fatto, dell'intervenuto o parziale risarcimento del danno, dell'intervenuta rettifica o anche con i riti alternativi; il che significa ridurre la sanzione a niente, muovendo del tutto ingiustificatamente la macchina del processo penale.

Desidero anche far presente per correttezza che i relatori avevano proposto una riformulazione, peraltro avvenuta, ad un subemendamento del senatore Vita che portava la pena da 5.000 a 50.000 euro. Ciò significa che restavamo comunque nell'ambito dell'adeguatezza delle sanzioni.

Di rilievo è poi l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista, la cui durata è differentemente modulata nei casi di reiterazione. Anche in questo caso mi permetto di citare nuovamente il professor Zagrebelsky, sulla cui attitudine a tutelare i diritti, sia per il ruolo rivestito nella Corte costituzionale sia per la sua formazione, non credo vi possa essere alcun sospetto.

Il professor Zagrebelsky sostiene che in caso di diffamazione la sanzione interdittiva è assolutamente adeguata. Anzi, la reiterazione dei fatti rende giustamente applicabile una pena che arriva fino a tre anni, come previsto attualmente nel disegno di legge. E sul punto richiamo l'intervento a favore dell'esimio giurista.

Con le modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, come dicevo prima, la Commissione ha inteso estendere la nuova disciplina in materia di rettifica anche alle ipotesi in cui il reato sia stato commesso a mezzo radiotelevisivo. La Commissione ha poi ritenuto, approvando l'emendamento 2.2000 dei relatori, interamente sostitutivo, intervenire anche sulle modifiche apportate dal disegno di legge agli articoli 57, 594 e 595 del codice penale.

L'articolo 57 del codice penale, come descritto, prevede che, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Questo testo ripercorre l'attuale formulazione della norma che al contrario, nel testo dei senatori Chiti e Gasparri, veniva cambiata, prevedendosi la responsabilità del direttore responsabile soltanto a titolo di dolo. La Commissione ha ritenuto di non condividere tale impostazione. Se vi fosse infatti il dolo, vi sarebbe il concorso nella diffamazione, mentre la responsabilità a carattere omissivo che si pone in capo al direttore o al vicedirettore responsabile è di una omessa vigilanza e, quindi, di un controllo sull'attività del giornale. Peraltro, la Commissione ha ritenuto che la diminuzione di pena prevista per questa ipotesi colposa non si debba applicare nel caso in cui l'autore sia ignoto o non identificabile.

Si è ritenuto importante poi, alla luce del dibattito sviluppatosi, introdurre un aumento di pena per omesso controllo colposo qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione. Vi è una responsabilità specifica in questo caso del direttore responsabile o del vicedirettore responsabile di far scrivere sul giornale persone che, per legge, non potrebbero farlo. Credo che le regole debbano essere rispettate e vi sia interesse pubblico a tale controllo.

Puntuali aggravanti sono previste nei casi di reiterazione del reato, nonché qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vicedirettore responsabile, dal proprietario della pubblicazione, dall'editore in concorso tra loro e si è detto perlomeno da tre persone. Cerchiamo di chiarire anche questo punto, perché - a mio avviso - si sono create inutili contrapposizioni.

Si tratta innanzitutto di una aggravante connessa alla commissione di un reato doloso. Ciò significa che si tratta di un reato particolarmente qualificato da una condivisione intenzionale di una diffamazione e, quindi, una attribuzione di un fatto falso, determinato, non veritiero: insomma una vera e propria orchestrazione della notizia.

Le norme generali sul concorso del reato prevedono, all'articolo 112, che la pena sia aggravata se il fatto è commesso da cinque persone e comunque per l'istigatore e per chi ha determinato a commettere il reato. Norme specifiche per determinate tipologie di reati - c'è venuto in mente il furto, ma si potrebbero fare altri esempi - prevedono l'aggravamento quando gli autori siano anche meno di cinque, ossia tre persone. Da qui emerge il riferimento a tre persone, che non significa tre giornalisti che si devono mettere insieme, che vengono penalizzati perché lavorano insieme. Significa una orchestrazione da parte del giornalista o dei giornalisti con il direttore responsabile oppure con il vicedirettore, ovvero con l'editore e il proprietario, ossia una orchestrazione dolosa della notizia falsa.

Per quanto concerne i reati di ingiuria e diffamazione, confermando l'originaria *ratio* del disegno di legge, è stata prevista l'esclusione di pene detentive con un contestuale incremento delle sanzioni pecuniarie.

Il presidente Berselli è intervenuto egregiamente nella relazione, tra l'altro anche smontando questo ulteriore *scoop* - mi permetto di definirlo in tal modo - giornalistico, come se

improvvisamente il mondo politico avesse deciso di tutelarsi ulteriormente rispetto ad una norma che vive nel codice penale da anni e di cui mi pare nessuno si sia mai lamentato.

Devo ancora una volta scomodare il professore Zagrebelsky, il quale esorta a prestare attenzione in questi casi e sostiene: «Esistono reati che riguardano la tutela dell'onorabilità delle istituzioni. E questa è una cosa. Un'altra cosa sono gli uomini e le donne che operano nelle istituzioni. Questi non sono essi stessi istituzioni. Sono normali cittadini che, *pro tempore*, svolgono funzioni pubbliche. Bisogna distinguere. In passato erano previste forme di tutela speciale contro l'oltraggio al pubblico ufficiale, punito in misura più severa di quanto lo fosse l'offesa arrecata al cittadino comune, ma la Corte costituzionale in tempi lontani ha fatto venire meno questa differenza. Il principio di uguaglianza deve valere per tutti».

Non è quindi messo in discussione il fatto che l'offesa ad un singolo politico venga trattata come l'offesa ad un singolo cittadino. L'offesa ad un corpo politico giudiziario è un fatto ampiamente previsto dalla legge che non è stato introdotto né con il testo né dei relatori né con qualche emendamento e che fa riferimento alla tutela dell'onorabilità delle istituzioni. Se poi attraverso qualche proposta emendativa si vuole ridurre tale tutela - come ha detto il presidente Berselli - siamo pronti a discuterne, ma valutiamo se veramente meriti operare in tal senso.

Vengo, infine, alla tutela introdotta nel corso dell'esame in Commissione a seguito all'approvazione di un emendamento del senatore Valentino e di numerosi interventi a favore di fatto contributivi (cito i senatori Carofiglio e Maritati e la senatrice Allegrini) che recano misure a tutela del soggetto diffamato e del soggetto leso nell'onore e nella reputazione. Tali misure vorrebbero sancire il cosiddetto "diritto all'oblio", ovvero il diritto della vittima del reato ad ottenere la cancellazione anche dai siti internet o dai motori di ricerca dei contenuti o delle notizie diffamatori.

Pur comprendendo l'importanza della materia, i relatori avevano espresso parere contrario chiedendo che si procedesse con un approfondimento in un'altra sede. Lo dico per correttezza perché anche il dibattito che si è svolto in Commissione deve essere portato all'attenzione dell'Aula altrimenti il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente non avrebbe senso.

Il tema, quindi, richiede un approfondimento in Aula. Mi sia consentito aggiungere, peraltro, al termine di questa mia relazione, che gli allarmismi di questi giorni ci sono sembrati francamente eccessivi e che il testo che si propone, elaborato con il contributo di tutti, è certamente migliorabile, ma non è poco equilibrato e, nei tempi concessi, mi sembra anche abbastanza completo. Di questo voglio ringraziare il presidente Berselli, che ha diretto ottimamente i lavori della Commissione, il Governo, che è intervenuto per consigliare, ma anche tutti i senatori della Commissione e anche esterni, che hanno partecipato al dibattito. Non è certamente - questo voglio metterlo in luce - il testo che si propone - e nessuno l'avrebbe voluto - una norma *ad personam*. Si discute della materia da almeno tre legislature e sarebbe ingeneroso nei confronti del Parlamento che questo testo fosse marchiato da un uso strumentale delle istituzioni. Non accetto, quindi, che si possa arrivare ad un testo che preveda soltanto l'eliminazione della pena detentiva per favorire un caso concreto che nulla ha a che vedere con il diritto di informazione, ma che va inquadrato esclusivamente in un reato di diffamazione. Questo deve essere chiaro.

Lo scopo del disegno di legge è quindi quello di dare un contributo ad una riforma organica della materia che sappia contemperare la libertà di stampa, presidio fondamentale di un ordinamento democratico, distinguendola dalla diffamazione, che è un reato e non un diritto, e quindi tutelare il diritto dei singoli all'onore e alla riservatezza, nonché quello della collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione. Queste ultime infatti, come ha rilevato la Corte costituzionale, non tutelano solo il diritto del singolo cittadino, ma anche quello dell'intero collettività: l'obbligo di rettifica, secondo una sentenza della Corte costituzionale che risale al maggio 1974 - la n. 133 e, a seguire, quelle successive - è posto a tutela del pubblico interesse e dell'obiettività dell'informazione. Su questa linea siamo disponibili a qualsiasi cambiamento migliorativo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berselli*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vita. Ne ha facoltà.

***VITA (PD).** Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, relatori, colleghe e colleghi, il mio intervento sarà dissonante rispetto a diversi passaggi che ho ascoltato delle pur interessanti relazioni che hanno ricostruito l'andamento della discussione. Del resto, il tema è molto controverso, e dico subito, colleghe e colleghi, che anche questa volta il confronto su materie che attengono ai diritti e alle libertà è nato erroneamente sull'onda di un'emergenza, pur molto rilevante, di cui mi occuperò a breve. In un certo senso - permettetemi di dirlo senza offesa per

nessuno, e tanto meno per quel direttore la cui presenza si avverte in controluce, e al quale auguro di non andare in carcere, perché il carcere è comunque sempre sbagliato - il dibattito è partito come un'opera nella quale il baritono fa una stecca all'inizio del primo atto. La stecca si riverbera sull'insieme dell'opera fino alla fine del terzo atto, compromettendo la felicità delle esecuzioni.

Un tema di tale delicatezza, infatti, come è stato ricordato molto bene dalla collega Della Monica, rappresenta una *vexata quaestio* che va avanti di legislatura in legislatura e piomba alla fine della legislatura corrente sull'onda di un'emergenza particolarissima. Personalmente, se fosse stato in mio potere intervenire, se avessi avuto lo scettro di Frankenstein, lo dico con umiltà, avrei tolto di mezzo il carcere fermandomi a quel punto, come accade in Gran Bretagna e in altri Paesi: cioè avrei eliminato questa conseguenza della diffamazione che resta comunque un reato molto grave, e avrei riportato il tutto - mi si permetta, illustri colleghi giuristi - in sede civile con una procedura abbreviata. In tal modo, avremmo forse avuto una soluzione più moderna del problema.

Tuttavia, così è andata e allora, in questa manciata di minuti, vorrei sollevare tre questioni che, così come sono nel testo emerso dalla Commissione, a mio modo di vedere non vanno bene e inficiano profondamente il testo stesso. In primo luogo vorrei segnalare la gravità della pena pecuniaria: le cifre sono cifre e la quantità fa la qualità. Insieme ad altri colleghi, come il senatore D'Ambrosio, abbiamo provato a convincere gli altri componenti della Commissione che arrivare a 100.000 euro, e sottolineo 100.000 euro, significa compromettere gran parte dell'attività di giornali, di quotidiani e di periodici e, quindi, di professionisti molto spesso *free lance* o con contratti difficili. Quante volte è accaduto che una condanna, poi magari ritirata in secondo grado, abbia comportato vere e proprie tragedie? Cito un caso di queste ultime ore come esempio: Luca Fazio, un giornalista de «Il Manifesto». Nel 2009, per un articolo dedicato ad un centro sociale, fu preso di petto dall'allora vice sindaco di Milano De Corato e si trova a dover pagare 20.000 euro, non 100.000. «Il Manifesto» ha quindi lanciato un appello perché il giornalista non dispone di una somma simile. Alcuni giornali, infatti, non prevedono contratti di lavoro con cifre elevate. È un caso che vi sottopongo: 100.000 euro è un'enormità. È giusto togliere di mezzo il carcere ma, francamente, andrebbe ripensata l'idea di portare a simili livelli le conseguenze dell'attività giornalistica, senza nulla togliere alla gravità della diffamazione che è un reato molto pesante.

In secondo luogo, vorrei accennare velocemente alla necessità di rivedere, con una certa sapienza, il percorso sulle misure interdittive dalla professione, che nel testo scaturito dalla Commissione ritengo sia francamente eccessivo. Si sostituisce all'iniziativa autonoma dell'ordine professionale e credo proprio meriti un ripensamento.

C'era, di passaggio, un emendamento soppressivo di una comma che non è stato accettato. Qualche quotidiano oggi lo ha evidenziato, c'è un'anomalia tra le anomalie: cioè la necessità di pubblicare su due quotidiani nazionali la rettifica per una diffamazione - ripeto, sempre grave - in un libro. Ma voi sapete che in un libro ci può essere, ad esempio, una frase diffamante sulla filosofia di Kant o Lukács che può portare un'altra persona che ha scritto di questi filosofi a ritenersi diffamata; ma sono spesso libri - chiedetelo agli editori - che vendono dalle 300 alle 800 copie. Se per quella frase diffamante di tal signore, o signora, si devono assegnare due spazi sul «Corriere della Sera» e su «la Repubblica» tutta la sua vita editoriale, assai magra, se ne andrà «a quel paese».

Permettetemi di concludere con un appello a tutti voi. Sono passate alcune norme francamente inquietanti sul tema della Rete. Con quelle norme che ora si leggono nel testo qui distribuito all'articolo 3, commi 1 e 2, frutto di un emendamento di un collega che non pensavo neanche venisse preso seriamente in considerazione - ma non per dispetto a qualcuno ma perché era veramente strampalato - si introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un provvedimento che ci mette, presidente Berselli, sulla stessa asticella della Cina, dell'Iran e della Corea del Nord. Siamo arrivati a quella soglia lì sul tema della Rete. In nessun altro Paese esiste una normativa come questa, che impone al giudice persino di far togliere in modo autoritativo dai siti Internet, dai motori di ricerca, immagini o dati di cui si voglia inibire la diffusione.

Faccio un appello, signora Presidente, signor rappresentante del Governo, signori relatori, colleghe e colleghi, perché questa norma verrebbe immediatamente messa sotto scacco dall'Europa. Non più tardi di sabato, a Torino, al convegno dell'*Internet Governance Forum* italiano, che precede quello internazionale che si terrà a Baku, il vice responsabile dell'UNESCO che si occupa di tali materie ha specificato che la normativa per ciò che attiene all'ambiente digitale non può avere le stesse logiche di quella dell'era analogica.

La stessa Corte di cassazione - è in distribuzione anche una sentenza del maggio 2012 - ha più volte ribadito, anche recentemente, che i due ambienti sono contigui ma diversi e che non si possono applicare dunque le stesse norme coercitive o repressive che si applicano in altra situazione. Tra l'altro, vorrei dire a chi ha immaginato questo testo che la Rete, il villaggio globale

trovano la loro natura e identità nell'essere esattamente globali, in nessuno spazio e in nessun tempo. È una logica che anche il diritto si deve porre.

Signora Presidente, c'è una consolidata giurisprudenza al riguardo. Se io su un *blog* offendo - è qui davanti a me - il collega Di Giovan Paolo, egli ha tutti gli strumenti per far rimuovere il mio *post*, ha tutte le opportunità, perché già ci sono casistiche molto chiare. Quello che qui si vuole evitare è che la normativa sulla stampa, pensata proprio per la stampa e, al più, rapportata poi per analogia anche ai mezzi radiotelevisivi, possa impropriamente avere ingerenze sulla normativa che concerne la Rete, che deve avere altre forme di autoregolazione o regolazione, come ci ammonisce tante volte e in tanti articoli molto specifici il professor Rodotà.

Mi auguro quindi che tale parte venga espunta, non per liberare la Rete da possibili reati ma per liberarla da evidenti censure che incombono su questo testo. Il provvedimento, così com'è, non va; va profondamente emendato, altrimenti votarlo diventa difficile. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492e 3509(ore 10,31)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signori colleghi, quando il Parlamento si propone di fare una legge di riforma, di solito, questa nuova legge dovrebbe essere migliore sia per qualità che per disciplina giuridica di quella precedente. Nel caso del reato di diffamazione abbiamo corso il rischio contrario. Il disegno di legge originario, presentato dai senatori Chiti e Gasparri, interveniva su un dibattito antico e difficile, forse anche un po' consumato, ma si faceva carico di un unico elemento: la depenalizzazione del reato o, meglio, per dirla in termini giuridici, la sostituzione della pena detentiva con la sola pena pecuniaria.

Forse perché nasceva sull'onda emotiva - non certo per me - del caso del giornalista direttore Sallusti che ancora oggi ripropone il suo come un caso di scuola, per dire che c'è bisogno di intervenire subito in quanto è ingiusto che il direttore di un giornale vada in carcere perché risponde a titolo di responsabilità oggettiva per un articolo pubblicato sul suo giornale, e che la pena del carcere limita la libertà di stampa o la libertà di manifestazione del pensiero.

E, visto che qualche collega ha insistito molto nel collegare questa riforma al caso citato, non posso non rilevare come l'esempio portato sia assolutamente inconsistente rispetto all'assunto che si voleva provare. Provo a spiegare perché.

Prima di tutto, perché nel caso specifico la parte offesa dal reato aveva chiesto una rettifica che ristabilisse la verità dei fatti e la rettifica fu negata. In secondo luogo, perché la parte offesa aveva chiesto un risarcimento del danno di 20.000 euro (così almeno riportano i giornali) e il danno non è stato risarcito. Per i colleghi non abituati a frequentare le aule giudiziarie, vorrei far presente che il pagamento del risarcimento dei danni porta di solito alla remissione di querela, e rende improcedibile il reato. Ecco perché penso che il caso Sallusti non possa costituire un esempio idoneo per pensare ad una modifica dell'articolo 595 del codice penale.

Tornando al tema, l'attivismo dei due primi firmatari del disegno di legge ha avuto il merito di portare in discussione al Senato una riforma su cui i legislatori e il mondo giuridico dibattono ormai da decenni. La spinta c'è stata. Ora, dopo il no alla deliberante e dopo il buon lavoro svolto dalla Commissione, siamo in Aula per discutere in modo pubblico, con le categorie e con il Paese, sul tipo di legge che dobbiamo varare per garantire sia i giornalisti che le vittime della diffamazione.

Come sappiamo, dietro alla diffamazione abbiamo comportamenti e tipologie diverse. Quella che noi politici conosciamo meglio è naturalmente la diffamazione politica e ormai - possiamo dircelo da ambo le parti - pensiamo che ha raggiunto livelli di guardia preoccupanti. Tutti i giorni vediamo come la stampa, ormai quasi tutta schierata, usi le notizie per ritornare continuamente, anche senza alcuna novità giornalistica, su cose e fatti al solo scopo di delegittimare un avversario politico. Oppure (e questo è il caso più preoccupante), notizie false diventano vere e notizie parziali diventano verità assolute.

In questa sede non faccio nomi di giornalisti o nomi di testate di giornali o di trasmissioni televisive; ognuno di noi ha chiaro che ormai questo metodo è praticato persino dalla stampa amica e attraversa tutto l'arco parlamentare.

Cito solo alcuni degli esempi più eclatanti per quanto riguarda la mia parte politica. Per quanto riguarda il caso Telekom Serbia, penso solo a come poteva finire la vicenda se il mitico giornalista

Giuseppe D'Avanzo non avesse fatto il buon giornalista con una controinchiesta che rendesse pubblico il sistema falso, diffamatorio e calunnioso che era stato costruito. Penso al caso Lusi, come occasione di delegittimazione di quegli avversari politici innocenti che avevano fatto parte della Margherita (anche qui ci fu il fuoco amico). Un altro caso eclatante fu il caso Boffo che costrinse il direttore di "Avvenire" alle dimissioni.

Pochi esempi solo per confermare che ormai - credo che nessuno possa negarlo - c'è stata una evoluzione significativa sull'utilizzo della comunicazione e del giornalismo come strumento di delegittimazione politica. Nulla importa quale sia la verità, l'importante è insinuare il dubbio, distruggere persone o associazioni, sbattere il mostro in prima pagina. Insomma, sempre meno giornalismo di inchiesta, molto giornalismo di parte. Volutamente non ho usato il termine politico perché ancora do al termine politico una accezione alta e positiva.

C'è poi la diffamazione di chi scrive su un giornale un articolo di cronaca e, se magari un fatto riportato o un commento sul fatto non coincidono esattamente con quanto avvenuto una delle parti coinvolte che si sente danneggiata da quella ricostruzione procede quindi a querela. È una ipotesi completamente diversa dalla prima, che merita rispetto e attenzione, ma che definirei di lieve importanza giuridica, perché l'offensività è tutta da dimostrare e, se c'è, l'interesse giuridico protetto quasi sempre non è stato violato con dolo.

Ho voluto portare due esempi estremi: il killeraggio politico e l'errore colposo del giornalista nella ricostruzione di un fatto determinato, per dire non solo che la fattispecie è complessa nella sua casistica, ma che noi Parlamento dobbiamo disciplinare la norma in modo che i diversi interessi, tutti gli interessi, siano tutelati. Un lavoro non semplice che merita quindi una attenta valutazione delle fattispecie diverse e conseguentemente disciplini la norma in modo da tener conto che fatti diversi dovranno essere valutati in modo diverso e preveda anche una graduazione di sanzione in base non solo alla gravità del fatto, ma anche alla ripetizione del comportamento e preveda anche una diversa sanzione per i casi di recidiva dolosa.

Il testo proposto nel maxiemendamento dai due relatori e quello oggi in Aula mi sembra migliori e non di poco il testo iniziale. Credo comunque che possa essere una buona base su cui iniziare a discutere insieme in Assemblea. E, visto che il giudizio che diamo sull'attuale legislazione è ritenuto da tutti i Gruppi politici insoddisfacente e datato, penso ci si possa dedicare con buon senso a trovare una prima soluzione che tuteli le libertà di chi scrive ma anche le libertà delle vittime o delle parti offese.

Prima di concludere questo mio intervento vorrei proporre un argomento, forse *a latere* alla vostra riflessione: una circostanza che mi ha fatto pensare molto durante l'estate quando la RAI preparava i nuovi programmi e i nuovi contratti con diversi giornalisti-conduttori. Spesso nei TG sentivamo dire che non avevano trovato accordo sulla copertura assicurativa che la Rai doveva garantire nel caso di querele.

Io penso sia sbagliato, e anche poco professionale devo dire, che chi racconta fatti e circostanze poi chieda all'ente di essere esonerato completamente nel caso di un errore doloso, e non parlo di colpa. Penso sia più giusta una forma di solidarietà che chiami in concorso, magari con una piccolissima quota del 10, 20, 30 per cento, il giornalista che su quella informazione costruisce il suo programma. Mi sembra che possa avere un effetto positivo che invece, nel caso di una totale estraneità, come abbiamo visto, rende immune il giornalista conduttore dalla responsabilità, tanto più dopo l'approvazione di questa legge. Insomma, diventa una specie di immunità totale del giornalista e una assunzione di responsabilità oggettiva per l'ente o l'editore che ha dato l'OK al programma e non invece alla pubblicazione di quella notizia non vera.

So che questo argomento fa andare su tutte le furie il mondo dei giornalisti. Ma abbiamo chiesto ai giudici di rispondere dei propri errori e stiamo valutando anche norme più stringenti. Ne rispondono i medici, gli avvocati, i ragionieri e i commercialisti. Non si capisce perché i giornalisti debbano godere di una non-responsabilità totale che supera persino l'anacronistica l'immunità parlamentare.

In conclusione, contrariamente a quanto leggo sui giornali, penso che questa riforma debba andare avanti ed essere approvata prima della fine della legislatura. Dobbiamo tornare indietro rispetto a un uso improprio della stampa o dei mezzi di comunicazione; dobbiamo rendere più difficili le azioni dolose di killeraggio e meno severe, invece, le norme per eventuali errori colposi. Non si può chiedere al Parlamento di lasciare le cose come stanno: troppa gente ha sofferto e soffre a causa di un uso distorto dei mezzi di comunicazione. In questo momento nel nostro Paese la bilancia della giustizia è notevolmente sbilanciata in danno delle parti offese e delle vittime. Senza esagerazioni, penso che sia il caso di intervenire subito. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, CN: GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Vedani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI (PdL). Signora Presidente, in premessa vorrei svolgere qualche considerazione, la prima delle quali concerne il direttore responsabile, che è tale proprio perché risponde di tutto quanto viene scritto e detto sul giornale che dirige; del resto, colleghi, i direttori di giornali, di televisioni, di testate giornalistiche radiotelevisive guadagnano cifre oscure anche per questo motivo. In secondo luogo, il giornalista deontologicamente corretto ha due obblighi e due doveri: il primo è quello di verificare l'attendibilità della fonte, il secondo è quello di verificare la veridicità della notizia, altrimenti è un *gossip*. In terzo luogo, quando una notizia è falsa, è falsa. Non c'entra nulla il bavaglio e non c'entrano nulla la libertà di opinione o di stampa, perché il diritto di cronaca è diritto alla verità. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Vedani e Biondelli*). Non esiste il diritto di diffamare, e non perché lo stabilisca la Corte di cassazione, ma perché lo dice il buon senso, la civile regola della convivenza.

Io ho ascoltato attentamente i relatori e non è facile individuare un punto di equilibrio che garantisca la libertà di stampa e l'onorabilità delle persone. Questo testo è sicuramente migliorabile (condivido molto l'intervento della senatrice Magistrelli), ma è un buon punto di partenza, e parlare di legge-bavaglio, di legge-vendetta, di frutto di vero delirio o di carognata, come ho letto e sentito in questi giorni, è una condotta scellerata, che però svela una grande verità.

La stampa italiana tutto è, colleghi anche del centrosinistra, tranne che intimidita, imbavagliata e ricattata. Semmai, in queste settimane si sta consumando l'esatto contrario, cioè qualche giornalista (fortunatamente una netta minoranza) dice al legislatore di fare attenzione, perché, se le cose non vanno in questo modo, sarà guerra mediatica. Questo è il ricatto che stiamo vivendo. È un passaggio polemico, voglio consentirmelo. Non ho letto titoli simili quando nel 2000 il presidente D'Alema, usandola come arma politica contro Berlusconi e la Bonino, cioè contro i risultati che avevano conseguito alle elezioni europee del 1999, promosse la famigerata legge sulla *par condicio*: quella sì liberticida, quella sì una legge-bavaglio. Dove erano i cultori della libertà, intesa nell'accezione più ampia del termine?

Va detto che alcuni giornalisti hanno acquisito un potere straordinario, che esercitano con disinvoltura, direi a volte anche con spregiudicatezza e spesso senza garantire un pacifico confronto. Ospiti ai *talk show*, li ascoltiamo discettare su materie importanti, spesso senza cognizione di causa; sentenziano con protagonismo e senza appello, disinformati spesso in buona fede e spesso in malafede. Questo non va bene. Un giornalista non può godere di una sorta di impunità che gli consente la distruzione di un avversario improvvisato, di un nemico o, nella migliore delle ipotesi, di un soggetto che non la pensa come lui. Esprimere un'opinione, un giudizio, senza diffamare, dicendo comunque la verità, è forse un esercizio così difficile per un giornalista?

La politica è malata, ma il giornalismo in Italia non sta affatto meglio. Ci sono articoli e commenti che nulla hanno a che vedere con la libertà di stampa e con la libertà di opinione e che anzi sono vere e proprie armi improprie. L'abolizione del carcere quale pena per chi si macchia del reato di diffamazione è certamente opportuna, anche perché - come ha osservato intelligentemente qualche collega della Commissione giustizia - non è un valido deterrente alla diffamazione in sé. Io avrei perfezionato norme e concetti sulle cosiddette pene accessorie (lo ammetto), sulla sospensione dall'albo, sulla radiazione, sull'obbligo di rettifica, che certo, colleghi, è previsto dalla legge, ma che quasi nessun giornalista applica in caso di diffamazione, figuriamoci sui casi cosiddetti minori. Avrei perfezionato la questione dell'aumento commisurato, collega Vita, alla gravità del fatto delle sanzioni pecuniarie, ma su questo sono stati compiuti progressi importanti.

Per quanto concerne l'obbligo di rettifica, registro con una certa meraviglia e anche con un po' di stupore l'ammissione del presidente della Federazione nazionale della stampa italiana quando rigorosamente, dalle pagine de «l'Unità», ci fa sapere che, quanto alla rettifica, «è giusto renderne più stringente l'obbligo: troppo spesso noi giornalisti abbiamo disatteso un basilare dovere professionale, nascondendo a pagina 40 la correzione di errori gridati a pagina 1». Aggiungo, caro amico Roberto Natale: quando viene pubblicato qualcosa a pagina 40. E ad onor del vero il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana è stato onesto quando ha chiesto la radiazione dall'albo per casi di diffamazione grave e reiterata.

Sulla questione *Internet*, non condivido evidentemente quanto ha detto il collega Vita. Noto che per qualche collega non è mai opportuno alcun intervento regolatorio, che non significa un intervento liberticida nei confronti della Rete. Qui si è scelto di estendere la norma alle testate giornalistiche diffuse in via telematica, tralasciando però tutto il resto del *Web*. Non è mai il momento - colleghi, bisogna avere un po' di coraggio - di intervenire sulla Rete. Si tratta di disciplinare - ripeto - di non imbavagliare il *Web*. L'abbiamo capito sul diritto d'autore, sfruttato e dilaniato dalla Rete, e l'abbiamo capito anche in questo frangente: in Rete è il *Far West*, tutto è lecito, tutto è consentito, e prima o poi, come legislatori responsabili, dovremo occuparci anche di questo, perché è il

presente ma soprattutto perché è il futuro. E a nessuno può essere consentito di fraintendere una giusta e sacrosanta libertà di espressione, di giudizio e di opinione con una pericolosa licenza sfrenata.

Un'ultima nota sulla responsabilità di giornalisti e conduttori: io non ho compreso la feroce critica nei confronti dell'emendamento Caliendo che annulla le clausole contrattuali che accollano all'editore il risarcimento sollevando il giornalista conduttore da ogni responsabilità civile. Ma questi eroi del teleschermo che poi si nascondono sotto le sottane dell'editore, danno uno spettacolo sconcertante (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone*), perché significa che non hanno il coraggio e la contezza di quello che dicono e di quello che fanno. Se il cittadino comune si assume le responsabilità, se le deve assumere a maggior ragione certamente chi fa politica, ma altrettanto certamente chi fa informazione. Possibile che i giornalisti non avvertano l'esigenza di essere responsabili rispetto a quello che dicono e scrivono e che spesso è oggetto della rovina delle persone, e non solo dei politici?

Qui non è in corso un *reddere rationem* tra quelle che qualcuno ha definito le vere autentiche caste, cioè i giudici, in questo caso della Cassazione, e i giornalisti; qui nessuno lede la libertà di stampa; qui nessuno vuole consumare vendette, ma nemmeno consentire condotte lesive a danno di qualsiasi cittadino: non della politica o dei politici, di qualsiasi cittadino. Abbiamo tutti bisogno di verità, abbiamo tutti bisogno di moderare i toni. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bortone. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signora Presidente, signori senatori, il 24 novembre prossimo venturo saranno passati trent'anni da quando la Corte costituzionale ha preso in esame il regime di responsabilità penale del direttore di un giornale. Trent'anni da quella sentenza in cui la Corte ha certamente confermato la severa disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del direttore responsabile, ma non ha potuto fare a meno di registrare un nutrito elenco di incongruenze contenute in quelle disposizioni e fra queste: una identica sanzione per il responsabile di un foglio di provincia e per il direttore di un grande giornale nazionale; il ruolo ignorato totalmente dell'evoluzione tecnologica del settore; il «nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità del direttore il connotato della personalità», dove quel «certo nesso psichico» ha tutti i connotati di una dichiarazione di resa, di fronte all'intollerabile profilarsi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Le perplessità della Corte costituzionale stanno tutte nelle due righe che chiudono la sentenza: «Nulla toglie» dice la Corte «ovviamente, che gli esposti elementi possano convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di perfezionare ulteriormente la normativa in materia». Un invito allora al legislatore ad intervenire, un invito chiaro e responsabile. Ma da trent'anni è stato fatto poco o nulla.

Tutte le questioni sono ancora sul tappeto e sono state dibattute ampiamente in Commissione giustizia. In quella sede ho avuto modo di ricordare come la diffamazione oggi si faccia quasi meglio senza carta che a mezzo stampa, magari nei *blog*, così come sono stata amplificata dai *blog* per quello che ho affermato, a conferma di quello che dicevo e di quello che diceva la Corte, ammonendo sul ruolo che in questa materia giocano le tecnologie, cosa che ancora oggi viene ignorata.

Come è stato ampiamente sottolineato nella discussione questa mattina, il rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'onore è un tema complesso e delicato, che tocca le radici stesse della convivenza sociale e civile.

Il disegno di legge che viene all'esame dell'Assemblea cerca di tracciare un equilibrio non facile tra l'odioso crimine della diffamazione e il valore della libertà di stampa.

Quella di Sallusti è una vicenda occasionale, che riapre una questione antica e complessa. In nome di una stessa civiltà giuridica, quell'articolo non doveva essere scritto, ma quella sentenza non deve essere eseguita. Due errori: oggi abbiamo la possibilità soltanto di intervenire sul secondo. Il principio del *favor rei* offre questa possibilità: *favor* non significa privilegio.

In fondo, questa che esaminiamo e che speriamo, auspicabilmente, di approvare, è stata definita da qualcuno una legge *ad personam*, con riferimento alla vicenda del direttore Sallusti. Nel corso del dibattito in Commissione è stato suggerito che questa circostanza è in realtà una occasione di dibattere una legge che per lungo tempo è rimasta ferma, senza che intervenissero quei cambiamenti di cui necessitava.

Che il Parlamento intervenga dove c'è bisogno di intervenire, anche a seguito della vicenda di una determinata persona, potrebbe forse essere un motivo per sconsigliare l'intervento? Non lo ritengo. Questo intervento è urgente, è in ritardo ed è un intervento dovuto.

Il rapporto di Freedom House sulla libertà di stampa, che tanta attenzione ha assorbito su di sé per aver definito l'Italia «parzialmente libera» dal punto di vista della libertà di stampa, non contiene solo le ricorrenti considerazioni sul conflitto di interessi, che hanno riscosso e continuano a riscuotere tanta *audience*, ma anche quelle relative alla possibilità di punire con il carcere la diffamazione.

Tuttavia, lasciare l'ipotesi del carcere per il direttore responsabile di un giornale ci riporterebbe effettivamente ad un secolo fa, quando esisteva il carcere anche per debiti, che colpiva la libertà personale per saldare un debito individuale.

La privazione della libertà era un prezzo carissimo e non assolveva nessuna funzione soddisfacente per il danneggiato. Si può considerare questo un deterrente individuale? Forse, ma a prezzo di una sconfitta di civiltà.

L'abolizione del carcere per debiti è stata prima una conquista intellettuale dell'illuminismo e poi una conquista politica, che inizia con i moti del 1848 e prosegue in Italia fino al 1877. Il carcere per omessa vigilanza gli assomiglia tristemente.

Speriamo non ci voglia la penna di Dickens per convincere i più a liberarsi del carcere per il giornalista.

Gli anni della sentenza che ho ricordato all'inizio del mio intervento erano gli anni Ottanta. Quella sentenza - basta scorrerne il testo - riportava i nomi di grandi direttori della carta stampata, come Guglielmo Zucconi (già direttore della «Domenica del Corriere») e Lamberto Sechi (già direttore di «Panorama»).

Pochi anni dopo, il direttore del «Corriere della Sera» Alberto Cavallari fu condannato per diffamazione aggravata nella causa intentatagli da Bettino Craxi; quell'episodio oggi fa parte dei libri di storia del giornalismo.

Quel clima, assai difficile, oggi non appare migliorato, pur essendo molto cambiato. Se prima riguardava i rapporti tra stampa e politica, oggi l'area di disagio si disegna su tre lati: stampa, politica e magistratura, come mostra la vicenda di Sallusti.

La politica, anzi, è estranea alla vicenda di Sallusti e forse oggi è nelle condizioni migliori per intervenire.

L'intervento - sia chiaro - non può essere scritto, come non lo è stato, sotto dettatura, perché le vicende del direttore de «Il Giornale» non hanno fatto diventare la diffamazione un crimine meno odioso di quello che è. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, nonostante la consueta assenza in Aula di moltissimi colleghi, credo che il disegno di legge in esame sia seguito con molta attenzione e molta tensione.

Sono a dir poco sorpreso per il modo con cui il provvedimento è stato ed è trattato: è sufficiente pensare che non è ancora scaduto il termine per depositare gli emendamenti in Aula e noi stiamo svolgendo la discussione, peraltro in modo imperfetto.

Il tempo a disposizione non mi consente di dire tutto ciò che andrebbe evidenziato. Mi pongo alcune domande rispetto a ciò che ho ascoltato, anche nelle piazze. Proprio ieri, attraversando piazza del Pantheon, ho sentito un eminente esponente della stampa italiana gridare: «Allarme, vogliono imbavagliare la libertà di stampa!».

Abbiamo deciso - o meglio: hanno deciso - una sede deliberante che era, nelle cose, impossibile, ed eccoci qui a discutere con fretta, e quindi con poca riflessione.

Cosa ci viene imputato? L'ottimo collega Vita afferma che si sarebbe dovuto togliere soltanto la pena detentiva. Questo, però, non si può chiedere. La pena detentiva, prevista da una legge del 1948, è rilevante, eccessiva, vergognosa, scandalosa: definiamola come vogliamo. Tuttavia, nella legge era prevista una pena detentiva da uno a sei anni, e non c'è stato nessuno tra noi che abbia detto: «Non si tocca la pena detentiva». Ma eliminare quella pena detentiva e fermarsi avrebbe significato e significherebbe depenalizzare il delitto di diffamazione.

Sono intervenuti in molti. Un eminente costituzionalista in questi giorni, in un'intervista, dopo aver detto cose che, secondo me, costituiscono anche un'offesa, ossia che neanche il regime fascista avrebbe fatto quanto si sta per fare, ha però aggiunto che la lesione dell'onorabilità delle persone è un fatto gravissimo, perché si tratta di: «un bene importantissimo, quasi un bene sommo», rispetto

al quale è necessario quindi che vi sia una sanzione adeguata. Allora chiedo, e mi aspetto di sentirmelo dire: qual è la pena adeguata per una diffamazione che colpisce un bene sommo?

Qui non c'è alcuna volontà di toccare la libertà di stampa. Ho sempre creduto e credo fermamente che la libertà di stampa e l'indipendenza della magistratura rappresentino i due principali cardini o le due garanzie principali perché una democrazia sia veramente tale. Ma detto ciò, noi stiamo parlando di reati e non di manifestazione del pensiero. Nel momento in cui c'è manifestazione del pensiero, in Italia, per fortuna, c'è un grande rispetto e una grande libertà. Qui stiamo parlando in particolare di attribuire fatti specifici, che sono e che risultino essere falsi, ad una persona, con conseguenze immani e devastanti per la sua vita.

Invito ad un'altra riflessione. Si sta parlando, sotto certi aspetti comprensibilmente, della libertà di stampa e della posizione del giornalista, del direttore e dell'editore, peraltro ignorando che da decenni esiste una responsabilità dell'editore e che non si può parlare di responsabilità oggettiva, perché la legge non lo prevede e perché una giurisprudenza consolidata ha spiegato che il direttore e l'editore - il primo in particolare - sono chiamati a rispondere nella misura in cui non abbiano adottato tutte le cautele necessarie per effettuare il controllo. I giornali moderni sono organizzati con deleghe anche al controllo, quindi non è vero che il direttore si carica in maniera oggettiva della responsabilità di tutto ciò che viene scritto. Ci sono delegati al controllo, che sono a loro volta responsabili.

Allora, qual è questo scandalo di una pena che va da 5.000 a 100.000 euro? È scritto nella legge che nell'irrogare la pena, e anche ai fini del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto della gravità del fatto. È pleonastico richiamarlo, ma abbiamo voluto farlo, perché serve ad evidenziare un'accortezza. Pleonastico perché è un principio di diritto che nell'irrogare una pena si debba tenere conto della gravità del fatto e della capacità di diffondere la notizia. Quindi, chi dice che il povero giornale o il povero *blog* viene colpito e distrutto non dice il vero, perché nell'irrogare la pena il giudice terrà conto della capacità di diffondere e quindi tratterà in maniera diversa il giornale di provincia, il giornale parrocchiale o il giornale regionale dal giornale a tiratura nazionale e internazionale. Non vi pare giusto che ci sia una differenza tra un minimo e un massimo, trattandosi di fatti che si manifestano, come tutti quanti noi sappiamo, in modo differente? Una diffamazione a mezzo stampa può essere di lieve portata, quindi ci sarà un minimo della pena e ci sarà una riduzione dovuta alle non poche attenuanti che sistematicamente vengono prese in considerazione dai magistrati.

Qual è questo scandalo di costringere o di indurre il giornalista e il giornale a pubblicare immediatamente la rettifica? A me sembra una cosa normale. Chi subisce una diffamazione come si difende? Prima da solo, chiedendo la riparazione. Se tale riparazione viene concessa, trattandosi di errore, la pubblicazione immediata è un'attenuante rilevante, come abbiamo previsto. Se invece vi è un rifiuto opposto indebitamente, ciò è un'aggravante. Non penso si possa gridare, in maniera logica, alla lesione della libertà di stampa.

E così sulle pene accessorie. Il giornalista deve poter dire, secondo alcuni, «scusate, ho sbagliato: pubblico la rettifica e tutto finisce qui». Il danno è finito e non deve essere risarcito? La pena non deve essere irrogata? La pena è stata prevista in maniera adeguata e con un'ampiezza che conferirà al giudice la possibilità di graduarla.

Quanto alle conseguenze della sospensione, sbagliamo nel ritenere che la legge metta in discussione la posizione dei politici contro la posizione dei giornalisti. Stiamo parlando di un reato gravissimo soprattutto per gente normale, che non ha la capacità o la possibilità di giungere ai mezzi d'informazione di livello. Abbiamo davanti - è stato detto ed è inutile ripeterlo - casi eclatanti, che hanno distrutto la vita delle persone. Stiamo parlando di casi accertati come violazione. Non si tratta di presunte violazioni di leggi, ma del reato accertato di diffamazione, vale dire di qualcuno che servendosi della stampa come mezzo di diffusione (e vedremo poi dei mezzi informatici) mette in circolazione notizie che colpiscono l'onore, spesso in maniera indimenticabile per chi subisce quella lesione. La vita di una persona è falsata e messa in discussione. Nessuno di costoro sta parlando della vittima, della persona offesa. E stiamo gridando inutilmente.

Colleghi, attribuisco queste sfasature e incomprensioni alla fretta che ci è stata imposta. Mi piace sentir dire che stiamo regredendo ad una fase di inciviltà. La Corte europea avrebbe detto che non è possibile applicare alla Rete gli stessi sistemi di valutazione degli altri mezzi di diffusione. Questo è un principio che va letto fino in fondo. A quale fine il trattamento non può essere lo stesso? La Corte europea non ha assolutamente affermato qualcosa del genere in rapporto al reato. Se chi commette il reato è una persona debole non deve essere fermata?

Stiamo parlando di un principio essenziale che regola il nostro ordinamento. Da sempre è previsto che l'autorità giudiziaria e prima ancora la Polizia debbano intervenire per interrompere gli effetti di un reato ancora in essere, vivo, praticato, consumato. Se esiste una diffamazione sulla Rete, chiedo

al collega Vita, e a tutti quelli che condividono il suo punto di vista, di spiegare com'è possibile interromperla, nel momento in cui l'invito a cancellare o a togliere dalla Rete le immagini oltraggiose e diffamatorie o lo scritto diffamatorio non viene accettato. Qual è l'alternativa?

Il senatore Vita dice che la Rete non ha un nome. È proprio per questo che il cittadino è scoperto. A chi si deve rivolgere, dunque, nel momento in cui ha chiesto di correggere o eliminare lo scritto o l'immagine offensiva? Normalmente si rivolge al giudice, il quale ordina che quell'attività venga interrotta. Qual è la lesione del diritto della stampa? Qual è la lesione dell'interesse della Rete che, ho sentito dire, verrebbe alterato negli equilibri? È una situazione diversa e certamente le procedure saranno diverse rispetto ai giornali. Ma stiamo parlando di un principio che non può non valere per la Rete, per la carta stampata e per la televisione. Nel momento in cui si accerta che un reato è stato commesso, si deve riparare. Dalla legge era prevista una pena gravissima. Abbiamo introdotto una pena adeguata dal punto di vista economico, che non fa saltare gli equilibri di nessuno. Il piccolo giornale verrà condannato a 5.000 euro, con la detrazione delle attenuanti generiche, del fatto di particolare tenuità. Sono tante le attenuanti. Nessun giudice italiano o del resto del mondo (dell'Italia ne sono certo) irrognerà una pena di 100.000 euro ad un giornale di provincia. Probabilmente potrebbe irrogare questa pena a un grande giornale, ad una importante Rete televisiva che abbia diffuso in Italia e nel mondo notizie diffamatorie. Non credo sarebbe una rivoluzione, né una lesione del diritto alla libertà di stampa.

Come tutte le leggi, penso che anche questa possa essere migliorata rispetto al testo uscito dalla Commissione giustizia, senza però premere il piede sull'acceleratore adducendo che dobbiamo terminare immediatamente, dobbiamo salvare la libertà, che non è qualcosa di poco conto, ma è un bene supremo. Ma questa libertà poteva essere regolata e salvata attraverso altri strumenti che il nostro sistema già mette a disposizione e che la persona interessata ha disdegnato in maniera arrogante.

Qui c'è una sfida di chi, pur potendo ricorrere a strumenti leciti per evitare il carcere, sfida, appunto, le istituzioni e la magistratura, attacca, aggredisce e parla male di tutti, sentendosi immune, sentendosi difeso, non so da cosa (io dico: dall'equivoco che si voglia ledere il diritto alla libertà di stampa, che qui non c'entra assolutamente nulla). (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e della senatrice Poli Bortone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, la parte che ho maggiormente apprezzato delle relazioni dei relatori è quel passaggio con il quale la senatrice Della Monica ha richiamato all'importanza della verità.

La verità è un aspetto fondamentale nell'ambito dell'informazione. La mancanza di verità avvelena, attraverso la potenza dei mezzi di informazione, l'intera vita civile, politica e persino familiare delle persone.

La diffamazione è un reato molto pesante. Ci viene prospettata l'esigenza di non punirlo più, in alcun caso, con la carcerazione. In un'altra occasione forse sarà il caso di capire se e quando tale reato, perpetrato in modo sistematico e ripetuto ai danni di una persona, andando ben al di là della semplice diffamazione per arrivare alla distruzione della sua personalità, sia di una gravità tale da doverlo punire in modo più severo.

Ho sentito diverse volte affermare, dai colleghi intervenuti in questa Aula che è un reato grave, è un reato grave, è un reato grave, e dunque... solo multe, magari solo a carico dell'editore o della testata attraverso i meccanismi di copertura. Credo che su questo punto sia necessario un pensiero preciso.

Si sostiene che si tratta solo di parole. Anche la calunnia è un reato posto in essere con le sole parole. Qual è la differenza tra la calunnia e la diffamazione? Spero di non sbagliare davanti a tanti colleghi esperti di legge.

La calunnia è quando viene attribuito un reato di fronte all'autorità giudiziaria in modo tale da poterla indurre a condannare un innocente. La diffamazione è sostanzialmente la stessa cosa, ma con una diffusione nell'opinione pubblica.

Ebbene, il nostro tipo di vita associata a volte ci fa dimenticare che in generale le società hanno due tipi di sanzione nei confronti di comportamenti antisociali, sbagliati e da tutti riconosciuti contrari al vivere civile, all'etica e alla sensibilità comune. Una di esse è di recente istituzione ed è la sanzione della giustizia. L'altra è la sanzione sociale, ossia quella tendenza a fidarsi di meno, ad avere meno rapporti, a isolare le persone che detti comportamenti hanno tenuto.

Ebbene, la diffamazione, pur non producendo effetti - e non è detto che non li produca indirettamente - dal punto di vista di una sanzione giudiziaria, li produce sicuramente dal punto di vista della vita civile. Nel momento in cui un soggetto è indicato come colui che ha commesso un fatto, come il colpevole di un fatto che costituisce reato, l'eventuale smentita pubblicata a pagina 40 di un giornale ha poco da rimediare. È ovvio che nella sensibilità comune quella persona, che sembrava rispettabile, ha compiuto un reato. Quando viene poi pubblicata la notizia, fosse pure - ciò che non avviene mai - con lo stesso rilievo della precedente, che quella persona non ha fatto nulla di male, si tratta di una non notizia. È piena la società di persone stimate e rispettate che non fanno nulla di male. Resta però impressa nella memoria la prima notizia, il primo articolo. Sono i giornalisti ad insegnarci che la smentita è una notizia data due volte. È un detto molto comune, che però risponde a verità, specialmente quando la pubblicazione è tardiva e - anche senza essere accompagnata da un commento, come spesso avviene - affiancata da un articolo che torna sull'argomento.

Vi è poi un modo indiretto di diffamare e di attaccare le persone. Lo abbiamo visto in questi giorni - guarda caso - proprio sulla vicenda di questa legge. Molte persone che si sono adoperate e sono intervenute a proposito di questa normativa sono state attaccate con modi particolarmente subdoli, a titolo di avvertimento o di intimidazione. Tra questi, vi è stato quello di dire non che hanno compiuto un certo atto ritenuto negativo, ma che tutti sanno che quel tale importante giornale ha detto che quel tal parlamentare ha fatto questo e quello, così ritenendo - e di fatto purtroppo è così - di esentarsi da qualsiasi tipo di sanzione. Purtroppo ciò avviene anche in casi più gravi.

Ebbene, di fronte a ciò, se vi è l'esigenza di abolire la carcerazione, occorre però che le sanzioni siano efficaci e commisurate alle possibilità di coloro che commettono questi reati. Per questo, ho proposto che vi sia una commisurazione delle sanzioni al costo di un'inserzione pubblicitaria sullo stesso mezzo di informazione di pari dimensione e portata. Non mi sembra una proposta molto strana. Diversamente, vi è il rischio - anzi già avviene - che le sanzioni, anche quando vengono comminate, siano molto più lievi del guadagno determinato dal sensazionalismo creato da una notizia falsa, che offende la dignità della persona.

Vi è poi un problema, anche più profondo: quello dell'incertezza del diritto. Prima di averci a che fare o prima di parlare con qualcuno che è incappato in problemi del genere, tutti pensano che, se un giornale attribuisce ad una persona un fatto falso, che offende gravemente la sua dignità o addirittura un fatto che di per sé - se vero - costituirebbe reato, sia automatica e certa la condanna. Così non è. Vi sono casi - purtroppo numerosi - dove in Cassazione (e non in una qualsiasi pretura) viene detto che, è vero, il fatto attribuito non sussisteva, tuttavia la polemica giornalistica giustifica. Ebbene, una cosa di questo genere è del tutto inaccettabile, così come è intollerabile che giornalisti, per aver espresso delle opinioni, magari in modo anche molto animoso, ma pur sempre opinioni e giudizi di carattere politico, culturale o comunque merito di opinione, senza aver attaccato la persona e parlando semplicemente del fatto, vengano condannati a pagare magari multe pesanti (lasciamo stare la reclusione).

Allora, vogliamo mettere un freno a questa totale - purtroppo - incertezza del diritto? Non la definisco arbitrarietà perché voglio credere che il singolo magistrato, il singolo giudice, di fronte a fatti uguali, dia giudizi uguali. Mi auguro che il giudice che ha assolto il giornalista che ha attribuito un fatto che costituisce reato giustificandolo con la *vis* polemica lo abbia fatto con quel giornalista, sia che parlasse di un politico, di un magistrato o di chiunque altro. Il problema è che non c'è un solo giudice in Italia. Ce ne sono tanti. Di conseguenza, abbiamo giornalisti che possono ritenersi intimiditi perché se scrivono una riga in più rischiano di essere condannati (perché davanti a certi magistrati si rischia di venire condannati) e altri invece che, magari rischiando di più, si sentono autorizzati ad accusare di qualunque cosa chiunque, sapendo di avere alte probabilità di restare impuniti.

Per queste ragioni, ho presentato alcuni emendamenti volti a ristabilire un po' di certezza del diritto. In particolare, ne ho proposto uno che configura cos'è l'offesa ad un Corpo politico. Un tempo credo che fosse evidente come per offesa ad un Corpo politico, ad esempio il Parlamento, si intendesse l'accusa di aver violato le regole democratiche o magari di avere approvato leggi sbagliate. Oggi tale offesa consiste del parlare di quanto si guadagna, delle indennità, dei rimborsi e quant'altro. Allora, la trasparenza, che in Italia è superiore a quella di qualunque altro Paese, è doverosa, ma quando si trasforma in menzogna deve essere chiaro, e ho proposto un emendamento che lo sancisce, che si tratta di diffamazione di un organo politico ovvero amministrativo.

Vogliamo respingere questo concetto? Benissimo. Allora avremo la totale incertezza del diritto e l'unica certezza per un giornalista sarà che può, se è fortunato, restare del tutto impunito. Sicuramente niente carcere, solo multe, neanche poi tanto alte, perché 100.000 euro sono tanti ma

la dignità di una persona vale molto di più, e qualcuno può aver interesse a distruggerla per la modica somma di 100.000 euro, e con altri 25.000 euro nemmeno pubblica la rettifica. Una simile somma magari uccide 100 volte un giornale di provincia ma è del tutto trascurabile per una grande testata. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poretti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è ovvio che l'intervento legislativo che ci apprestiamo ad approvare nasce sull'onda di una contingenza particolarmente significativa, attesa l'entità della pena: il caso di Alessandro Sallusti. È altresì vero, come ricordavano i relatori, che questo tema, afferente l'apparato sanzionatorio per le diffamazioni, è antico. Già tre legislature or sono furono presentati disegni di legge che intervenivano sulla materia, quindi si tratta di un tema che impegna la politica e la dottrina da molti anni. La vicenda ultima ripropone in termini di attualità l'esigenza di intervenire portando a compimento un processo di riforma molto datato.

Che la diffamazione preveda, tra le sanzioni, il carcere, indipendentemente dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, è un fatto oggettivo. Sappiamo che in Francia, per alcune ipotesi, è prevista la detenzione, così come in Spagna; in Germania è prevista la pena non superiore a cinque anni in alcuni casi di diffamazione particolarmente intenzionale. Quindi esiste in Europa uno scenario che contempla anche le pene detentive, così com'è in Italia, dove il legislatore del 1948 inserì una particolare forma di diffamazione, quella a mezzo stampa con l'attribuzione del fatto specifico, con la previsione della reclusione da uno a sei anni.

Su un punto ci siamo trovati tutti d'accordo: non riteniamo che per questo tipo di reati contro la persona possa prevedersi la sanzione del carcere. Questa è una scelta di fondo. Diversamente da altri Paesi, riteniamo che la sanzione detentiva, in linea anche con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia eccessiva per questo tipo di reati: diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, ingiuria.

Abbiamo ritenuto di muoverci su tre direttrici fondamentali: eliminazione della sanzione detentiva; inasprimento delle sanzioni pecuniarie; irrigidimento, con una fase cogente, dell'istituto della rettifica, già previsto nel nostro ordinamento ma di fatto non applicato, dal momento che non è disciplinata la fase cogente, come ora invece si propone attraverso la possibilità di un ricorso d'urgenza al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che ha la possibilità di verificare se, come e quando si renda necessaria la pubblicazione della rettifica. Su queste tre linee siamo in perfetta sintonia, salvo avere forti perplessità sull'entità della pena pecuniaria, prevista, nell'asticella alta, in 100.000 euro. Nel caso di reiterazione del reato nei due anni si prevede il raddoppio della pena, ossia l'asticella alta è pari a 200.000 euro.

È vero, il collega Maritati ha ricordato che poi i giudici, con buon senso, mai applicherebbero una pena del genere, però questa è scritta. Quindi, dire che mai la ragionevolezza del giudice porterà ad applicare una sanzione di 200.000 euro nel caso della speciale recidiva è un auspicio: però, come legislatori, proponiamo comunque una sanzione che arriva a 100.000 euro.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,29)

(Segue LI GOTTI). Non siamo allora d'accordo sull'entità della pena, perché applicare una sanzione, essendo possibile, così elevata significa (dimenticando la grande stampa, pensiamo al reticolo dell'informazione dei giornali sul territorio nazionale) determinare la chiusura dei giornali. Non è più una sanzione ma un modo per chiudere una stampa fastidiosa. Perché escludere la possibilità che in una piccola comunità un giornale che fa le pulci al potere, attraverso una sentenza pesante ma consentita, sia costretto alla chiusura? Questo non possiamo consentirlo e quindi dobbiamo contenere tale norma, anche con ragionevolezza. Quella ragionevolezza che si ritiene che dovrebbe avere il giudice nell'emettere le sentenze applichamola noi nel momento in cui stabiliamo le sanzioni pecuniarie, che devono avere il fine della deterrenza ma non debbono diventare il possibile strumento di limitazione della comunicazione, con l'effetto indiretto della soppressione di organi di informazione.

Non siamo neanche d'accordo sull'istituto, abbastanza problematico nella modifica, della recidiva speciale, che è previsto da questo testo affidato all'Aula. Obiettivamente, avendo abbastanza riflettuto, prevediamo una recidiva secca con il raddoppio delle pene, al di fuori dell'istituto generale della recidiva. Non riteniamo che si possa introdurre una modifica in materia di recidiva limitata ad un reato, perché questo si tratterebbe di fare. Quando prevediamo il raddoppio automatico qualora il reato venga commesso nei due anni prevediamo un'ipotesi straordinaria di recidiva non discrezionale espressamente quantificata, ossia il doppio della sanzione, che è al di fuori dal

sistema. Riteniamo che dobbiamo rimanere all'interno del sistema e che quindi anche l'istituto della recidiva vada applicato secondo le regole generali previste dal nostro codice. Diversamente, introdurremmo una parte speciale in questa materia che potrà valere anche in altri casi: per quel reato stabiliamo una recidiva disancorata dall'istituto e la prevediamo esclusivamente per quello. Quando ci si allontana dai sistemi generali si crea un problema.

Così come riteniamo molto pericoloso l'ampliamento previsto per i temi delle testate *online*. Signori relatori, non sono convinto che la legge n. 62 del 2001 dia tranquillità nell'individuazione di cosa siano le testate *online*, i giornali telematici sottoposti alla disciplina. Non penso che nella legge del 2001 si trovi una definizione esatta, ciò anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di cassazione depositata il 12 maggio di quest'anno che ha escluso l'applicazione della legge sulla stampa ad una testata *online* in quanto si è ritenuto che la legge del 2001 valesse solo ai fini di ottenere i contributi per l'editoria. Al di fuori di questa ipotesi la Corte di cassazione ha ritenuto che non si può ritenere la testata *online* rientrante nell'alveo della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). Penso che possiamo intervenire sul tema, ma non così.

Noi dovremmo rivedere interamente una materia particolarmente delicata considerando, signor Presidente, la natura dei siti informatici che spesso sono interattivi, nel senso che la pubblicazione non viene filtrata *ab initio* dal responsabile del sito, ma si interloquisce con milioni di persone che potrebbero inserire in quel sito espressioni diffamatorie. Procedendo nel senso indicato creeremmo un obbligo di rettifica di cose scritte da altri con una comunicazione fatta di milioni di messaggi. È un settore particolarmente delicato da affrontare. Dovremo affrontarlo, ma non possiamo farlo in questo provvedimento.

Noi riteniamo, signor Presidente, che dobbiamo tornare all'origine scheletrica dei disegni di legge che lei, presidente Chiti, assieme al senatore Gasparri, ed io assieme ad altri colleghi avevamo presentato. Torniamo a quei testi scheletrici, non avventuriamoci in campi che meritano più approfondita attenzione, essendo estremamente delicata la materia.

Lo stesso vale per il testo consegnatoci per l'Aula relativo all'articolo 3 che impone la rettifica ai motori di ricerca di una notizia che è stata già smentita e su cui è già intervenuta la rettifica e che prevede l'applicazione di una pena sino a 100.000 euro qualora il motore di ricerca riproduca la notizia già rettificata. Ma in un caso del genere si incorre nel reato di diffamazione. È già previsto il rimedio; non si può prevedere che una sanzione prevista per un'altra fattispecie sia trasferita ai motori di ricerca quando esiste già la norma. Esiste il reato di diffamazione a mezzo stampa, che avvenga a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo di pubblicità. Se un motore di ricerca, ridiffonde una notizia diffamatoria, si faccia la querela. C'è il rimedio ordinario, senza bisogno di questi rimedi eccezionali.

Ecco, con questi limiti e con queste novità sicuramente positive introdotte ci apprestiamo ad esaminare il testo con i nostri emendamenti. *(Applausi dei Gruppi IdV e PD)*.

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492e 3509 (ore 11,37)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, è un dibattito singolare questo. Intanto è un dibattito che nel pomeriggio proseguirà guardando agli emendamenti. Ricordo a tutti che abbiamo iniziato la discussione generale e che vi è ancora tempo per presentare gli emendamenti. Quindi, non sappiamo in realtà nemmeno che cosa andremo a votare oggi pomeriggio. Questa fretta che prima ha coinvolto la Commissione giustizia e che ora sta coinvolgendo l'Aula e ci fa utilizzare, spesso forse a sproposito, come punto di partenza, la libertà di informare, il diritto di cronaca che in realtà si mischia alla possibilità invece di diffamare, quella per un diffamatore di continuare in condotte diffamatorie (in questo caso, a mezzo stampa) condotte che non soltanto ledono l'onore, la reputazione del diffamato ma anche il diritto di avere una corretta informazione da parte di tutti gli altri cittadini.

Questo provvedimento nasce dalla necessità di affrontare un caso cui il diffamatore, il direttore di un giornale, e il diffamato, un magistrato, sono persone note. Ed è magari per questo che si è arrivati ad avere una decisione che prevede - caso rarissimo - la pena carceraria.

Questo provvedimento interviene in un contesto in cui permane interamente la flagranza criminale della Repubblica italiana di fronte alla propria legalità costituzionale e agli obblighi internazionali che riconosciamo come diritto superiore, avendo l'Italia ratificato tutti gli strumenti internazionali in

materia di diritti umani. Una flagranza denunciata pressoché quotidianamente dalla Corte europea dei diritti umani, che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ritiene minare al cuore la mera nozione dello Stato di diritto nel nostro continente.

Questo provvedimento ci è stato imposto anche per evitare, proprio in questo contesto, l'imbarazzo, da parte del garante della legalità costituzionale, di una grazia per qualcuno scomodo.

Infine, questo provvedimento interviene in un contesto in cui la stampa italiana, in mano a pochi editori, dei quali nessuno puro, ha lanciato la solita campagna a favore appunto - come prima ho detto - della «libertà di stampa» senza neanche per un attimo soffermarsi sui diritti e la tutela dei diffamati. In nessuna delle dotte disquisizioni che hanno occupato la stampa nazionale in questi giorni viene data, neanche marginalmente, la parola a un diffamato, a un diffamato ignoto, quello costretto da sempre a un vero e proprio calvario che nella maggior parte dei casi lo vede essere condannato senza possibilità di rettifica e lo annienta civilmente, socialmente e anche politicamente.

Nel 1999 Giuseppe Micheletta scrisse un libro dal titolo «Italia: il calvario dei diffamati. Indagine sulla mancata tutela penale dell'onore e della reputazione». La prefazione fu affidata a Giovanni Leone. Ebbene, in questo libretto, che se volete vi metto a disposizione, c'è appunto proprio una indagine sul calvario dei diffamati, sulla mancata tutela penale dell'onore e della reputazione. Vi leggo soltanto due righe: «I Padri costituenti consideravano l'onore e la reputazione diritti fondamentali della persona. La scienza medica, oggi, ha accertato che le lesioni recate alla reputazione sono ferite, non di rado anche letali, inferte alla vita stessa dell'individuo. Tuttavia la giurisprudenza ha annientato la tutela della reputazione, vanificando i tentativi del legislatore e spesso della Cassazione di promuoverla ed assicurarla». Quello che era scritto nel 1999 è valido anche oggi, nel 2012, e allora forse come legislatori avremmo dovuto occuparci di quello, invece che di un caso singolo e di un singolo diffamatore.

Quanto in queste ore, prima in sede deliberante e poi con questo *iter* rapidissimo, ha interessato prima la Commissione giustizia e ora l'Assemblea non ha minimamente posto al centro del dibattito politico neanche i tempi della giustizia, che ci relegano tra gli ultimi all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Insieme al senatore Perduca avevamo fatto un *excursus* sulla situazione della giustizia civile e penale (ma sono dati a tutti noi noti, che lascio agli atti semplicemente per confermarli, ed è inutile che ve li rilegga in questa sede).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PORETTI (PD). Né tantomeno ci si è posti il problema che la diffamazione è il contrario della libertà di stampa: è, spesso, asservimento ad agende politiche più o meno palesi o dichiarate.

Per tutti questi motivi, come Radicali, favorevoli (inutile ripetervelo forse, ma forse è utile) alle depenalizzazioni e alla decarcerizzazione, contrari perfino (in prospettiva e in un bel dibattito teorico che potremmo anche affrontare) all'istituto del carcere, favorevoli da sempre, e non a chiacchiere, alle pene alternative (basti pensare a quanto sta portando avanti in queste ore con un'iniziativa legislativa la deputata Rita Bernardini in Commissione giustizia alla Camera), ci resta la convinzione che per il responsabile di diffamazione a mezzo stampa possano essere prevedibili anche pene che includano il carcere. Le responsabilità individuali di rovinare la vita, l'onorabilità e la reputazione di una persona sono responsabilità gravissime e non possono essere paragonate a un furto con strappo o ad altri illeciti per cui si può non prevedere il carcere come pena finale.

Certo, le multe previste sono importanti, le cifre previste sono significative, la rettifica viene confermata come centrale per ristabilire la verità, quasi che prima non lo fosse. Il problema, però, è un altro, ed è la totale incertezza dei tempi che caratterizza il sistema italiano, che farà sì che con questa legge noi andiamo solo a salvare dal carcere - peraltro non certo - il direttore di un giornale che durante tutti i lavori parlamentari ha, tra l'altro, offeso tutti noi e che ieri sera a reti unificate dava dell'infame al magistrato, quindi prosegue tranquillamente. A questo servirà la legge e non verrà alleviato di un giorno il calvario dei diffamati che restano anch'essi vittime della peste dell'antidemocrazia italiana. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENTO (PdL). Signor Presidente, credo che quando discutiamo di diffamazione a mezzo stampa e di diffamazione in generale dobbiamo coniugare due grandi interessi: colpire chi diffama, ma senza incidere sulla libertà di stampa, e garantire il ristoro alla persona offesa.

La diffamazione, come ha detto in una delle audizioni in Commissione giustizia il presidente dell'Unione delle camere penali, è morire moralmente. Certamente, è una grave sofferenza.

Allora, rispetto al testo che è stato dibattuto in Commissione e che è stato approvato, noto una serie di imprecisioni, un'ignoranza della legge attualmente esistente, quando leggo - oggi anche sul «Corriere della Sera» - che il direttore responsabile o il giornalista, nel fare la rettifica, deve valutare la verità di quanto è scritto nella rettifica. Non è mai stato così: dal 1948 (sono 64 anni, e la giurisprudenza della Cassazione è costante; l'ultima sentenza è del 2010) non deve valutare altro che se ci sono fatti di rilevanza penale nella rettifica, altrimenti deve pubblicarla.

In Commissione, con questa premessa, abbiamo costruito un'ipotesi di rettifica che avesse un senso, perché di fatto bisogna ricostruire che cosa è avvenuto nel nostro Paese. Nel maggio 1981 fu modificato l'articolo 8 della legge sulla stampa (ricordo allora, proprio su questo argomento, gli incontri che ho avuto con il senatore Pecchioli e con il senatore Cossiga) e venne introdotta la possibilità di rivolgersi al pretore civile, ex articolo 700 del codice di procedura civile, al fine di ottenere l'immediata pubblicazione della rettifica. E di fronte all'ipotesi di inosservanza dell'ordine del giudice civile, venne introdotta una multa. Però a novembre dello stesso anno fu introdotta la depenalizzazione e quella multa diventò sanzione amministrativa; non c'era più collegamento tra i due commi, per cui il prefetto non ha mai saputo dell'inosservanza dell'ordine del giudice, mai applicato.

Dovendo oggi riscrivere la materia, credo che dobbiamo tener conto di cosa è avvenuto in questo Paese: è avvenuto che la rettifica non viene mai pubblicata, che viene pubblicata con commento, che viene pubblicata nelle lettere al direttore. E allora dobbiamo tollerare ulteriormente questo fatto che non appartiene ai principi delle democrazie occidentali, che non appartiene alla dignità dell'uomo, che dobbiamo difendere per i principi fissati dall'articolo 2 della Costituzione sulla persona umana?

Passiamo ad altro aspetto, quello di individuare non solo nella persona offesa la possibilità di chiedere la rettifica. Se non ricordo male, oltre me anche il senatore Maritati aveva proposto la stessa questione che è stata accolta dai relatori ed è risultata nel testo, ossia che lo stesso giornalista autore dell'articolo diffamatorio possa chiedere al giudice civile la rettifica nel momento in cui il direttore non la disponga: questo, perché si voleva esaltare la figura del giornalista, la professione del giornalista, la dignità del giornalista.

È per la stessa ragione che anche sull'altro versante della sanzione vi è una serie di errori. Probabilmente per il modo in cui era stata posta la domanda il presidente emerito della Corte costituzionale, professor Zagrebelsky, anche lui è caduto nell'errore che veniva introdotta per la prima volta una sanzione per l'editore e si preoccupava giustamente che la sanzione per l'editore possa essere tale da incidere e da determinare influenze improprie sulla redazione del giornale. Invece, anche in questo caso la responsabilità civile solidale dell'editore e del proprietario del giornale è prevista da più di sessant'anni (legge n. 47 del 1948, articolo 11).

Sempre su questo versante avevo poi presentato l'emendamento cosiddetto anti-Gabanelli, che non presento, e ne spiego le ragioni, anche se in Aula ho già sentito alcuni che avrebbero apprezzato quell'emendamento. L'ho ritirato non perché, come è stato detto da qualcuno, avevo registrato che non vi era consenso in Commissione: l'ho ritirato per due ragioni, ossia perché il senatore Zanda aveva chiesto un approfondimento e, cosa molto più importante, perché lo legavo a una norma che avevo introdotto sin dall'inizio sulla non punibilità del giornalista che avesse provveduto alla tempestiva rettifica secondo le forme e le modalità previste all'articolo 8 e risarcito il danno. Un danno attenuato, perché se fosse stata fatta immediatamente la rettifica non ci sarebbe stata più necessità nemmeno di instaurare un processo.

Nell'ambito della Commissione, avendo fatto presente che poteva essere eliminata anche la responsabilità civile attraverso l'offerta reale, in base all'articolo 1208 e seguenti del codice civile, ho visto che anche qualcuno del mio Gruppo aveva dubbi su questa norma.

Ecco perché non ho presentato gli emendamenti, non perché ho paura, per gli schizzi di fango che ieri sera ho letto sul sito «www.ilfattoquotidiano.it», che mi ha addebitato una volontà di vendetta verso i giornalisti attribuendomi una abitudine alla querela. Mai ho fatto querele nella mia vita, perché non credo nella responsabilità penale. Mai ho odiato o rappresentato sentimenti di vendetta nella mia vita, forse per la mia fede, per il modo in cui concepisco i rapporti tra la gente, per il modo in cui concepisco i rapporti politici, che si basano sul confronto di idee. Mai ho attaccato alcuno nella mia vita. È bene che lo sappiano. Ho fatto solo sette cause civili di diffamazione nella mia vita e non ho fatto causa per gli stessi identici fatti, con le stesse parole, nei confronti di altri giornali perché avevano provveduto alla rettifica, mantenendo quindi anche nel comportamento corrispondenza alle idee.

E non mi farò intimidire nel manifestare e portare avanti le stesse idee per la dignità dei giornalisti che quella norma, quel modo consuetudinario di essere garantiti dell'editore, offende: continuerò la battaglia. Non ho avuto paura a mantenere le mie idee quando il mio nome fu trovato in tre covi di brigatisti, come non ho avuto paura quando da sottosegretario fui avvicinato da una giornalista che mi confidò che si stava orchestrando di richiamare un comportamento che avrei tenuto quando ero al Consiglio superiore della magistratura. Immediatamente dissi: «Non me ne frega», perché quel comportamento, che risulta nella relazione Anselmi e non ha alcuna rilevanza, l'avevo riferito su richiesta del presidente Pertini nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura, quando ci chiese di votare contro le dimissioni del professor Zilletti.

È questa la ragione del mio comportamento di oggi: non per paura, ma perché devo ritenere che vi è una cultura che ancora non è matura per affermare un principio sacrosanto, e cioè che chi sbaglia deve immediatamente ammettere, deve immediatamente pubblicare la rettifica, e solo in quel caso dovremo riconoscergli porte aperte per la non punibilità. Infatti, il risarcimento minimo del danno non può essere collegato ad una ipotesi di mancanza di responsabilità. Bisogna tenere conto del comportamento dei giornalisti.

Presidente Chiti, ho letto le sue dichiarazioni ed i suoi articoli. Bisogna tenere conto del comportamento del giornalista. Se il comportamento del giornalista invece è indotto da un editore che paga, non c'è più rilevanza: diventa un comportamento che molte volte sarà organizzato nell'interesse dell'azienda, ma non un comportamento di ravvedimento. Se ciascuno di noi vuole ancora credere nella vita alla possibilità del ravvedimento, della redenzione, è necessario immaginare la possibilità di restituire alla professione dei giornalisti una sua dignità, che passa attraverso l'assunzione della responsabilità.

Molte volte, negli ultimi anni, nel nostro Paese abbiamo assistito a scontri per bande, che hanno portato alle cosiddette macchine del fango, ma a me non interessa; a me interessa che la persona offesa, che si sente veramente sola, senza la possibilità di gridare la propria verità, possa chiedere che venga pubblicata la sua versione dei fatti. Questo è quanto prevedeva la legge del 1948 ed è quanto stabilisce il nuovo provvedimento. Ciò è conforme ai principi della nostra Costituzione. Non possiamo richiamare la nostra Costituzione quando ci fa comodo e poi gridare, quando non ci fa più comodo, che si sta mettendo il bavaglio alla stampa! *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Tedesco).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morri. Ne ha facoltà.

MORRI (PD). Signor Presidente, sono stato molto colpito e ho seguito con attenzione dal giorno della sentenza sul caso Sallusti (confermata dalla Corte di cassazione) l'intero dibattito. Ne ho tratto la seguente impressione, che vorrei riferire ai colleghi. Sallusti, con l'aiuto di molti altri, ha perorato la causa riassumibile nel concetto che un Paese civile non mette in galera un giornalista per un reato di opinione.

La campagna, svolta negli studi televisivi e, anche, presumo, sensibilizzando le più alte cariche istituzionali del Paese, era mirata a convincerci di una cosa su cui vorrei con voi ragionare: in Italia quasi ogni giorno un giornalista va in galera per reati di opinione, per le opinioni che esprime. Forse è politicamente scorretto quanto dico, ma io non credo che questa sia la storia del nostro Paese degli ultimi anni.

La condanna del dottor Sallusti - vi invito a leggere le motivazioni rese note ieri dalla Corte di cassazione - è ineccepibile sul piano del diritto. Forse lui andrà in galera (o forse no) non per avere espresso un'opinione diversa dalla nostra o da quella di chissà chi, ma per avere reiteratamente diffamato un magistrato (che però ha qualche strumento per difendersi e quindi lo ha querelato) ed una povera donna con una bambina tredicenne, indicandole ai suoi elettori come due assassine, che avrebbero dovuto subire una pena di morte, e lo stesso per il magistrato.

Il direttore in questione non ha mai voluto cavarsela con una pena pecuniaria e ha gettato una sfida al mondo politico e istituzionale, che viene ritenuto fatto da cialtroni, (come ha reiteratamente scritto), affermando che il problema deve essere risolto perché l'Italia è uno Stato di polizia dove comandano i magistrati e dove si può mandare in galera il giornalista per le sue opinioni.

Onorevoli colleghi, non è così! Lo affermo facendo un bilancio dei nostri ultimi vent'anni sul delicato punto di equilibrio - che, come insegna il dibattito di questa mattina, è tutt'altro che facile da trovare - tra difesa della libertà di stampa, senza la quale non c'è democrazia degna di questo nome, e tutela dell'onorabilità delle persone. Si tratta di un equilibrio difficile, che va ricercato anche in un contesto informativo nuovo. Io, però, ho dei dubbi sul fatto che il Senato e la Camera possano e debbano legiferare sull'onda emotiva di una campagna basata su presupposti falsi.

Non sono in discussione, per me, la correttezza e la serietà del lavoro fatto in Commissione giustizia, che qui ci è stato illustrato. Contesto che, sotto un'onda emotiva e una campagna di stampa, si possa serenamente fare il punto e affrontare problemi delicatissimi, che rappresentano la nervatura di una democrazia moderna. Siccome penso che tutti vogliamo far sì che la nostra rimanga una democrazia moderna, voglio gridare con forza che l'Italia non è uno Stato di polizia, che in Italia non si va in galera, che si tratti di un giornalista o di un cittadino comune, per un'opinione. In Italia, giusto o sbagliato, si può andare, caso limite, in galera per aver potuto nel tempo, rifiutando ogni altra e più leggera soluzione, diffamare persone fino a distruggerle liberamente.

Questa impunità e questa pretesa di poter diffamare persone o istituzioni, aggiungo io, vanno criticate. Cosa facciamo, dal codice penale togliamo anche l'istigazione all'odio? Nella vicenda Sallusti, per me, anche se non sono un magistrato, c'era anche il reato di istigazione all'odio, visto che è stata invocata la pena di morte per un magistrato accusandolo di cose false. Dunque, per i giornalisti vogliamo togliere anche l'istigazione all'odio? Se un tifoso va in curva e scrive che Conte deve andare in galera o Mazzarri chissà cosa, ci sono pene severe e interdizione dagli stadi. Per chi lo fa nel mondo della carta stampata può vigere uno *status* diverso? Non credo sia possibile.

Colleghi, fermiamoci un attimo a riflettere, perché si può ben ritenere che la misura, peraltro estrema e quasi unica, in Italia, della detenzione per diffamazione a mezzo stampa sia eccessiva e da superare. Si può anche convenire su questo, certo non invocando, in alternativa, dei buffetti o delle pacche sulle spalle, perché se per questi comportamenti odiosi non è riuscita ad essere deterrenza l'ipotesi estrema del carcere, non si capisce perché dovrebbero esserlo delle misure assai più lievi di carattere pecuniario.

È una materia delicata. Forse ci serve un po' più di tempo. Forse ci serve lavorare sul punto, anche sentendo le associazioni di categoria e i protagonisti di questa vicenda, altrimenti rischiamo, per assecondare le pur comprensibili preoccupazioni dei nostri vertici istituzionali circa questa sentenza, peraltro ineccepibile, (ripeto), della Cassazione, di produrre una correzione peggiore del male.

Colleghi, non amo la galera. Perfino la pena di morte nei Paesi che la prevedono non riesce spesso ad essere un deterrente efficace rispetto a reati odiosi. Discutiamo quindi di tutto liberamente, ma ci serve un po' più di tempo: ci serve la considerazione, e anche un po' d'orgoglio, di essere parlamentari. Io faccio fatica a partecipare a votazioni e a discussioni quando c'è il concorso di tutta la stampa, o quasi, di destra o di sinistra, che parla, a sproposito, di bavagli, dopo aver invocato prima il salvataggio del «soldato Sallusti» dalla galera. Oggi quella stampa ritiene le multe eccessive e l'obbligo di rettifica scandaloso; ogni cosa non va bene. Forse dobbiamo prenderla con più calma. Forse dobbiamo ritrovare l'orgoglio e la voglia di capire che, pur essendo noi diventati un potere debole, soprattutto rispetto a certe campagne di stampa e alla forza del messaggio odierno della televisione, della Rete e della carta stampata, dobbiamo sentirci ancora, finché lo siamo, dei legislatori.

Istintivamente, credo che un legislatore stia dalla parte di quella madre e di quella bambina di 13 anni, diffamate ingiustamente insieme al magistrato, stia dalla parte del tesoriere del mio Gruppo, che ha voluto gentilmente informarmi che, sempre lo stesso giornale, insieme ad un altro *network*, è stato capace di scrivere che i senatori del Gruppo del PD prelevano soldi con un bancomat, per le loro feste romane, da un conto corrente del Gruppo. Non invoco la galera, ma vorrei sentire qualche giornalista e la Federazione nazionale della stampa per capire se davvero teorizzano la possibilità di diffondere, senza subire alcuna conseguenza, notizie false e lesive dell'onorabilità e del prestigio. In questo caso toccava a noi, ma immagino che anche i senatori di altri Gruppi non possano prelevare con il bancomat somme che appartengono al Gruppo.

Vorrei anche giustizia per il fratello del collega Vimercati, che su tutte le televisioni d'Italia (da La7 al TG3, dal TG1 al «Corriere della Sera») è stato dipinto, con tanto di immagine falsa, come l'uomo che, di fronte alla stazione di una cittadina svizzera (mi pare Lugano), prendeva una valigetta perché doveva corrompere Penati e portare magari quei soldi da Bersani. Il fatto non è stato contestato nemmeno dal magistrato. Ancora oggi, a distanza di un anno, mi chiedo che strumenti abbia questa persona, sbattuta su tutti i telegiornali, per correggere una cosa che non è nemmeno negli atti della magistratura. Non è lui, non parlavano di lui, ma tutta Italia, milioni di italiani - il processo si farà tra qualche mese e questo fatto non è contestato al fratello del senatore Vimercati - pensano che Giordano Vimercati sia un ladrone che prendeva i soldi da Di Caterina e da altri con la valigetta di Lugano. Il processo, colleghi, potrebbero anche non tenerlo più, perché per milioni di italiani quel Giordano Vimercati - che magari avrà fatto altro, non lo so, non lo voglio sapere, e lo dirà al processo, ma quel fatto non l'ha commesso - è già colpevole. Per lui è finita.

Ma allora, di cosa stiamo parlando? Il legislatore sta dalla parte di questi casi, pochi o tanti che siano, e temo siano più di quelli che diciamo (mentre sono molto pochi quelli dei giornalisti che

vengono costretti). Io sto dalla parte di queste persone, del loro diritto e della loro difficoltà a contrastare azioni diffamatorie che purtroppo in Italia - forse caso unico in Europa - fanno parte di una gigantesca macchina del fango che vede protagoniste troppe persone, troppi giornalisti, non solo Sallusti, gliene do atto, ma di cui Sallusti è sicuramente un eminente capofila. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mura, Tedeschi, Allegrini e Mauro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (*Misto-SGCMT*). Signor Presidente, come è possibile non sottoscrivere e condividere *in toto* le parole e le considerazioni svolte in quest'Aula stamattina da tutti gli illustri colleghi? Siamo di fronte ad un problema che si presenta da anni - non è un nuovo problema - rispetto al quale chiediamo di prenderci un po' più di tempo per fare le cose meglio, essendo forse giusto; e probabilmente è stato un errore della politica non aver preso negli anni provvedimenti immediati nel merito.

Oggi il provvedimento rappresenta un punto di partenza, che sicuramente potrà essere migliorato, ma è sempre un punto di partenza, una risposta alla gente comune, diffamata dai mezzi di informazione e che a volte non ha trovato ascolto neanche nella magistratura. Quante richieste sono state avanzate in sede penale da gente diffamata e poi archiviate senza neanche due righe di comunicazione da parte della magistratura? Tant'è, andiamo avanti, si usa dire.

Non ho la presunzione di entrare tecnicamente nel merito del provvedimento, non ho né le competenze né la capacità, cosa che illustri colleghi esperti di legge hanno fatto invece molto bene in questi giorni. Consentitemi di fare alcune considerazioni generali - siamo in discussione generale - da gente comune.

In questo singolare "bel Paese" accade che cittadini perbene vengano ingiustamente messi alla berlina, e può anche capitare, almeno in teoria, che qualche giornalista rischi la galera per aver additato al pubblico ludibrio un innocente. Nessuno si è mai stracciato le vesti per le persone infangate dai media e, d'altro canto, alla gente comune non pare aver suscitato particolare emozione neppure la vicenda del direttore Sallusti, conseguente alla condanna rimediata per l'omesso controllo di un articolo diffamatorio pubblicato sul suo giornale. Fremiti d'indignazione e grida di dolore si sono, invece, levati per la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa, che rischia di toccare il portafoglio degli editori.

Tra gli emendamenti fatti in Commissione, che ho avuto modo di leggere, sono affiorate proposte di consistente risarcimento dei diffamati a carico, anche e soprattutto, dei padroni dei mezzi di comunicazione. A questo punto è scattata la protesta, in nome della libertà d'informazione che risulterebbe conculcata, dato il ruolo di controllori che gli editori ora verrebbero ad esercitare al fine di prevenire esborsi. Ebbene, tale motivazione lascia il tempo che trova, poiché già l'attuale legge sulla stampa prevede che l'editore, *in solido* con il direttore responsabile, debba provvedere alla riparazione nei confronti della parte lesa.

Lo spirito della norma, nella sostanza, resta identico, sebbene esplicito nel contesto di un inasprimento sanzionatorio. Così viene da pensare che tanta "spontanea" mobilitazione contro la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa non sia scaturita dalla volontà di scongiurare una maggiore influenza degli editori sull'informazione, bensì sia proprio determinata dal potere degli editori, preoccupati di pagare di più per le "sviste" o le campagne denigratorie dei loro giornali.

D'altro canto, era giocoforza attendersi che la rimozione della pena detentiva, prevista per i reati a mezzo stampa, trovasse compensazione nello speculare innalzamento della pena pecuniaria. Se un rilievo può essere mosso all'applicazione di tale criterio nell'ambito della formazione della nuova normativa, ciò riguarda l'inadeguata differenziazione delle sanzioni in rapporto al peso economico delle attività editoriali.

Nell'attuale proliferare di testate giornalistiche, anche conseguente all'utilizzo degli strumenti telematici, occorre considerare l'abissale disuguaglianza che intercorre tra i diversi organi d'informazione. Se è vero che al rispetto della legge sono tenuti tanto il quotidiano nazionale, pubblicato dallo strapotente gruppo editoriale, quanto il più modesto degli informatori locali, è altrettanto vero che la base di partenza della quantificazione riparatoria non può risultare identica per tutti. L'importo di 30.000 euro, proposto nel disegno di legge dei senatori Chiti e Gasparri - giustamente un terzo della Commissione lo corregge in 5.000 euro - appariva esagerato se rapportato alle disponibilità di una piccola testata, a fronte di una offesa di limitata gravità.

Un maggior sforzo nel quantificare oggettivamente la riparazione pecuniaria, in rapporto al diverso peso economico dell'organo d'informazione, si è poi riscontrato nel disegno di legge presentato dal senatore Malan, laddove viene adottato quale discrimine il parametro del costo degli spazi

pubblicitari. Sappiamo quanta importanza, anche economica, rivesta l'elemento "spazio" sugli organi d'informazione ed è per questo che il nostro Gruppo Siamo Gente Comune ha sottolineato tale aspetto in relazione all'obbligo di rettifica. Con un nostro emendamento, infatti, abbiamo chiesto che la pubblicazione di smentite e precisazioni avvenga nella stessa posizione e con analoga caratteristica tipografica, ma anche nelle medesime dimensioni dell'articolo incriminato: dunque, se è il caso, anche oltre le 30 righe massime concesse di norma. Nessuno sconto quando si tratta di ristabilire la verità dei fatti e reintegrare nella pubblica stima il cittadino diffamato.

Desidero, inoltre, sottolineare e evidenziare agli illustri colleghi ed esperti che le notizie pubblicate sui giornali *on line*, se ritenute diffamatorie, naturalmente, dovrebbero essere cancellate. Altrimenti la diffamazione rimane sempre in evidenza. Con qualsiasi motore di ricerca si cerchi un individuo, le notizie diffamatorie emergono sempre. Queste infatti rimangono per sempre *on line*. (*Applausi della senatrice Mauro*). Quindi, laddove viene riscontrata la diffamazione, queste notizie devono essere cancellate. Si ingannerebbe sicuramente il lettore, con le conseguenze della diffamazione continua.

Abusi e disinvolture compiuti da chi ricopre un ruolo politico vengono, giustamente, stigmatizzati con l'espressione arroganza del potere ma, a tal proposito, non dimentichiamo come lo stesso mondo dell'informazione venga definito quarto potere. Enorme è, infatti, la potestà di chi, in virtù della propria influenza presso la pubblica opinione, incide sul destino di persone e istituzioni, segnandone profondamente, spesso dolosamente e dolorosamente, la reputazione.

In conclusione, ai giornalisti, tuttavia, si concede il privilegio di sfuggire a quel carcere invocato per le nefandezze della classe politica. Che, almeno, costoro pongano pieno rimedio alle proprie colpe senza pretendere ulteriori dispense. (*Applausi delle senatrici Mauro e De Feo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ho chiesto di intervenire per due motivi rivolti soprattutto non tanto alla questione in sé quanto al dibattito che si è creato sul tema. Ha detto bene il collega Malan ricordando una delle regole classiche del giornalismo: la smentita è una notizia data due volte. Ma esistono altri detti, come ad esempio quello che dice: nulla di più inedito dell'edito. E questo dibattito, purtroppo, ha molto dell'edito rispetto a questi temi. È oggettivamente un *déjà vu* sollecitato da un caso specifico.

Vorrei dire con molta chiarezza che non solo Sallusti, ma neanche circa 20.000 delle 67.000 persone che sono in carcere dovrebbero starci: dovrebbero invece poter usufruire delle pene alternative. Questo è proprio quello che «il Giornale» o «Libero» - il giornale che ha diretto Sallusti - per anni non hanno detto (anzi, hanno detto il contrario). Ovviamente questo non fa sì che sia giusto che per lui tocchi la pena del contrappasso, perché nessuno deve andare in carcere per un'opinione. Ma ovviamente non stiamo parlando di un'opinione, bensì di una diffamazione, che è cosa diversa, perché nel nostro Paese - e soprattutto in questo caso - il giornalismo è altro. È diverso dal pubblicare un articolo di un supposto informatore dei servizi segreti oggi deputato della Repubblica, ed è altra cosa rispetto al non controllare le fonti su un articolo e difenderlo. Il giornalismo - ripeto - è altra cosa rispetto a questo. Ma è altra cosa, se vogliamo avere un dibattito più alto, perché in questi anni è cambiata la figura del direttore. Una volta questi era il *primus inter pares*. Addirittura veniva sottoposto - lo è tuttora, ma è una cosa finta - ad una votazione della redazione che esprimeva così il suo gradimento. Oggi il direttore viene scelto sostanzialmente dalla proprietà. Non è quello che difende la redazione rispetto alla proprietà, ma - ripeto - è scelto dalla proprietà. Viene scelto per tagliare le unghie a qualche giornalista un po' eccessivo nelle sue inchieste, per fare i tagli del personale, per fare il *manager*. È altra cosa rispetto al passato.

Allora, la connessione tra direttore e proprietà di un giornale è sempre più forte. Dunque in casi come quello di Boffo, altro caso non di giornalismo ma di bastonatura mediatica, il giornalismo viene utilizzato semplicemente come strumento. Così come in passato e nel ventennio venivano bastonate fisicamente le persone, in questo caso è stato utilizzato il giornalismo per effettuare una bastonatura mediatica nella quale la responsabilità della direzione e della proprietà, cioè di chi ha compiuto tale scelta, è chiarissima e andrebbe punita, perché non si tratta di giornalismo, e non è un caso di diffamazione, bensì è un atto politico scelto scientemente prima. Distinguiamo, quindi, tra quello che è il dibattito sul giornalismo e sulla libertà di opinione e quello che è altro, cioè azione politica sotto altra forma. Questo è il tema che, secondo me, andava affrontato, e non così in fretta, se non fosse che...

Dunque, io penso che la regolazione che i colleghi hanno trovato in Commissione giustizia sia un giusto mezzo per cominciare un dibattito che però deve tener conto di tre aspetti, e in primo luogo della specificità del *Web*. Finalmente, infatti, alcuni colleghi hanno scoperto che servirebbe una legge per il *Web*. Non solo andrebbe garantito il diritto-dovere di avere la comunicazione su

Internet in Costituzione, ma serve una legge *ad hoc*, dato che non si tratta solo di testate giornalistiche.

Dunque, Presidente, ho parlato dei cambiamenti del mondo giornalistico e del ruolo del direttore, dei quali è necessario tenere conto. Infine, chiederei una riflessione sul fatto che il dibattito, pur nell'importanza dei diritti e dei doveri in campo, si è svolto sostanzialmente tra *élite*, e non a caso ci richiamiamo ad una legge del 1948, quando si vendevano 8 milioni di copie di giornali (che sono anche più di quelle che si vendono oggi, cioè 6 milioni e mezzo). Certo, c'è anche il *Web*, ma ciò vuol dire che nel nostro Paese il dibattito sulla cultura e le libertà, la dignità e l'onore è rimasto un dibattito tra *élite* che sono favorevoli o contrarie rispetto a questo tema.

Personalmente, come esponente politico, oggi sono maggiormente interessato a questo che ad altro, perché, signor Presidente, in questo Paese il diritto d'opinione non è stato pagato andando incontro all'accusa di diffamazione, perché Pippo Fava o Giancarlo Siani il diritto d'opinione lo hanno pagato con la vita. Era una cosa diversa. Non hanno pagato per diffamare ma per avere le loro opinioni, e questa considerazione dovrebbe essere oggetto di un dibattito diverso da quello che abbiamo tenuto oggi, considerata anche una certa carità pelosa rispetto a chi ci è fratello nelle scelte politiche piuttosto che nelle scelte giornalistiche.

Dunque, per concludere, è vero ciò che ha detto il senatore Malan, ma io ritengo che purtroppo in questo dibattito abbia fatto premio il detto che non vi è nulla di più inedito dell'edito. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, onorevoli membri degli Governo, la competenza disciplinare del collega Li Gotti che ha parlato prima di me mi esime dalla necessità di intervenire in tema di diritto e, d'altra parte, penso che non sarei del tutto in grado di farlo; dunque, mi limiterò ad alcune osservazioni programmatiche sull'insieme della questione.

Come prima cosa vorrei osservare - l'hanno già fatto alcuni colleghi e lo voglio fare anch'io - l'occasionalità del punto di partenza di questa legge in Senato. Senza nulla togliere all'accuratezza del lavoro della Commissione e dei relatori, penso che dobbiamo considerare con attenzione, se non altro come ammonimento per il futuro, il fatto che ci siamo trovati a legiferare su un tema che era di fatto forzato dalla posizione particolarmente critica di un direttore di giornale, condannato in via definitiva dalla Cassazione per diffamazione in forme anche particolarmente gravi e virulente, che ha esposto di fronte all'opinione pubblica la necessità che il Parlamento legiferasse perché lui non andasse in galera.

C'è anche una falsità intrinseca dentro questo assunto, perché il dottor Sallusti non rischiava la galera. Il dottor Sallusti, se avesse voluto accedere alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, non avrebbe minimamente rischiato la galera. In realtà, il dottor Sallusti ha voluto lanciare una sfida plateale al mondo politico, facendo l'eroe e dicendo che trovava umiliante ricorrere all'affidamento in prova ai servizi sociali e che quindi, a questo punto, avremmo dovuto impedire che lui andasse in galera. Lo ha fatto con toni particolarmente virulenti: i colleghi hanno ricordato come abbia dato più volte dei cialtroni ai politici in generale.

Oggi è uno sport facile quello di insultare i politici; noi non siamo indenni da critiche, però in merito a questo fatto specifico non credo che queste vadano accolte a cuor leggero. Per di più (lo voglio ricordare, e non so se lo ha fatto qualcun altro) mi sembra particolarmente rilevante il fatto che lo stesso dottor Sallusti abbia in un certo senso rafforzato questa intenzione polemica pubblicando le fotografie dei volti di sei componenti la Commissione. Per la diffamazione è stato già condannato in via definitiva dalla Cassazione, ma qui siamo di fronte ad un atto di natura intimidatoria: si usa lo strumento della stampa per mettere alla berlina dei senatori e delle senatrici che stanno svolgendo il loro compito disciplinare. Quindi, ci troviamo a legiferare su un *input* iniziale che in realtà poteva benissimo essere trascurato. In modo analogo, ma in termini più lievi, il professor Grosso interviene su "La Stampa" dicendo che si poteva semplicemente eliminare il carcere e lasciare tutto com'è per risolvere provvisoriamente la questione.

Penso che gli interventi dei colleghi sui diritti dolenti abbiano un significato profondo. Ci ritroviamo in una situazione in cui è difficile, nell'esame sociologico della realtà italiana, soddisfare il diritto del diffamato a veder riconosciuta la diffamazione come atto di accusa nei suoi confronti. Molti casi sono stati ricordati dal collega Morri; abbiamo anche noi il nostro caso, perché il collega Pedica è stato diffamato e non ha avuto la soddisfazione del riconoscimento pubblico di tale diffamazione, perché quando poi viene fatta la smentita questa passa sotto silenzio.

Ci sono però anche diritti dolenti dei giornalisti, i quali lamentano gli ostacoli all'esercizio della libertà concessa dall'articolo 21 della Costituzione. Lo dico tra parentesi: è paradossale che il dottor Sallusti si erga a difensore dell'articolo 21. Non c'è infatti nessun rapporto tra l'articolo 21 della Costituzione e il diritto a non essere diffamati; sono proprio due questioni completamente diverse ed estranee l'una all'altra.

La questione dei diritti dolenti è una realtà difficile da tradurre in un'efficace azione legislativa ed è poi difficile che questa riesca a determinare un mutamento reale nei casi privati delle persone. Mi viene il pensiero dubbioso che noi si possa pure produrre qualcosa di ben articolato e significativo e, tuttavia, nella realtà sociale effettiva sia comunque difficile per chi è ingiustamente diffamato ottenere una soddisfazione piena e per il giornalista riuscire ad esercitare effettivamente il diritto all'esercizio della libertà di informazione e di opinione.

Sulla questione del diritto dolente dei giornalisti, vorrei richiamare la necessità di mettere a punto più incisivamente il tema della querela temeraria, che può essere rivolta verso di loro come azione intimidatrice dell'attività di informazione e che può rivelarsi pericolosa perché, in caso di vittoria, il giornalista si sente conculcato nell'esercizio delle proprie libertà.

L'altro aspetto che ha qualche cosa di affine è quello dei risarcimenti miliardari. L'organo di stampa in sede civile può trovarsi di fronte alla richiesta di un risarcimento talmente sproporzionato e talmente incisivo da indurre l'organo di stampa a silenziare la propria azione di informazione e di comunicazione.

Non so suggerire quale potrebbe essere la soluzione normativa per risolvere tali questioni, ma quello della censura degli editori che possono sottoporre a silenzio i propri giornalisti per timore di risarcimenti sproporzionati e l'altro delle querele temerarie penso siano problemi che l'Assemblea elettiva deve riuscire ad assumere come problemi su cui produrre qualcosa di significativo.

Infine, sulla questione degli interventi sulla Rete, condivido nel complesso quello che ha detto il collega Vita. La questione della Rete è troppo complicata. La responsabilità personale per le comunicazioni in Rete non si riesce ad individuarla bene, perché si tratta di siti interattivi dove la mescolanza dei soggetti rende sfumato e incerto il contesto.

Piuttosto che introdurre delle misure che rischiano di esercitare un'azione censoria, penso si debba scegliere il male minore: tra la tutela della libertà di informazione in generale rispetto al rischio del suo conculcamento e la necessità di proteggere qualche soggetto danneggiato, nell'impossibilità di decidere in modo definitivo, penso sia preferibile percorrere la prima strada, anche perché ritengo che la Rete al suo interno contenga gli anticorpi sufficienti per mettere in un certo senso anche alla berlina esagerazioni, retoriche, offese a singole persone o a gruppi. Essendo per una certa parte la Rete uno sfogatoio psicanalitico ed essendone l'utilizzatore consapevole, quando vi si trovano delle esagerazioni offensive penso che il fruitore abituale sappia che si tratta di una cosa su cui si può esercitare una sorta di critica individuale spontanea, senza bisogno della sanzione giuridica. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI).* Signor Presidente, non nascondo che nel più complessivo sentimento di preoccupazione che nutro rispetto al provvedimento che stiamo esaminando penso di poter legittimamente avere qualche motivo di soddisfazione. Mi sono battuto inutilmente in Commissione per molti giorni per evitare che l'esame del disegno di legge fosse assegnato in sede deliberante. Siamo ormai in dirittura d'arrivo; altri colleghi hanno dato la loro disponibilità a seguire questo tipo di impostazione per portare nell'Aula parlamentare e nel Paese una discussione che altrimenti non ci sarebbe stata.

Ecco perché io, almeno in discussione generale - mi riservo poi di intervenire sugli emendamenti in altre fasi della discussione in Aula - mi permetto di suggerire che quando si decidono percorsi accelerati, nonostante ci possano essere provvedimenti che oggettivamente hanno una loro forza (ho letto le firme dei presentatori dei disegni di legge, e oggettivamente questo è un provvedimento imponente per come si è presentato al Parlamento) si presti molta attenzione. In questo caso, la materia è così delicata che non sarebbe male che qualcuno ammettesse di aver commesso un errore nell'aver voluto accelerare i tempi di una discussione complessa, articolata e difficile, che tocca la natura stessa della nostra convivenza e della democrazia nel nostro Paese.

È stato commesso un errore nell'accelerare, facendo anche, dal mio punto di vista, anche alcune forzature particolari. Addirittura, durante la discussione sulla fiducia, mentre di solito le Commissioni sospendono le loro sedute, la Commissione giustizia ha dovuto continuare i suoi lavori per portare in Aula il più in fretta possibile un provvedimento che deve equilibrare il diritto alla

tutela dell'onorabilità e della dignità delle persone, la libertà di informazione, il diritto all'oblio, la libertà della conoscenza. Ebbene, a tale fine, 26 commissari avrebbero dovuto produrre in fretta un provvedimento, e se non ci fosse stato qualche senatore che si opponeva alla sede deliberante, oggi non sarebbe stato in Aula. Hai voglia a vedere gli articoloni di oggi sui giornali! Sarebbe già legge destinata all'altro ramo del Parlamento. Di questo si tratta e su tale questione io credo che ancora una volta si sia fatto un errore, e lo si continui a fare, perché su tali argomenti il mondo intero si interroga. Volete che non mi renda conto che vi è un'urgenza legata al caso di un direttore di un grande quotidiano? Per carità! Ma risolviamola diversamente, perché tutte le proposte di legge, le iniziative, le modifiche normative, le mie per prime, che stanno intervenendo su questo argomento sarebbero state perfette ed avrebbero avuto un senso se fossero state presentate nel secolo scorso. Oggi, non c'è non solo testata nazionale ma anche quotidiano internazionale, in cui la notizia arrivi attraverso la carta stampata, nemmeno rispetto all'edizione *on line* del «The New York Times» (arriva invece a quasi tutti noi attraverso il cinguettio di Twitter, la pagina Facebook, in mille altri modi). La notizia arriva subito, proiettata da motori di ricerca che operano attraverso algoritmi, che hanno sedi non si sa dove, come giustamente deve essere. Ma di cosa stiamo parlando? Di un mondo che non esiste più. "Newsweek" non è più una rivista cartacea; «The Guardian» dà i propri contenuti in Rete gratuitamente; il presidente di RCS l'altro giorno, parlando ad una platea molto significativa, raccontava che la carta stampata è finita. E noi vogliamo normare questi principi pensando alla carta stampata? Io credo che siamo fuori tempo, che siamo senza tempo.

Stiamo parlando di un argomento che ha nel nostro Paese un impatto molto modesto. Anzi, rischia di fare più danni rispetto a quelli che tenta di risolvere: vogliamo discutere delle questioni della tutela del diffamato o della licenza di diffamare per come si è modificata l'industria editoriale? Vogliamo approfondire questo aspetto? Sono finiti i tempi dell'editore-imprenditore. Oggi quasi sempre la grande testata, il mezzo televisivo, il sito sono strumenti non fine a se stessi, a meno che non siano proprio gli strumenti innovativi della Rete (i motori di ricerca). Faccio osservare a qualche collega che c'è qualche motore di ricerca con un bilancio superiore al prodotto interno lordo dell'Italia. Stiamo parlando di altro, insomma. Ma il più delle volte i nostri quotidiani non sono più imprese editoriali: anzi, se andate a leggere i bilanci, noterete che sono quasi sempre in perdita. A cosa servono, quindi? Sono un pezzo di altre imprese; sono strumenti che servono ad altri scopi e giustamente, legittimamente, nessuno si scandalizza o si meraviglia per questo.

Mi chiedo cosa vogliate. Ho sentito dire che si utilizzano i giornali come clava per diffamare. Ciascuno ha la sua clava, per questo il disegno di legge in esame è particolare. Ognuno ha la sua clava che utilizza per tutelare e difendere - legittimamente, continuo a dire - i propri interessi; alcune volte lo fa in maniera illegittima e incappando in reati: da ciò deriva l'esigenza che avvertiamo di intervenire su questa problematica. Rispetto ad essa, secondo me la tutela del diffamato, della vittima, è una questione giustamente sollevata da molti colleghi e che va inserita in un contesto che non può limitare l'attività. Tuttavia, di ciò si tratta.

Ai miei stimatissimi colleghi di Commissione e ai due relatori chiedo se sono veramente sicuri che bisogna procedere con questo disegno di legge. Vi leggo qualche estratto dai giornali di oggi: «Diffamazione, resta il bavaglio ai giornalisti»; «Norme troppo severe, il disegno di legge va cambiato» (qualcuno sostiene che questo non era il testo che aveva presentato e lo disconosce); «Infamie e falsità, norme assurde e pericolose»; «Fermiamo la legge bavaglio»; «Casta, l'ultima furbata»; «Basta carognate». Siete veramente sicuri, signori relatori, di voler continuare a produrre norme che nessuno sostiene che vadano nella direzione di risolvere un problema del Paese? Non c'è più uno che lo sostenga.

Forse è il caso di tornare a una impostazione che vedo aleggiare in molti interventi. Abbiamo di fronte un problema immediato, quello del carcere per il direttore di un grande giornale; interveniamo su quel problema oggi, adesso, in Aula, e il resto approfondiamolo come si deve, in maniera compiuta e non attraverso accelerazioni inutili, improduttive e inefficaci, perché altrimenti ci sono altre 1.000 questioni da affrontare.

Io stesso presenterò un emendamento per quanto riguarda la parte civile sui processi che si intentano per diffamazione contro i giornalisti per cause milionarie. Ci sono infatti grandi imprese che hanno a disposizione enormi uffici legali i quali tentano di colpire un giornalista o una testata per dire al resto dell'informazione: guai a chi ci tocca. E lo fanno intentando cause milionarie nei confronti di quei giornalisti. Io presenterò un emendamento (vedremo chi tiene alla libertà di stampa in quest'Aula) che prevede che chi intenta la causa nei confronti del giornalista e la perde debba dare all'editore il 10 per cento. Altrimenti è troppo comodo parlare di libertà di stampa, limitandola però esclusivamente ad alcuni aspetti specifici.

Allo stesso modo, presenterò un emendamento che riguarda la vicenda del direttore Sallusti: una proposta che evita il carcere e prevede l'introduzione anche nel nostro ordinamento di pene

alternative. Non si fa il carcere perché credo che, parlando di reclusione per questo reato, ci rendiamo ridicoli: alle soglie del 2013 mi sembra veramente un'esagerazione. Si andrà a fare lavori di pubblica utilità. Non capisco perché personaggi famosissimi, per aver bevuto mezza birra in più, vengono condannati a svolgere lavori di pubblica utilità, mentre una persona che diffama e viene riconosciuta colpevole in tutti i gradi di giudizio non possa pagare con una pena alternativa.

Vedremo se il problema è quello o se dietro a esso vi è il tentativo - lo dico così, e mi auguro sul serio di sbagliarmi, ma io ho avuto questa sensazione - per ciascuno di proteggere la sua clava. Ognuno qui dentro si sente legato a una clava e forse in cuor suo si rallegra se quella clava bastona il proprio avversario. Se vengono approvate le norme per come le abbiamo costruite ritengo che di questo si tratti; diventano utili a poter andare ognuno dal manovratore della nostra clava e dire: hai visto, tu utilizza la clava perché io sono riuscito a eliminare almeno la questione del carcere, che tra l'altro non ha mai fatto nessuno e non farebbe mai nessuno nel nostro Paese per questo tipo di reati.

Però, questa è la questione, e rispetto ad essa ci confronteremo anche nel merito degli emendamenti. Io continuo a suggerire ai miei amici relatori di ritirare il lavoro che hanno fatto. Per la verità lo sforzo è stato apprezzabile e anch'io ho avuto modo di apprezzare la loro voglia di riuscire ad arrivare ad un qualcosa di più compiuto. Nel tempo che è stato dato loro, il lavoro che hanno prodotto a mio avviso è insufficiente. Penso che nemmeno in Aula si possa migliorare il testo per come andrebbe migliorato, quindi ritengo sarebbe meglio tornare all'impostazione per cui si risolve il caso specifico, visto che dietro ad esso ormai si nasconde di tutto, e secondo me non è proprio il caso. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: APL-FLI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vimercati. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, anch'io vorrei rivendicare la scelta di discutere in Aula il provvedimento in esame. A me è capitato per caso di partecipare ai lavori della Commissione giustizia in sostituzione di un collega, e ho votato per non continuare l'esame in sede deliberante, perché ritengo, pur non essendo un esperto di giustizia (ma comunque mi occupo di *media*), che una legge di questa rilevanza meritasse la discussione in Aula e soprattutto un'attenzione più ampia da parte della pubblica opinione, e che si dovesse legiferare avendo addosso anche l'attenzione di questa.

Per questa scelta siamo stati aggrediti ed insultati da «il Giornale» e dal signor Sallusti, con tanto di foto quasi segnaletiche in pagina nazionale del quotidiano, quasi come una velata minaccia. Devo dire con amarezza che mi dispiace che dalla Presidenza del Senato non sia partita nessuna stigmatizzazione di questa aggressione da parte del signor Sallusti, il quale non è vittima di una situazione legata a un reato di opinione (ben ha detto il collega Morri che in Italia non vige uno Stato di polizia), ma è stato riconosciuto colpevole in tre gradi di giudizio del reato di diffamazione, che è un reato - come tutti hanno qui segnalato - particolarmente odioso e particolarmente grave. Quindi credo si sia sbagliato a partire da questo caso per affrontare un tema molto importante come quello di rivedere le norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Certamente iniziare dal caso di una persona che usa spesso la penna come se fosse un manganello non è partire col piede giusto.

Ciò nondimeno sono convinto, come la generalità dei colleghi, che sia giusto eliminare la pena del carcere per il reato di diffamazione. Non è stato sostenuto solo in quest'Aula: anche il professor Zagrebelsky ieri ha autorevolmente dichiarato, riferendosi alla questione di cui stiamo parlando, che il carcere come misura normale è un fatto di inciviltà.

Detto questo, credo sia importante affrontare il merito delle questioni poste dal testo. Riconosco che vi è stato un grande lavoro da parte della Commissione giustizia, grande attenzione anche ai suggerimenti che sono venuti da tante parti. Però, prima di affrontare il merito della questione, ritengo sia importante sottolineare un punto che sta a cuore alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, la quale ci richiama all'importanza della Convenzione che è stata firmata anche dal nostro Paese, che all'articolo 10 tutela la libertà di espressione. La Corte di Strasburgo sottolinea un nesso stretto tra libertà di espressione e democrazia; per la Corte proprio la libertà del dibattito pubblico ha al cuore il concetto di società democratica, quindi fondata su un'opinione pubblica consapevole. Per questo la Corte di Strasburgo ritiene certamente importante punire eventuali casi di diffamazione, cercando quello che molti autorevoli costituzionalisti chiamano un bilanciamento tra interessi diversi. Pur sapendo attenzione a combattere con durezza il reato di diffamazione, penso che dobbiamo stare attenti proprio a questo aspetto, cioè a legiferare con misura perché si trovi un giusto bilanciamento tra il diritto di cronaca e i diritti della personalità.

Credo che il faro debba essere che l'equilibrio da ritrovare di tale bilanciamento va ottenuto usando come criterio guida l'interesse pubblico, cioè l'interesse pubblico di una notizia, ricordando sempre che nei regimi democratici la libertà di espressione si pone come la regola e ogni limitazione come eccezione.

Dobbiamo quindi limitare la libertà di espressione per i casi di cui stiamo parlando, ma ricordandoci che essa è valore fondativo della democrazia. Ecco, credo sia proprio questa la questione di fondo: questo disegno di legge non ha raggiunto a mio giudizio ancora un bilanciamento tra i diversi interessi.

Certo, sono stati fatti passi avanti rispetto al primo testo. Certo, sono stati ritirati alcuni emendamenti, come l'emendamento anti-Gabanelli, che è una vera e propria ossessione di alcuni colleghi del centrodestra. Tuttavia, nel complesso, il provvedimento non è a mio giudizio soddisfacente e così com'è, francamente, io non lo voterei.

Proprio nell'ambito del tema del bilanciamento, è importante lavorare su una maggiore proporzionalità tra le sanzioni. È stato inserito, se non ricordo male da parte del senatore Casson, un emendamento che cerca di collegare le sanzioni anche alla diffusione e alla dimensione geografica del giornale: è un passo avanti, ma credo non basti.

Come ha detto autorevolmente anche il senatore Li Gotti, abbiamo sanzioni eccessivamente alte, sanzioni che, così come sono previste, rischiano di avere un velato intendimento intimidatorio. Non va bene: le sanzioni devono essere un deterrente, ma non devono minacciare la libertà del giornalista nel momento in cui svolge inchieste importanti o vuole criticare il potere economico, politico e quant'altro.

Dobbiamo quindi trovare un punto di equilibrio rispetto alle sanzioni: che siano in grado certamente di combattere ed evitare la diffamazione, ma senza giungere a negare un diritto fondamentale, che è quello della libertà di espressione. Su questo credo si debba lavorare ed ho presentato, con i senatori Vita e Adamo, alcuni emendamenti che vanno in questa direzione.

Credo poi sia importante ragionare anche su altri aspetti. Mi soffermerò su una questione in particolare, che è quella relativa alla stampa *on line*. Ho presentato un emendamento perché nella nostra legislazione non è chiaro cosa significhi stampa *on line* o testate giornalistiche *on line*. Infatti, una cosa sono le versioni digitali di giornali che si trovano regolarmente in edicola, come il «Corriere della Sera» o «la Repubblica», oppure versioni *on line* di giornali che sono sulle televisioni principali, come «TG1» o «TG7», altra cosa sono invece i giornali che sono nati e vivono sullo spazio virtuale della Rete, che hanno tutt'altra dimensione e ai quali dobbiamo guardare con una attenzione specifica, in quanto elementi nuovi di pluralismo del nostro Paese che vanno coltivati e non minacciati. Bisogna quindi ragionare se le sanzioni che abbiamo previsto sono idonee per combattere eventuali reati di questo tipo di giornali.

Vi è poi la questione, tutt'altro che scontata, dei *blog*. Oggi sui giornali *on line* recano, oltre alla parte delle notizie, una parte che riguarda i *blog*. Sono tantissimi i *blog* presenti sui siti de «Il Fatto Quotidiano» o de «l'Unità», e ci sono addirittura nuovi prodotti editoriali come «Huffington Post», che rappresentano un insieme di *blog*.

Come ci comportiamo con questo tipo di contenuti editoriali? È evidente che in questo caso i vecchi criteri e le vecchie regole non funzionano. Pertanto, chiedo che venga espunta questa parte dal provvedimento, non perché non si vogliono colpire eventuali diffamazioni di un *blog*, ma perché ciò richiede un supplemento di approfondimento e misure specifiche per giungere a colpire eventuali reati. Ricordo che un contenuto diffamatorio può essere caricato in Corea, in Giappone, a Singapore o in California. Non è così semplice fare quanto è stato qui scritto, cioè chiedere ai motori di ricerca di rimuovere quel contenuto: ripeto, la questione non è così semplice, e va approfondita sul piano legislativo. Magari sono necessari interventi molto più complessi di quelli che si possono immaginare.

Da questo punto di vista, chiedo che si riveda la norma. Probabilmente è necessario che il provvedimento torni all'esame della 2^a Commissione permanente, perché le questioni aperte sono molte. Non possiamo immaginare di concludere oggi pomeriggio o al massimo domani mattina con il voto. Ripeto che le questioni aperte sono molte: quindi, si deve restringere la discussione solo ed esclusivamente alla questione del carcere per i giornalisti oppure, se vogliamo fare un provvedimento così complesso, si deve riportare il disegno di legge in Commissione, per prenderci il tempo necessario ad approfondire tutti i temi.

Lo stesso discorso vale per la questione del diritto all'oblio e per le norme relative ai *blog*.

Concludo, signor Presidente, chiedendo che il provvedimento torni all'esame della 2^a Commissione per approfondire le varie tematiche e giungere all'obiettivo di un giusto bilanciamento tra tutela degli eventuali diffamati e tutela della libertà di informazione. Non faremmo una buona legge se al

termine di questo percorso non trovassimo tale bilanciamento, che allineerebbe l'Italia alle migliori esperienze delle democrazie liberali d'Europa, a cui - a mio avviso - dobbiamo guardare per legiferare bene anche nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una «Casta sull'orlo di una crisi di nervi». Solo così si può spiegare quanto la lettura dei giornali dell'ultima settimana ci consegna ormai quotidianamente, da quando è in discussione il disegno di legge che il Senato sta per votare: iperboli, drammatizzazioni e la suggestione dei consueti luoghi comuni, soprattutto sciocchezze, a fare da velo alle solite sfrontate bugie.

La Casta - la vera Casta! - che è quella dei giornalisti, così reagisce ad un'iniziativa legislativa che sembrerebbe avere il torto, eliminando il rischio della galera, di non assicurare tuttavia a chi ne fa parte l'impunità totale, il diritto di offendere, di deridere, di ferire, con la sola prospettiva di una modesta multa: un buffetto, a fronte di danni a volte tanto difficilmente dimostrabili, quanto palesemente rilevanti.

Il tutto avviene attraverso l'ennesimo esercizio di disinformazione dei cittadini, che ormai da tempo sembra costituire il piano inclinato su cui tende a scivolare una delle professioni che è stata un tempo tra le più nobili conosciute.

A leggere infatti quanto riportano giornalisti, opinionisti e (da ultimo) anche avvocati «del ramo», sembrerebbe che qui in Senato si stia consumando un esercizio liberticida nei confronti della stampa e si stia cercando il sistema per conculcare il libero esercizio del diritto all'espressione dell'opinione.

Sappiamo bene che non è vero. Il Senato non sta consumando vendette (come taluno ha scritto, dandosi da sé la cifra di se stesso), non sta mettendo il bavaglio a nessuna stampa (compresa quella animata da una singolare furia devastatrice anche di quanto di meglio questo nostro non fortunato Paese è in grado di produrre), non si sta occupando di *blog* e di «cinguettii» (perché altre sono le norme eventualmente applicabili, ove uno voglia), ma sta semplicemente e nuovamente affrontando il tema della diffamazione.

Si sta occupando, cioè, di quel reato che compie il giornalista (o il direttore) allorché, per dolo o per grave ed inescusabile incuria nel controllo della veridicità di quanto pubblica, getta discredito su una persona, fisica o giuridica che sia, ovvero su un'organizzazione di più persone o che altro, a fronte, beninteso, di un preciso, più o meno rilevante o più o meno precalcolato tornaconto economico, che comunque sempre sussiste, anche ove ricorra il più che diffuso caso della «diffamazione per cialtroneria».

Si discute quindi di diffamazione per dolo, per grave colpa o, semplicemente, per cialtroneria, con un saldo finale, che è tuttavia sempre lo stesso: gettare discredito, attentare all'onorabilità della persona, aggredire e avvilire, ferire quel patrimonio della stessa che, in primo luogo proprio nella Carta costituzionale, trova la sua protezione. Ed è un reato di particolare odiosità, non solo per il fatto di avere ormai, quale principale caratteristica, quella dell'indelebilità (grazie alle nuove tecnologie, che trasferiscono sulla pietra digitale quanto è sulla carta; una volta un giornale durava il tempo necessario a passare dall'edicola al fruttivendolo, per avvolgervi i carciofi, ora non più), ma anche per il fatto che le forze in campo sono fisiologicamente di incolmabile disparità. Il giornalista, infatti, spiega la sua azione diffamatoria raggiungendo in termini istantanei centinaia di migliaia di persone (anche più se la diffamazione è televisiva), cui comunica la notizia screditante.

La persona che è parte offesa da tale azione screditante può invece al più balbettare la propria difesa nell'ambito ristretto di poche persone, ovvero, se le va bene, ritenersi soddisfatta per una succinta rettifica relegata tra le «lettere al direttore» (la pagina più flessibile che esista, pronta a farsi minima nei giorni di buon gettito pubblicitario, disposta ad allagarsi a dismisura per coprire i difetti di *performance* di chi è addetto alla raccolta), con il concreto pericolo di vedersi aggiunta in calce una chiosa, il più delle volte ringhiosa (per via della costrizione ad ammettere il fallo commesso), che costituisce l'irrisione finale: diffamazione con diritto di replica, ma con beneficio (per il diffamante) dell'ultima parola.

Di questo sta discutendo il Senato e su questo sta modificando una legge che ormai da tempo mostra il segno dei suoi oltre sessant'anni di vigenza e che già nel 2005, nel corso della XIV legislatura, era stata oggetto di approfondimenti.

La Commissione giustizia ha licenziato il testo che verrà oggi votato e che costituisce, in parte, la somma di molti interventi emendativi proposti da più parti, con un risultato finale che può essere condiviso solo a condizione di individuare quale massimo pregio quello di aver smosso le acque.

Non sempre, non obbligatoriamente, una serie di bei mobili costituiscono un bell'arredamento e forse è questo il caso del testo che il Senato voterà, ma, come detto, esso ben venga.

I relatori, cui si deve la stesura finale del provvedimento, hanno introdotto cospicue modifiche aggiuntive ad un intervento legislativo che, per la verità, ben si contraddistingueva per la sua semplicità. Hanno invece introdotto una sola modifica correttiva, a mia opinione assolutamente non condivisibile, che è quella apportata all'articolo 12 con la soppressione della previsione della riparazione pecuniaria. Non solo non è condivisibile la soppressione in sé, ma è davvero danza del gambero quella operata prevedendo la soppressione dell'importo minimo della riparazione, che considero fosse una felice intuizione del testo Chiti-Gasparri; una felice intuizione che interpretava in maniera correttamente realistica la difficoltà oggettiva in cui versa chi è vittima dei fenomeni di diffamazione. Si dice che la calunnia sia un venticello. Se davvero è così, occorre ricordare che la diffamazione può, viceversa, essere un vero proprio tornado per chi ne è destinatario e ben si sa che dai tornadi non è affatto facile tornare indenni.

Tra tutti coloro che hanno scritto sull'argomento (viene quasi il dubbio che l'obbiettivo reale fosse quello di intimidire) si è in particolare distinto uno dei giornalisti cui il quotidiano «la Repubblica» (continuo, malgrado questo, a pensare che sia il giornale meglio fatto) prosegue sorprendentemente ad affidare il ruolo dell'opinionista. Poche idee e ben confuse. La principale è quella d'apertura, in cui - conoscendomi evidentemente bene! - mi dà del "protervo" per aver immaginato che all'impresa giornalistica debba applicarsi la legge dello Stato (dello Stato, si badi bene) che si occupa della responsabilità amministrativa della persona giuridica. Secondo il giornalista, in tutta evidenza, all'industria dei biscotti si applica, mentre a quella dei giornali no. Già, casta mica per niente!

Stiamo in verità parlando del nulla, giacché i relatori hanno giudicato evidentemente ardita la proposta e la stessa non è dunque contenuta nel «testo riepilogo», ma davvero non può nascondersi la sorpresa di fronte a certe singolarità.

Il decreto legislativo n. 231 del 2001, che dispone in ordine alla responsabilità amministrativa della persona giuridica, è figlio della legge n. 300 del 2000 di «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea», che riguarda: la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri; la delega - per l'appunto - al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Dunque, una norma europea (ma si sa che l'Europa a volte piace, a volte no. Come i trattati: si firmano sempre, ma a volte si applicano, a volte no) che sostanzialmente dice che, quando viene commesso un reato da chi a vario titolo partecipa all'attività di un'impresa, e gli effetti di tale reato sono nell'interesse o in vantaggio della stessa (e solo in questo caso), allora l'impresa ne risponde direttamente e autonomamente e viene condannata ad una sanzione pecuniaria che si attua con il pagamento di una cosa che si chiama "quote". Dice ancora la legge che la detta sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000 (lo dice la legge, non il protervo sottoscritto) e che l'importo minimo di una quota è di euro 258.

Aggiunge infine, sempre la legge (che è fatta assai bene, nemmeno sembra provenire da un modello europeo), che l'impresa è condannata solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Già non è poco, ma la stessa aggiunge anche che l'impresa nemmeno è condannata «se ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi», un modello - così è precisato - che deve naturalmente essere proporzionato alla dimensione e pertinente al tipo dell'impresa.

Quindi si tranquillizzi il giornalista: nessuna ispezione per legge nei suoi cassetti e nei suoi *computer*. Informazioni segrete, e note spese, possono senz'altro dirsi al sicuro.

Ma qual è in definitiva la proposta che ha così scandalizzato (o forse preoccupato) il giornalista? Diceva l'emendamento che l'impresa giornalistica a vantaggio della quale è commesso il reato subisce una sanzione fino a 500 quote, vale a dire da 25.000 a 125.000 euro (così come è nella maggior parte degli ulteriori casi, anche di minore offensività, catalogati dall'articolo 24 della legge). Da 25.000 a 125.000 euro: nulla, nel caso specifico, per l'ingegner De Benedetti (a maggior ragione dopo gli ancora recenti «incassi giudiziari»), e dunque davvero una difesa incomprensibile la sua (del giornalista), e forse un po' squalificante.

Ancor di più se si va a leggere oltre, nell'articolo pubblicato, anche se, ad onor del vero, occorre ammettere che è stata miracolosamente colta "l'allegria" del collega, senatore Casson, nell'incassare (e spendere) le somme destinate a risarcirlo per le diffamazioni subite. Ma senza che

tuttavia ciò bilanci la rancorosa *verve* di chi di tale termine fa uso nei confronti d'altri, essendone, invece, il solo detentore. Povero Merlo!

Non compare nel testo votato in Commissione, così mi è sembrato di aver visto, la previsione del «senza commento» nel miracoloso caso della sollecita pubblicazione di una rettifica. Un errore, un errore significativo, che rischia di mortificare una costruzione (quella della rettifica) che potrebbe davvero costituire l'onorevole e civile via d'uscita nel caso di una disonorevole ed incivile evenienza, qual è quella della diffamazione a mezzo stampa.

Sarei curioso di conoscere l'opinione, sul punto, del collega presidente D'Alia, destinatario - proprio nei giorni scorsi - di un'aggressione a freddo (chissà se casuale e disinteressata?) da parte di un quotidiano una volta assai autorevole, cui ha avuto l'ingenua puntigliosità di voler replicare rappresentando fatti oggettivi, con il non felice risultato di incassare un ulteriore «gancio al mento», senza possibilità di ulteriore replica, come prima si diceva.

Altra proposta che non ha trovato spazio nel testo dei relatori, ma che ha in compenso suscitato animata discussione, è quella riguardante la nullità dei patti con cui l'editore assume su di sé tutte le conseguenze della condanna per diffamazione lasciandone esente il colpevole (sanzioni, multe, e risarcimento del danno, al di là della previsione già contenuta nell'articolo 11 della legge).

La giornalista che produce e conduce una ficcante trasmissione televisiva d'inchiesta se l'è sentita a sé dedicata, forse per via delle polemiche e delle proteste di casta che a suo tempo suscitò la breve resistenza di un buon direttore generale della RAI, a fronte della richiesta che veniva reiterata di nuovamente assicurarle tale beneficio in sede di rinnovo del contratto.

Ho letto che la giornalista assicurava di aver in precedenza causato solo un risarcimento da soli 30.000 euro (se così effettivamente fosse, davvero non capisco perché non pagare direttamente, a fronte di un *cachet* che immagino compatibile, e chiuderla lì) e giustificava in ogni caso la necessità di un tale accordo non avendo modo di sostenere il costo degli avvocati.

Dunque, i cittadini eventualmente diffamati i soldi per gli avvocati devono trovarseli; chi invece la diffamazione l'ha consumata e procurata ha chi i soldi glieli trova (nel caso in questione, i contribuenti). E già, la Casta!

Ma la questione non è in verità questa, ovvero non è solo questa. L'emendamento, non coltivato ed abbandonato prima ancora che se ne cominciasse a discutere (non già per riconsiderazione della sua opportunità, ma assai più semplicemente una volta che si è compreso con quale metodo sarebbe stata condotta la costruzione del testo), è stato poi fatto proprio (in formula integrata ad altra previsione) dal senatore Caliendo ed è stato quindi liquidato come norma anti-Gabanelli.

Sennonché né la giornalista né - ahimè! - il presidente Berselli, relatore del provvedimento (a leggere un'intervista a lui attribuita), hanno in realtà compreso l'ulteriore portata e il significato, peraltro assolutamente principale, dello stesso: in sostanza, che la storia era tutta un'altra.

Forse va ricordato che esiste un'area del Paese, che non è la migliore, o piuttosto - per più correttamente dire - un contesto, che non è il migliore, diffuso in un'area del Paese, che potrebbe invece avere tutti i numeri per esserlo senz'altro, dove chi commette un reato è manlevato e garantito «per contratto» da chi ne trae il reale beneficio. Il che vuol dire che non è quindi una gran novità quella pubblicamente reclamata da un avvocato che di questo si occupa come «prassi consolidata» nell'editoria. Non è una gran novità e senz'altro una novità non edificante.

Va ancora premesso che la nullità di cui parla l'emendamento è un'eccezione. Si dice, infatti, «eccezione di nullità». Ciò vuol dire che, per dispiegare i propri concreti effetti, deve essere sollevata da chi ne ha interesse.

L'emendamento nulla dunque può - e questo, chi l'ha proposto, ben lo sa già da ora - nei confronti di chi intende aggirare la norma che contiene, nei confronti dunque di quel giornalista e di quell'editore che effettivamente stipulano quel patto e che poi anche lo onorano, facendo a meno di invocarne, né l'uno né l'altro, la nullità che ha in sé.

Che problema c'è? Di gente che infrange la legge ce n'è in abbondanza e senz'altro può reggere il patto che è a ciò funzionale. Resta solo riservata alla sfera della valutazione etica ogni considerazione in ordine alla cifra da attribuire a due soggetti (giornalista ed editore) che si accordano per il caso che sia commesso un delitto. Non dobbiamo infatti mai dimenticarci che la diffamazione non è - come forse qualcuno crede, o come a qualcuno piace credere - un incidente di percorso professionale, quasi una volta o l'altra inevitabile. È invece, a tutto titolo, un delitto con tanto di colpevole e con tanto di vittima.

Ma lasciamo perdere il caso della giornalista che si è ritenuta destinataria della norma. Nessuno le è ostile, tantomeno io, anzi. Immaginiamo invece un altro scenario, tutt'affatto diverso, per controllare come potrebbe impattare una norma come quella che era stata ipotizzata.

Una rivista, anzi due - per fare solo un esempio - che una volta si sarebbero chiamate "nazional-popolari", si trovano ad avere la disponibilità (remunerata con fior di quattrini per mano del relativo editore) di una serie di fotografie carpite illegalmente, come quelle del povero corpo di uno statista crivellato di proiettili, oppure - per venire ad un'attualità assai più attuale e soprattutto assai meno dolorosa - come quelle del seno di una giovane donna, moglie del figlio di una signora molto anziana, e molto ma molto conosciuta. Si tratta di fotografie riprese con un potente teleobiettivo a distanza di un chilometro, fuori dalla vista, mentre la giovane donna e il suo seno sono tranquillamente a casa loro, e quindi sono foto illegali.

Che cosa fa l'editore? È assai semplice. Si fa due conti e calcola l'ammontare presumibile delle sanzioni e del risarcimento (esclusa l'ipotesi della condanna al pagamento di quote per responsabilità amministrativa, grazie allo sdegno, forse peloso, del giornalista di «la Repubblica»). Procedo quindi a commisurare il risultato con l'altrettanto presumibile maggiore incasso della rivista, derivante anche dalla pubblicità - si sa che gli editori sui *forecast* finanziari sono per lo più abili - e conclude che conviene certamente chiamare il vivace direttore della rivista e dirgli: «Non preoccuparti. Tu pubblica. Ti condanneranno, ma risponderemo noi di ogni onere». Ogni riferimento a specifici seni di giovani donne è del tutto casuale.

Ebbene, come fa il vivace direttore ad opporsi? Come fa a dire che il cinico conto economico non tiene conto, non apprezza la sofferenza, l'avvilimento, il dolore che la condotta delittuosa - le foto prima e la loro pubblicazione dopo - può procurare in capo alla persona o ai suoi familiari, a persone del tutto incolpevoli? Come fa a dire che lui non ci sta? Come fa a dire che è un professionista libero e perbene? Come fa a dirlo, se ha addirittura firmato un valido accordo che si articola proprio sull'eventualità descritta? Al contrario, certo che facilmente potrebbe, se ci fosse un precetto preciso di legge, frutto di una volontà collettivamente e democraticamente decisa.

Non è dunque venuto in mente al presidente Berselli e alla giornalista di «Report» che la proposta, lungi dall'essere "anti-Gabanelli", doveva essere invece intesa come il tentativo d'aiuto al recupero di una dignità professionale, forse oggi in un certo senso compromessa? Ma ciascuno - questo resta certo, e tale deve restare - ha tutto il diritto di vederla e di dirla a modo suo, compreso Alessandro Manzoni, con il suo *omnia munda mundis*, senza nutrire per l'appunto rancore nei confronti di chi ha idee diverse e senza denigrare e diffamare. Che sia poi questa la democrazia? Più libertà e meno casta?

Sono dell'opinione che il testo varato dal vice presidente Chiti e dal presidente Gasparri fosse - come prima già dicevo - assai più efficace in ragione della sua semplicità: al più, meritevole di qualche altrettanto semplice e diretto complemento, con il fine di una più diffusa modernizzazione della legge del 1948.

Ciò non toglie che voterò senz'altro il testo proposto dalla Commissione, con la proposizione di tre soli emendamenti - quello che non piace al giornalista di «la Repubblica»; quello del "senza commento", che dovrebbe piacere al presidente D'Alia, ed un terzo, tanto minimo, quanto decisivo nella sua portata - giacché è chiaro come in talune occasioni - questa mi sembra una di quelle - non è proprio utile insistere.

Ho terminato, signor Presidente; le chiedo solo di farmi aggiungere, telegraficamente, una cosa cui tengo davvero molto. Ho ascoltato oggi interventi anche di taglio assai diverso. Il senatore Vita si è dichiarato "dissonante", ma il suo punto di vista, come quello di altri, pur da me assai poco condiviso, non è certo isolato. Sono tutti interventi però accomunati dalla qualità comune del coraggio e della libertà di dire.

Sono onorato, signor Presidente, del fatto che ancora una volta, oggi, mi sia consentito di intervenire in un Senato libero in maniera libera. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

**820ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2012
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi della vice presidente BONINO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 16,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, chiedo scusa, anche a nome della correlatrice, senatrice Della Monica, e del rappresentante del Governo, sottosegretario Gullo; abbiamo ricevuto in ritardo il fascicolo degli emendamenti, li abbiamo dovuti esaminare e valutare e abbiamo dovuto esprimere i nostri pareri in via preventiva. Per questa ragione abbiamo dovuto ritardare per qualche minuto.

Abbiamo apprezzato il dibattito che si è svolto questa mattina e all'inizio del pomeriggio, in cui si è potuto constatare come su alcune questioni ci siano delle valutazioni e delle sensibilità diverse, che attraversano peraltro i Gruppi parlamentari. Su questa materia non abbiamo assistito, in Commissione prima e in Aula poi, ad una divisione tra Gruppi politici, ma a diverse valutazioni e diverse proposte che provenivano e provengono dall'interno dei medesimi Gruppi.

Avevamo cercato con la senatrice Della Monica di trovare in Commissione un punto d'incontro e di mediazione per risolvere con le maggioranze più vaste i vari problemi e abbiamo licenziato per l'Aula un testo che - ripeto - ci sembra il migliore possibile date le condizioni di partenza.

Poiché non era allora un testo blindato, non è parimenti blindato in Aula. Su alcune questioni, su cui noi abbiamo registrato delle posizioni legittimamente diverse, ma parimenti meritevoli di un'attenta riflessione, anticipo che sia io che la correlatrice, senatrice Della Monica ci rimetteremo alle decisioni dell'Aula, che è sovrana. Non imporremo determinate soluzioni preconcelte perché abbiamo rispetto per questo ramo del Parlamento e per il Parlamento in genere. Abbiamo compreso, allo stesso tempo, come da parte dei vari presentatori ci fossero delle ragioni obiettive che le avevano determinate.

Ringraziamo ancora i senatori per il contributo che ci hanno dato e per quello che daranno per l'approvazione rapida di questo disegno di legge, che è stato ampiamente discusso ed esaminato, prima presso la Commissione giustizia e poi in Aula.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al sottosegretario Gullo per la presenza continua che ha garantito nel corso dei lavori della Commissione e anche in queste ore per cercare di concordare dei pareri conformi sui tanti emendamenti, che sono oltre 130, che sono stati presentati a quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, voglio associarmi alle parole del presidente Berselli. Vorrei far presente che se noi non eravamo in Aula per la verifica del numero legale è perché in quel momento ci era stato recapitato il fascicolo ed eravamo chiusi, assieme al Sottosegretario, nella stanza del presidente Berselli ad esaminare gli emendamenti.

Anch'io voglio ringraziare tutti i colleghi intervenuti, dando atto che vi sono posizioni contrastanti su alcuni punti che non sono stati sciolti nell'ambito della Commissione giustizia e che noi abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Aula, condividendo pienamente l'idea che si dovesse passare dalla sede deliberante alla sede referente.

Quindi, di fronte a posizioni di contrasto che tuttora persistono, concordo anch'io con la necessità di rimetterci all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BONFRISCO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.500, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che ho presentato, sia all'articolo 1 che ai successivi articoli.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, illustro gli emendamenti presentati all'articolo 1, in particolare quelli che si riferiscono all'estensione alle testate giornalistiche diffuse in via telematica della normativa che stiamo esaminando. Faccio presente che la definizione delle testate giornalistiche *on line* è contenuta nella legge n. 62 del 2001, ove all'articolo 1, comma 1, si dice: «Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi

compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (...)).

Il comma 3 dell'articolo 1 recita: «Al prodotto editoriale» - definito appunto al comma 1 dell'articolo 1 - «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (la legge sulla stampa). «Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge (...))» (quella sulla stampa).

Noi abbiamo quindi l'individuazione del prodotto editoriale telematico ai fini ben specifici delle norme per i contributi concessi all'editoria, e non oltre. La Corte suprema di cassazione sul punto è intervenuta con una recentissima sentenza, la n. 1310 del 10 maggio 2012, depositata il 13 giugno 2012 (prego i colleghi di fare attenzione perché questo è un punto delicatissimo), stabilendo che: «Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività».

Ancora: «La normativa di cui alla legge 7 marzo 2001 n. 62 (...))» - quella che individua le testate giornalistiche *on line* e che vi ho letto poc'anzi - «ha introdotto la registrazione dei giornali *on line* soltanto» - sottolineo: soltanto - «per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria».

Inoltre: «detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione, di cui all'articolo 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizi intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

Prosegue: «L'estensione dell'obbligo di registrazione costituisce (...) interpretazione analogica in "*malam partem*", non consentita ai sensi dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione».

La fattispecie di cui si occupava la Corte di cassazione era quella di un giornale diffuso per via telematica che non aveva adempiuto agli obblighi di registrazione. La Corte di cassazione ha detto che non è tenuto all'obbligo di registrazione. Noi stiamo inserendo questa normativa, invece, per le testate giornalistiche telematiche che non hanno ancora avuto una loro definizione perché l'unica definizione è quella della legge del 2001 che ritiene che questa normativa, la legge sulla stampa, si applichi solo ai fini del contributo per l'editoria e non per altro.

È una materia così delicata che non si può inserire la medesima disciplina del giornale in formato cartaceo per il giornale diffuso telematicamente, senza riuscire ad individuare i caratteri di differenziazione, ma utilizzando una normativa che serve ad altri scopi e che la Corte di cassazione dice che non si può estendere al di là dello scopo previsto dalla legge in quanto si tratterebbe di interpretazione *in malam partem* non consentita dall'articolo 25 della Costituzione. È un avvertimento che ci viene dal giudice di legittimità e dalla lettura delle norme.

Il giornale telematico è interattivo, nel senso che poi si scaricano sui *blog* o sulle testate telematiche commenti, anche diffamatori, di migliaia di altre persone. Non si può prevedere per esso la medesima disciplina che vige per il giornale cartaceo, dove il prodotto giornalistico è filtrato da un direttore responsabile, cosa che invece può non avvenire nel giornale telematico, perché la legge non lo prevede.

Non si può prevedere la medesima disciplina in vigore per il giornale in formato cartaceo, per i siti informatici, i giornali telematici, che non hanno un direttore, perché non è previsto dalla legge, per cui dovrebbe applicarsi la sanzione che può arrivare sino a 200.000 euro, si dovrebbe obbligare qualcuno a fare qualcosa, un qualcuno che non esiste, e non è previsto dalla legge, che deve rispondere delle eventuali diffamazione che vengono digitate sul sito telematico ad opera di migliaia di altre persone. Non è la medesima cosa.

È una materia così delicata che non si possono assemblare le due fattispecie. Noi possiamo affrontare il tema della disciplina giuridica delle testate giornalistiche telematiche, ma dobbiamo farlo attraverso uno studio approfondito, perché così mettendo insieme due prodotti totalmente diversi noi determiniamo un onere, a carico di un soggetto non indefinito, ma comunque la testata, aggredibile con sanzioni pesantissime, frutto dell'iniziativa di migliaia di altre persone. Come farebbe il direttore o comunque il responsabile a controllare tutto ciò che viene scritto, andando a ritroso nel tempo in migliaia e migliaia di messaggi, e prevedere di pubblicare la rettifica ad un messaggio che dovrebbe ricercare in questa sua memoria infinita? Ma come farebbe?

Bisogna regolamentare la materia, ma non in questo modo. In questo modo, infatti, abbiamo soltanto fatto un'estensione della normativa esistente alle testate telematiche, immaginando che già esista un direttore responsabile non previsto dalla legge e prevedendo sanzioni.

Nel momento in cui il responsabile di una testata telematica dovesse rispondere a tutte le diffamazioni che dovessero essere scaricate sul sito ad opera di terzi, la sua attività sarebbe paralizzata. Sarebbe impossibile dare risposte concrete e ossequiose della legge e ciò significherebbe, di conseguenza, una preclusione all'attività, che deve essere, sì, disciplinata, ma non attraverso sanzioni che comporterebbero la chiusura dei siti. Dinanzi alla impossibilità di gestire un sito interattivo, si sarebbe costretti alla chiusura, e ciò costituirebbe una limitazione alla libertà di circolazione delle opinioni e delle idee.

Ecco perché noi, con i nostri emendamenti, chiediamo che sia espunto qualsiasi riferimento alle testate giornalistiche diffuse per via telematica. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, il senatore Li Gotti - che vorrei mi ascoltasse - ha posto una questione corretta sotto il profilo del decreto legislativo n. 196 del 2003, che riguarda la registrazione. Certamente pone un problema che dovremo risolvere in merito all'articolo 9.

L'articolo 8 della legge sulla stampa, invece, riguarda solo l'obbligo di rettifica per i giornali telematici, che hanno, indipendentemente dalla registrazione, l'obbligo di rispettare l'articolo 2 della legge sulla stampa, che impone di indicare il luogo e la data di pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario, del direttore e del vice direttore responsabile.

Tutto il discorso del senatore Li Gotti assume un diverso rilievo. Sull'articolo 1 non mi trova d'accordo, perché si tratta solo dell'obbligo di rettifica, ed esistono giornali che hanno un direttore responsabile ben identificato e tutte le altre caratteristiche; un altro discorso si può fare in merito all'osservazione sollevata sulla sentenza di condanna, perché probabilmente dobbiamo tenere fuori i reati a mezzo stampa. Ma non vedo perché non sia possibile confermare l'obbligo di rettifica, visto che abbiamo tutti gli elementi per poter individuare i responsabili.

VITA (PD). Signora Presidente, illustro alcuni emendamenti. Il primo nell'ordine è l'emendamento 1.500, ma ce ne sono altri omologhi.

Mi ricollego al tema descritto con attenzione dal collega Li Gotti, su cui è intervenuto anche il senatore Caliendo. Questo è uno dei punti cardine del provvedimento che qui si sta discutendo, quindi ritengo che meriti qualche approfondimento.

Non possiamo omologare la Rete, nelle sue varie espressioni, alla tradizione che ha definito il prodotto editoriale nella nostra normativa, sostanzialmente riprendendo la storia dei prodotti analogici, ossia la stampa e, in seguito, i mezzi radiotelevisivi, introdotti in una stagione in cui l'era digitale ancora non era immaginata. Sull'argomento vi è anche una notevole giurisprudenza. Da ultimo, vi è la sentenza della Corte di cassazione n. 23230 del 10 maggio 2012, riportata tra i materiali prodotti dalla Commissione, nella quale i giudici, dopo sei anni di processo proprio su una questione inerente alla Rete, dicono chiaramente che le norme penali contenute nella legge n. 47 del 1948 non sono applicabili all'*on line*. Vi è anche uno stralcio a disposizione, credo, di tutti noi. Perché non sono applicabili?

Questo punto va chiarito una volta per tutte, perché ho sentito diversi interventi di colleghe e colleghi che hanno fatto riferimento a tale aspetto. Il motivo non è perché la Rete non debba essere sottoposta alla normativa: non esistono luoghi estranei alla normativa, tant'è vero che vi è una casistica molto frequente, per chi abbia attenzione a questi argomenti. Molte volte, per esempio, è successo che venga chiesta e ottenuta la rimozione di un *post* su un argomento ritenuto contrario al vero o persino diffamatorio. Basta, tante volte, una lettera dell'avvocato su carta intestata per farlo rimuovere dal *blogger*, che vuole evitare di essere messo in una condizione processuale difficile. Spesso i *blogger* sono persone di modesto reddito, sennò forse farebbero altro.

La precisazione, se non vogliamo chiamarla rettifica per non riprendere un termine di un'altra storia, è già prevista e accade normalmente persino senza obblighi di legge. Basti guardare la Rete: se si scrive una cosa che non va bene, si chiede di scrivere la rettifica. Si fa così in Rete: si scrive che non è vero e si corregge quel dato. Su Wikipedia spesso è successo che qualcuno di noi ha corretto autonomamente un dato sbagliato, vi è una procedura per farlo. Poi si può anche agire in sede civile e penale contro l'eventuale diffamazione: valgono le norme del nostro codice per violazione della *privacy* o per ingiusta pubblicazione.

Insomma, vi sono già numerose opportunità. Quello che non si può fare e non si deve fare, ad avviso di tanti di noi, è l'equivalenza pura e semplice tra la normativa che attiene a un'altra cultura (quella analogica) e la normativa *in fieri*, che attiene al mondo digitale. Da ultimo, non più tardi di sabato scorso, nell'ambito dell'*Internet Governance Forum* italiano a Torino, il vice responsabile dell'UNESCO che si occupa di queste materie ammoniva un po' tutti a non ripercorrere la storia della cultura analogica quanto a normativa nell'era digitale. Dal 6 al 9 novembre vi è l'*Internet*

Governance Forum mondiale a Baku che, tra le altre questioni, discuterà anche di questo aspetto. È un problema che tanti Stati si stanno accuratamente ponendo. Per fare un esempio, anche nel dibattito dei due candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, il tema è presente, e anche lì non è stato risolto in modo definitivo. C'è, insomma, una grande discussione pubblica su come argomentare in modo nuovo la regolazione della Rete.

Il Parlamento - il Senato in questo caso - farebbe un grave torto a un dibattito internazionale in corso se, con una forzatura veramente sbagliata (non uso termini grossi come censura, che si potrebbero anche usare), si operasse un'equiparazione tra mondi che sono contigui, ma assai differenti nel tempo, nello spazio e nella velocità. Tra le altre cose, la Rete non ha né un tempo né uno spazio identificabili, quindi sarebbe persino una grida manzoniana quella di andare a cercare - come verrà poi in un altro punto del testo - il motore di ricerca.

Ecco allora che questi emendamenti sono finalizzati a togliere queste dizioni "diffuse in via telematica", non per immaginare - che so - una terra di nessuno, ma per invitare il legislatore a pensare a normative specifiche. Abbiamo anche immaginato un'ipotesi concreta nell'emendamento 1.500. Si troverà una scrittura che immagina esattamente una soluzione a questo riguardo, però rispettosa dell'autonomia della Rete e della sua specificità.

Quindi, inviterei davvero a tenere conto, rappresentante del Governo e colleghi relatori, di questo punto, che non è un capriccio di un'eccentrica cultura marginale: è un punto della modernità. Faremmo veramente un errore macroscopico a non tener conto di questo aspetto molto significativo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 tendono proprio ad escludere che in questa sede vengano regolati i quotidiani diffusi esclusivamente in via elettronica; mi riporto quindi a quanto è stato detto sia dal senatore Li Gotti, sia dal senatore Vita. Non avrei altro da aggiungere su questo aspetto: proprio essendo una materia estremamente complessa, chiedevo tempo affinché questo provvedimento venisse esaminato seriamente e non così in fretta, solo perché c'è da salvare qualcuno.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.400.

Premetto che credo che le circostanze in cui approviamo questo disegno di legge oggi, per dirla francamente, non siano proprio quelle giuste, perché non abbiamo avuto la serenità per affrontare un argomento del genere. La verità è che oggi l'Italia ha un nuovo martire e intorno a questo martire si creano disegni di legge *ad hoc* che devono essere approvati in tempi *record*: questo è il problema.

Ho presentato due emendamenti, uno dei quali all'articolo 1, quello che riguarda la risposta e le rettifiche. Il mio emendamento precisa che l'obbligo di rettifica imposto alle testate giornalistiche, comprese quelle *on line*, riguardi unicamente quelle registrate come tali, cioè iscritte al registro degli operatori di comunicazione, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249; deve essere cioè chiaro che la rettifica può essere imposta ad un organo d'informazione e non ad uno strumento, come qualunque sito *blog*, in cui si esercita pubblicamente la libertà di espressione e di pensiero. Ciò ovviamente non toglie che se in questi luoghi, alla stregua di qualunque luogo pubblico, si diffama qualcuno, si deve essere chiamati a rispondere della diffamazione.

In conclusione all'illustrazione dell'emendamento 1.400, rilevo che il testo approvato dalla Commissione è criticabile e non è stato raggiunto l'equilibrio che si sperava, in particolare proprio con riferimento alla disciplina Internet, che non sembra chiara ed equa: il testo è ambiguo e darà il diritto a rimuovere qualsiasi contenuto ritenuto offensivo dei propri dati personali. In nome della *privacy*, insomma, si rischia di soffocare la libertà di Internet. Il problema è che le multe hanno lo stesso importo a prescindere dal fatto che il sito sia o meno una testata giornalistica.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.202, riguardante l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 che, almeno a nostro parere, è uno dei punti cardine di questo provvedimento.

Questo articolo introduce un principio di civiltà, e credo che chiunque si sia occupato di politica abbia vissuto quella che viene ritenuta dalla vittima colpita dal comportamento descritto una sorta di ingiustizia. Normalmente la notizia falsa - solitamente una qualche malefatta attribuita al politico di turno - è sparata in prima pagina sui giornali, per lasciare poi la rettifica, se va bene, nelle lettere al direttore, in caratteri microscopici, che nessuno riesce a vedere. Questo articolo pone dunque un principio che credo sia assolutamente civile: tu mi hai danneggiato con una certa evidenza e quindi

sei tenuto, nel caso in cui appunto la notizia sia falsa, a pubblicare la mia smentita esattamente con la stessa evidenza. Mi pare che sia un tema di grandissima equità.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8, secondo la formulazione proposta in questa novella, dovrebbe però terminare: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». Chi lo stabilisce? Lo stabilisce a quel punto il direttore del giornale e quindi, di fatto, si offre - credo in buona fede - una scappatoia al direttore in malafede - non so voi, colleghi, ma io personalmente nel corso della mia ormai lunga carriera politica ne ho incontrati tanti - che, aggrappandosi a questa scusa, non pubblica un bel niente. Potrei citare dei casi concreti che mi sono capitati, ma non sto qui a tediarvi.

Credo, oltretutto, che questa norma sia ultronea perché è chiaro che, nel momento in cui si pubblica una smentita che ha contenuti di rilevanza penale, che possono costituire a loro volta diffamazione nei confronti del giornale, insulti o oltraggio, si ricade nella fattispecie di questa legge e, quindi, sotto la mannaia delle misure che questa legge prevede. A quel punto, il giornale avrebbe dunque tutti gli strumenti per potersi rivalere contro chi, approfittando della norma, con una certa evidenza faccia dichiarazioni sul giornale che integrano ipotesi di diffamazione, oltraggio o insulto.

Noi della Lega Nord raccomandiamo che questo periodo del comma 1 venga dunque eliminato, perché in questo modo la norma è molto più chiara: non lascia libertà di interpretazione ai giornali stessi ed oltretutto - lo ripeto - non dà comunque una difesa all'autore della rettifica, perché è evidentemente tenuto ad esprimerla in termini corretti, non oltraggiosi e non falsi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CASSON (PD). Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti, ma mi limiterò ad evidenziare soltanto quattro punti che ritengo fondamentali: il primo concerne la rettifica; il secondo, le querele e liti temerarie; il terzo, la limitazione della condanna alla pena pecuniaria ed infine, il quarto, l'istituto dell'interdizione del giornalista.

Per quanto riguarda il primo punto, sono d'accordo con la prima parte dell'intervento del senatore Castelli, quando dice che la norma concernente la rettifica è la norma cardine e davvero fondamentale dell'intera materia, perché bisogna dare la possibilità alla persona che si ritiene diffamata di chiedere una rettifica al giornale che ha pubblicato la notizia, secondo le indicazioni dell'articolo 8. Peraltro, bisogna anche considerare il fatto che, in talune situazioni, quando ci sono delle rettifiche, queste rettifiche possono contenere notizie palesemente false o possono essere eccessive rispetto al contenuto che si ritiene diffamatorio.

In questa ottica, ho presentato i tre emendamenti 1.506, 1.508 e 1.515 che, sostanzialmente, si rifanno al seguente concetto.

Con il primo emendamento, si vorrebbe recare modifiche alla parte finale del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, aggiungendo, dopo le parole: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», ulteriori precisazioni. Ritengo vada confermata questa impostazione perché non si può chiedere a un direttore di inserire un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ma va anche precisato che, se vengono comunicate notizie palesemente false (ad esempio, quando viene negata l'esistenza di una sentenza di condanna per corruzione o per furto o per rapina, e ciò è palesemente falso), non si capisce perché quella rettifica, palesemente falsa, debba essere accettata. E quindi ciò va precisato, con la sottolineatura dell'avverbio "palesemente".

L'ultimo periodo dell'emendamento 1.506 imporrebbe una corrispondenza quantitativa rispetto alla parte ritenuta lesiva, proprio perché in certe situazioni si può trattare di poche righe diffamatorie mentre, in altri casi, può trattarsi di una campagna diffamatoria molto estesa, anche da un punto di vista quantitativo. Bisogna quindi mantenere una corrispondenza e un equilibrio tra la parte ritenuta lesiva e quelli che sono gli intenti di rettifica.

Il secondo gruppo di emendamenti che voglio presentare è relativo alle cosiddette liti temerarie. In particolare, mi riferisco agli emendamenti 1.521 e 1.522, che fanno riferimento proprio al fatto che in tante o, comunque, in determinate situazioni vengono sporte e presentate querele o vengono promosse azioni civili assolutamente fuori da ogni grazia di Dio (mi si perdoni il termine), palesemente infondate, chiaramente intimidatorie e, per di più, con la richiesta di risarcimenti, in una sede o nell'altra, milionari (per cifre pari a 5 o anche 10 milioni di euro). È chiaro l'intento intimidatorio, che, in qualche caso, potrebbe essere accolto con evidente limitazione della libertà di stampa. Allora, questi due emendamenti intenderebbero proporre un intervento sul codice di procedura penale e uno sul codice di procedura civile, proprio per limitare le cosiddette liti temerarie.

L'emendamento 1.521 si inserisce all'articolo 427 del codice di procedura penale e recita che «se risulta la temerarietà della querela», quindi nel momento in cui risultasse evidente che nel presentare la querela vi era una provocazione e un effetto intimidatorio, anche per l'alta somma richiesta, nel caso in cui venga pronunciata sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, appunto in presenza di temerarietà «su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante» che, quindi, forse si guarderebbe bene dal presentare richieste assurde plurimilionarie.

Il successivo emendamento 1.522 ha la stessa logica, ma si adatta alle norme del codice di procedura civile, lì dove fa riferimento agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile per i casi di malafede o di colpa grave. Quindi quando qualcuno, ancora una volta con intento provocatorio e intimidatorio, presenta richieste assurde al giudice civile, ancora una volta, in questo caso in sede civile, l'attore, cioè colui che propone la causa civile, dovrebbe essere condannato, «oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino a un decimo della somma richiesta dall'attore». Voglio soltanto aggiungere, per quanto riguarda la parte processualistica penale, anticipando la possibile obiezione che la situazione è già prevista, che, in effetti, l'impostazione dell'articolo 427 del codice di procedura penale si presenta in maniera adeguata rispetto, soprattutto, ai reati di natura colposa e, quindi, a reati di lieve entità che sono puniti a querela di parte (tanto è vero che l'articolo parla di colpa grave nel presentare la querela). È ovvio che, essendo un reato di natura dolosa, la diffamazione non potrebbe rientrare in questa fattispecie; per questo ritengo che sia necessaria una norma *ad hoc* per queste situazioni.

Vorrei poi illustrare l'emendamento 1.529, che tende a ridurre l'ammontare della pena pecuniaria proprio per gli effetti che abbiamo visto e proprio perché, se la pena pecuniaria dovesse essere ridotta (come proponiamo e come propongono anche senatori di altri Gruppi) da 100.000 a 50.000 euro come sanzione penale, ripeto e sottolineo che potrebbe essere adeguata, anche perché a essa si dovrebbe aggiungere tutta la parte del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che dovrebbe essere poi valutato dal giudice. Ritengo pertanto che un dimezzamento di questa pena possa essere adeguato.

L'ultimo punto che vorrei trattare (emendamento 1.532) fa riferimento alla parte concernente l'interdizione dalla professione o comunque dall'attività giornalistica, un tema molto delicato su cui si è battagliato fin dall'inizio anche all'interno della Commissione giustizia. Ricordo infatti che in prima battuta ci era stato sottoposto un testo, che era andato avanti anche per le prime stesure presentate dai relatori, il quale parlava di un'interdizione perpetua, nei casi di recidiva, dalla professione o dall'attività di giornalista. Devo dire che quando, fin dal primo momento, abbiamo presentato emendamenti più di buonsenso, volti cioè a limitare o escludere completamente questa interdizione perpetua al di fuori del sistema ordinario del codice penale, in prima battuta ci è stato risposto con un diniego; a un certo punto, si è arrivati al testo che vediamo in questo momento, con una progressione dell'interdizione fino a un massimo di tre anni. Devo peraltro dire che, rivedendo la norma, c'è un'impostazione che certamente non è corretta e adeguata dal punto di vista tecnico.

Faccio una breve premessa e poi mi fermo. Ricordo che il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 che verrebbe modificato fa riferimento ai giornalisti e non ai direttori di giornali, perché parla letteralmente della condanna per il delitto di cui al comma 1 dell'articolo 13, che riguarda la diffamazione a mezzo stampa del giornalista. Se c'è un concorso nel reato, viene punito anche il direttore o il vice direttore, ma autonomamente il direttore viene punito per omesso controllo ai sensi dell'articolo 57 del codice penale; pertanto, il citato comma 4 non viene rivolto al direttore, ma esclusivamente al giornalista. Detto questo, c'è una situazione non adeguata, perché nel comma 4 si vorrebbe irrogare la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dall'attività giornalistica fin dalla prima condanna, e ciò pare francamente eccessivo: considero cioè veramente lesivo il voler arrivare all'interdizione fin dal primo momento, dalla prima condanna. Pertanto, l'emendamento 1.532 propone un adeguamento anche tecnico di questa norma, che ovviamente viene presentato, così come è, in via subordinata. C'è anche l'emendamento 1.531 del collega Vita che tende a sopprimere il comma 4 dell'articolo 13; ci sono varie proposte in questo senso, e questa è la modulazione che io propongo.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.207, che è una specificazione di quanto detto prima a proposito dell'osservazione fatta dal senatore Li Gotti. A mio avviso, con questa correzione che non fa riferimento a nessuna testata giornalistica, per quanto

riguarda l'obbligo di rettifica non ci possono essere dubbi, tanto più che comunque si tratta di una disciplina non imm modificabile e che con la nuova norma si va a introdurre l'obbligo di rettifica.

Signora Presidente, do per illustrati tutti gli altri emendamenti a firma del senatore Mugnai, di altri senatori e mia, mentre vorrei soffermarmi sulla questione appena sollevata dal senatore Casson, che vorrei mi ascoltasse, in relazione alla lite temeraria. Lei, senatore Casson, ha dato una lettura sbagliata dell'articolo 427 del codice di procedura penale, perché non è vero che si tratta di un reato colposo, ma si tratta di reati perseguibili a querela, indipendentemente dalla colpa. Nel 1 comma di quell'articolo si prescindeva dalla colpa del querelante e la Corte costituzionale è intervenuta due volte per affermare che la colpa va accertata. Anche al comma 3 si presuppone che vadano accertati i danni sia nella lite temeraria in civile, sia nella lite temeraria in penale.

Con il suo emendamento, lei dà per presupposto e predetermina quanto è il danno, indipendentemente dalla fattispecie concreta, il che è fuori dal sistema, in quanto il danno va accertato in concreto, in relazione alla singola situazione.

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492e 3509 (ore 17,38)

MALAN (PdL). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti ispirati sostanzialmente all'idea di fondo che la verità debba poter essere detta: su questa sono legittime le polemiche, le valutazioni anche molto pesanti e forti, ma le persone devono essere tutelate contro la menzogna. Devono essere tutelate le persone e devono essere tutelate le istituzioni. Capisco che questo non è un concetto molto raffinato dal punto di vista giuridico, ma ritengo che sia alla base della convivenza civile. Se regna la menzogna, la società è distrutta, è distrutta la politica, è distrutta l'informazione.

Pertanto, dobbiamo, da un lato, agire a tutela dei giornalisti che dicono la verità, che fanno inchieste magari scomode e che si fanno dei nemici e dobbiamo altresì agire contro, ad esempio, i politici e gli amministratori che si comportano in modo disonesto e, di conseguenza, difendere i giornalisti che questo denunciano; dall'altro lato, dobbiamo difendere coloro che si comportano in modo onesto cui vengono attribuiti fatti falsi, mezze verità che sono in realtà menzogne intere, cui vengono attribuiti addirittura fatti che costituiscono reato e che non di rado portano alla fine non soltanto all'assoluzione di coloro che hanno attribuito a queste persone dei fatti che costituiscono reato, ma comportano anche la condanna del diffamato a pagare le spese legali.

Questo è il fondamento dei miei emendamenti. Poiché c'è purtroppo questa realtà di persone che sono state assolte dopo aver attribuito dei fatti che costituiscono reato anche grave a dei soggetti che quindi sono stati diffamati, propongo, con l'emendamento 1.212, di specificare che il giudice accolga in ogni caso la richiesta di pubblicazione della smentita «quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme». Non dovrebbe essercene bisogno, ma se addirittura, dopo una serie di giudizi, viene assolto chi attribuisce ad altri fatti che costituiscono reato, credo ci sia bisogno di prevedere che, quando ciò avviene, deve essere disposta comunque la rettifica.

Mi complimento con i relatori (anche se non mi ascoltano) per aver tentato, per lo meno, di dare una certa effettività alle richieste di rettifica che oggi vengono, molto, ma molto spesso, disattese.

Ho anche proposto che la mancata pubblicazione della smentita venga colpita da una sanzione, come prevede il testo predisposto ed approvato in Commissione, ma che essa sia anche correlata anche alle possibilità economiche della testata. Infatti, non possiamo pensare che una pena sia efficace e giusta per una testata in cui una multa di 10.000 euro può comportare la chiusura, così come per una testata in cui 10.000 euro sono molto meno di quanto può ricavare in termini di aumento di introiti, di tiratura e di pubblicità grazie al pubblico che attira proprio per effetto di queste notizie false. Pertanto, con l'emendamento 1.215, chiedo che le pene siano commisurate, ad esempio, al costo di un'inserzione pubblicitaria delle dimensioni equivalenti a quelle della notizia diffamatoria (che - si intende - alla fine è ritenuta tale).

Si tratta - insomma - di concetti non molto raffinati, ma che sono fondamentali. Se non ci difendiamo dalla menzogna, tutto è inquinato. La vita civile è avvelenata, a cominciare dall'informazione e dalla vita politica. (*Applausi della senatrice Biondelli*).

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, intendo illustrare due degli emendamenti a mia firma, che sono particolarmente legati a due norme che giudico irragionevoli.

L'emendamento 1.512 si riferisce al comma 6 dell'articolo 8, dove si parla delle rettifiche per la stampa non periodica: si parla - sostanzialmente - dei libri. Con tale emendamento si chiede che, a spese dell'autore del libro, vengano pubblicati su due quotidiani a tiratura nazionale rettifiche redatte dall'eventuale diffamato, ma - attenzione -, non solo per fatti palesemente contrari a verità, ma anche per pensieri o affermazioni che siano ritenuti lesivi. Mi sembra che sia particolarmente oneroso chiedere una rettifica su due quotidiani a tiratura nazionale; inoltre, se vi è una diffamazione, può scattare tranquillamente l'articolo 595 del codice penale, che si occupa di diffamazione, senza quindi chiedere una rettifica alle norme dell'articolo 8. Mi sembra irragionevole chiedere anche questo, perché non stiamo parlando di un articolo di un giornale o di un periodico: stiamo parlando di un pensiero espresso in un libro. Per questa ragione, chiedo la soppressione del comma 6.

Altrettanto irragionevole mi sembra la disposizione in materia di pubblicazione obbligatoria di sentenze. Il comma 2 dell'articolo 9 è irragionevole per una semplice riflessione che tutti possiamo fare. Con questa disposizione, si chiede al giudice di imporre la restituzione del finanziamento pubblico che il giornale ha ottenuto, in misura pari agli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. Ciò vuol dire che, sostanzialmente, il responsabile paga due volte: prima paga la multa, la riparazione pecuniaria, il risarcimento del danno e, poi, di pari importo, deve restituire anche il finanziamento che ha ottenuto. Quindi, siamo di fronte ad una sorta di raddoppio della pena, senza arrivare alla recidiva. Già in prima istanza, siamo di fronte, in sostanza, ad un raddoppio della pena. Per questa ragione, con l'emendamento 1.519 si chiede che venga soppresso il comma 2.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signora Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione svolta dai colleghi che mi hanno preceduto, condivido la loro tesi secondo cui probabilmente sarebbe stato meglio riflettere maggiormente e riesaminare i provvedimenti al nostro esame in Commissione. Se qualcuno volesse avanzare detta tesi, già da adesso annuncio che sono favorevole e avrò modo di spiegarne il motivo.

Uno degli emendamenti da me presentati è di sostanza e l'avevo già presentato in Commissione. Esso riguarda la questione del *web*, sulla quale continuo ad essere del parere che non bisogna intervenire con superficialità. Poiché l'emendamento 1.401 interviene in caso di "rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale", mi sembra si possa approvare. È abbastanza semplice. Se una notizia viene pubblicata nell'archivio digitale di un quotidiano o di un periodico accessibile al pubblico, il gestore dell'archivio - è tecnicamente fattibile in maniera abbastanza semplice - può predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità, a chi accede alla notizia originaria, l'esistenza dell'integrazione o dell'aggiornamento.

Signora Presidente, desidero segnalarle poi l'emendamento 3.0.401, di contenuto simile all'emendamento 1.522 dei colleghi Casson, Zanda, Vita e D'Ambrosio. Qualora si votasse l'emendamento presentato dai colleghi, difficilmente si procederà all'esame del mio, per cui invito gli uffici a valutare.

Ho presentato poi un altro emendamento di valenza politica, che riguarda il regime delle pene esistente nel nostro Paese. Anche questo è stato in un certo senso spacchettato, nel senso che l'emendamento 1.450, va letto in combinato disposto con l'emendamento 2.450, riguardante le pene principali previste dal nostro codice. Si vuole cancellare la pena di morte e aggiungere il lavoro di pubblica utilità. Resto del parere che per alcuni reati il carcere rappresenta oggettivamente una esagerazione. Per i colleghi che sono da tempo favorevoli alla decarcerizzazione questo è un caso simbolo. Punire un reato di diffamazione, anche se reiterato, con il carcere è oggettivamente una esagerazione. Punirlo con eccessive pene di natura amministrativa o pecuniaria comporterebbe la limitazione alla libertà di stampa. Punire il diffamatore, magari reiterato, con lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrebbe essere semplice da inserire nel nostro codice e comprensibile per l'opinione pubblica. Al contrario, vi è difficoltà a comprendere quella che mi sembra una norma di buon senso.

Signora Presidente, ho presentato un altro emendamento che però nell'impaginazione del fascicolo, per la fretta imposta anche a chi abitualmente questo lavoro svolge in maniera perfetta, non riesco adesso a ritrovare. Avrò modo di parlarne in fase di dichiarazione di voto, come anche sugli altri emendamenti.

ZANDA (*PD*). Signora Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 1.536 e 1.539. Ne approfitto anche per dire all'Assemblea che l'illustrazione che fin qui abbiamo ascoltato di emendamenti, tra l'altro, in gran parte molto ragionevoli, ci conferma la bizzarria dell'*iter* di questo provvedimento.

Un provvedimento su una materia delicatissima e molto complessa, alla quale qualsiasi legislatore, di qualsiasi democrazia del mondo, si sarebbe avvicinato con enorme cautela, è stato in prima battuta assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante. Questa decisione, in seguito, per iniziativa di alcuni senatori, è stata fortunatamente revocata e il provvedimento è stato di gran carriera esaminato dalla Commissione, assegnato all'Aula con la medesima velocità, e mi sembra avviato ad essere esaminato egualmente con questa velocità.

Il risultato è una serie di emendamenti, molto ragionevoli, che rischiano di modificare in parti consistenti - e io, personalmente, me lo auguro - il testo che è arrivato in Commissione, sempre che non prevalgano altre decisioni durante l'*iter* dei nostri lavori.

Questa mia impressione è confermata da quanto il provvedimento prevede su due questioni che molto sinteticamente ora illustrerò.

L'articolo 1, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 7, prevede per esempio che «la pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone».

Questa norma è sbagliata in termini grossolanamente ordinamentali ed è anche fortemente sbagliata da un punto di vista tecnico.

È sbagliata in termini ordinamentali perché collega l'editore alla redazione della notizia. L'editore è totalmente estraneo, come tutti sappiamo, ai sensi del nostro ordinamento, alla gestione del giornale, responsabilità totalmente in capo al direttore e la notizia è affidata esclusivamente al lavoro professionale della redazione. Pertanto già la norma è sbagliata sotto questo profilo.

La norma contiene poi un errore anche intrinseco che è collegato alla natura della professione giornalistica. Cosa significa immaginare un concorso del redattore che redige la notizia ed il suo direttore? Questa è la normale attività di qualsiasi redazione. Non esiste nessun articolo di nessun giornale, periodico o quotidiano, che non venga redatto attraverso un concorso del lavoro del redattore con quello del direttore e del vice direttore. È la normale quotidianità. Questa norma prevede di sanzionare l'ordinario metodo di lavoro delle redazioni.

Il secondo emendamento interviene sul comma 8, immediatamente successivo, che prevede due disposizioni. La prima dispone che «all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». Come possiamo pensare che basti la richiesta di rinvio a giudizio, prima che cioè intervenga qualsiasi decisione del giudice, perché la documentazione venga trasmessa all'ordine professionale, senza che sia stata quindi in alcun modo assunta dall'autorità giudiziaria alcuna decisione?

La seconda parte del comma prevede che «il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

Questa è una disposizione che, se lo volessimo, potremmo mantenere, ma sapendo ovviamente che si tratta di una disposizione assolutamente ultronea, perché negli statuti degli ordini professionali è previsto ordinariamente quali misure devono essere assunte in ordine a situazioni per le quali sia intervenuta la sentenza di condanna.

Signora Presidente, lo ripeto: questi due esempi, oltre ad indicare due vizi gravi della legge, che verrebbero eliminati dai due emendamenti soppressivi da me presentati, indicano anche quali guai vengano causati alla legislazione e quale cattiva legislazione possa intervenire quando le procedure vengono forzate per ragioni di urgenza. Sottolineo però che tale urgenza, francamente, in questo caso non si può proprio dire che sia motivata, perché io dalla cronaca e dallo svolgimento dei fatti ho percepito che il dottor Sallusti l'arresto non lo tema, ma lo voglia (*Applausi dal Gruppo PD*), perché se non l'avesse voluto avrebbe avuto milioni di possibilità di evitarlo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Onorevoli colleghi, dopo avere attentamente valutato gli emendamenti presentati, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, dichiara improponibili per estraneità alla materia trattata dal provvedimento in esame gli emendamenti 1.0.500 e 1.0.501, volti all'abrogazione della legge n. 69 del 1963, recante «Ordinamento della professione di giornalista», e l'emendamento 3.0.400 sulla presunzione di innocenza.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, rilevo come sia singolare questa decisione, visto che, fra l'altro, due emendamenti simili erano stati proposti in Commissione e ritenuti validi. Nell'illustrare gli emendamenti avrei rubato un po' di tempo, vista questa singolare situazione. In attesa di un miracolo che spazzi via questo provvedimento dai banchi parlamentari, e in mancanza di una bacchetta magica con cui avrei potuto risolvere con una magia questa situazione, vi avrei intrattenuto volentieri un paio di minuti per testimoniare come il caso Sallusti, il caso che ci fa discutere oggi, dimostri l'inutilità dell'Ordine dei giornalisti. Tale Ordine non è stato utile a vigilare sui propri iscritti (il direttore in questione) e sui non iscritti radiati (il firmatario dell'articolo). Resta quindi utile solo ed esclusivamente alla corporazione e a salvaguardare i propri interessi di casta (non solo quella politica, evidentemente, ma anche quella giornalistica).

Avremmo potuto parlare di Einaudi e di altro, ma evidentemente il dibattito di oggi serve ad altro. Colgo quindi l'occasione, non potendo illustrare gli emendamenti, e non volendo entrare nel merito degli emendamenti degli altri, che non ho avuto il tempo di leggere, avendo voluto seguire la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti da parte dei loro presentatori, per preannunciare che mi limiterò d'ora in poi ad astenermi su tutto ciò che verrà proposto, articoli ed emendamenti. Non sarà pertanto un'astensione di merito sui singoli emendamenti, ma su questo metodo che ci costringe a votare un provvedimento che vorremmo tutti quanti scomparisse da quest'Aula.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Signora Presidente, ovviamente rispetto le decisioni della Presidenza, ma viene dichiarato improponibile un emendamento che, per capirci, consentirebbe, ad esempio, nel caso un giornale titolasse «Il mostro di Vattelapesca» prima ancora delle indagini e di una condanna, al presunto «mostro di Vattelapesca» di chiedere al giornale il giorno dopo una rettifica volta a specificare che si tratta del «presunto mostro di Vattelapesca».

Perché ciò dovrebbe essere al di fuori della discussione in corso? Rispetto le decisioni della Presidenza, ripeto, ma mi permetto di invitarla a rivedere questa decisione, magari facendo bocciare l'emendamento dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei un chiarimento dal senatore Caruso, poiché abbiamo inserito negli emendamenti, poi approvati in Commissione, la rettifica "senza ulteriore commento". Se è una incompletezza nella formulazione, chiedo al senatore Caruso la cortesia di mostrare dove è saltata questa indicazione, che abbiamo cercato di inserire dovunque. Diversamente, lo inviteremmo a ritirare l'emendamento perché la formulazione è già completa.

CARUSO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signora Presidente, ho analizzato il contenuto del comma 4 dell'articolo 8. Mi sembrava che fosse necessario armonizzarlo con il comma 1, ed inserire dopo le parole «il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente» le seguenti: «senza ulteriore commento». È solo una puntualizzazione estetica.

DELLA MONICA, *relatrice*. Esprimiamo pertanto parere favorevole sull'emendamento 1.200.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere contrario sull'emendamento 1.500. Ci rimettiamo all'Assemblea sugli emendamenti 1.501, 1.502, 1.503 e 1.504, in quanto si tratta di problemi connessi alle risposte e rettifiche di scritti concernenti l'utilizzo della via telematica.

Sugli emendamenti 1.400, 1.505, 1.202 e 1.506 esprimiamo parere contrario. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, devo richiamarvi nome per nome? Mi sembra eccessivo.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.507, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.508 e 1.509.

Ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.207, 1.510 e 1.511.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.209, 1.210 e 1.21.

Esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.516.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.212 e 1.401.

Esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.517.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216.

Ci rimettiamo all'Aula sull'emendamento 1.217.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.218 e 1.219.

Ci rimettiamo all'Aula sui contributi all'editoria, contenuti negli emendamenti 1.518, 1.220 e 1.519.

Esprimiamo parere favorevole ovviamente sull'emendamento dei relatori 1.520 e sull'emendamento identico 1.221.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222.

Per quanto riguarda le pene per la diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sull'emendamento 1.223, con una precisazione. In Commissione chiedemmo al presentatore di un emendamento, il senatore Vita, di riformularlo, prevedendo come massimo di pena pecuniaria anziché 100.000 euro, l'importo di 50.000 euro. Questa riformulazione fu accolta, ma l'emendamento non passò in Commissione. Per coerenza, quindi, ci riconosciamo in questo emendamento, sia pure rimettendoci all'Aula.

Per le stesse ragioni, ci rimettiamo all'Aula, sugli identici emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

Esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 1.450 e 1.225.

Per quanto riguarda le aggravanti alle pene per la diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.226 e 1.227.

Esprimiamo parere contrario sull'emendamento 1.228.

Per gli stessi motivi di prima, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.530, 1.531 e 1.532, che si riferiscono alle aggravanti.

Sull'emendamento 1.229 ci rimettiamo all'Aula. Chiediamo, però, al senatore Balboni una riformulazione dell'ultima riga: dopo la parola «giornalista» dovrebbero essere aggiunte, per coerenza, le seguenti: «o comunque dall'attività di giornalista». Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.230. L'emendamento 1.231 è identico all'emendamento del senatore Balboni e, quindi, ci rimettiamo all'Aula. Ci rimettiamo all'Aula anche per l'emendamento 1.533, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 1.232. Per quanto riguarda le diminuzioni delle aggravanti per le pene della diffamazione, ci rimettiamo all'Aula sugli emendamenti 1.534, 1.233, 1.535, 1.234 (che mi sembra identico a quello di prima), 1.235, 1.536, 1.537, 1.236 e 1.237. Per tutti questi ci rimettiamo all'Aula, così come ci rimettiamo all'Aula per l'emendamento 1.538. Ci esprimiamo in senso contrario sugli emendamenti 1.539, 1.238 e 1.600.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, ci premeva con il presidente Berselli di far rilevare un'altra cosa. Per quanto riguarda le testate giornalistiche *on line*, i relatori si erano espressi in senso favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Vita che prevedeva l'inserimento di un «anche», il che significava escludere le testate giornalistiche *on line* che non avessero anche un riferimento cartaceo.

Quindi, noi ci siamo rimessi all'Aula per la diversità di opinioni che ci sono, ma vorrei ricordare che in Commissione la linea dei relatori era stata questa. Lo dico per le difficoltà che - ci rendiamo conto e ci rendevamo conto, già in Commissione - esistono per poter disciplinare in uno stesso provvedimento anche testate *on line*, per le ragioni che ha esposto il senatore Vita e che in larga parte condividevamo, perché, se c'è una volontà di portare avanti un provvedimento, bisogna sicuramente snellirlo di quelle parti che richiedono degli approfondimenti.

Vorrei anche dare una spiegazione del problema della rettifica, perché il nostro parere contrario su alcuni emendamenti anche del senatore Vimercati, che riguardano l'espressione del pensiero, ci riporta all'opportunità di non andare ad insistere nuovamente sulla legge n. 47 del 1948, perché l'espressione che riguarda la rettifica in relazione a risposte e rettifiche è esattamente ripresa da

quella normativa. Il responsabile cioè è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico (e poi viene ripreso il concetto nei commi successivi per gli altri tipi di pubblicazione) le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Voi comprendete bene che cambiare complessivamente tutta la struttura della legge può diventare difficoltoso nel momento in cui facciamo degli interventi che sicuramente non si limitano alle pene, ma che comunque vengono ad incentrarsi su alcuni punti essenziali, tra cui la rettifica.

Vorrei ricordare che la richiesta di rettifica, com'è costruita nella legge del 1948, e a meno che non si voglia cambiare (però anche questo richiederebbe un approfondimento), è correlata al semplice fatto che la parte la produca; non c'è la possibilità di sindacare da parte del giornale se la rettifica corrisponde a fatti veri o fatti falsi. Proprio questo determina la necessità che proseguano i procedimenti, sia in sede penale che in sede civile. È una delle ragioni per cui noi non riteniamo che, una volta effettuata la rettifica - che è un qualcosa a cui il giornale può aderire o meno e rispetto a cui la parte interessata si può tutelare davanti al giudice, che naturalmente ha un diverso potere di valutazione, e lo stesso il giornalista - si possa poi concludere il procedimento con l'estinzione dello stesso nell'eventualità che la rettifica sia avvenuta.

Probabilmente, avendo noi voluto tutelare maggiormente la parte offesa, ci siamo spostati nel campo della rettifica, però nei tempi consentiti. Io sono d'accordo che questo provvedimento viene esaminato in maniera assai concitata, ma vorrei rispondere al senatore Bruno che né io né il presidente Berselli siamo firmatari di disegni di legge in materia; non possiamo ritirarli, né fare altro. Quindi è inutile che il senatore Bruno si rivolga a noi in qualità di relatori dicendo che dobbiamo fare qualcosa per interrompere l'*iter*. Non lo possiamo fare: possiamo soltanto cercare di fare il più possibile nell'ambito di un'azione che è sicuramente molto concitata e che cerca di dare delle risposte, che magari non sono tutte adeguate. Questa è la ragione per cui qualche volta abbiamo espresso un parere contrario, ferma restando naturalmente la possibilità, da parte di chi condivide gli emendamenti, di votarli.

Omissis

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,45).

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,46).*

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Poretti nella discussione generale dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

La situazione della giustizia civile è gravissima anche perché la lentezza dei processi si accumula da decenni: la durata media del processo civile è pari a 337 giorni, per quanto riguarda i processi di competenza del giudice di pace, e del triplo per quanto riguarda i giudizi di primo grado davanti a tribunale. Per il secondo grado dei procedimenti civili la durata media è di 1.338 giorni. Dinanzi alla Cassazione, infine, la mole di ricorsi che vengono annualmente iscritti è di gran lunga superiore a quella che la Corte riesce a decidere e questa eccedenza si cumula con quella degli anni precedenti: la pendenza è aumentata quest'anno da 61.951 a 76.478 ricorsi (+23 per cento). La durata media del ricorso per Cassazione in materia civile, passata da 836 a 994 giorni, pari a 33 mesi.

La durata delle cause previdenziali è stata in media di 1.019 giorni, sempre nel periodo tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002.

La situazione della giustizia penale non è confortante: dilatazione temporale della durata dei procedimenti davanti agli uffici del GIP da 194 a 261 giorni ed incremento delle pendenze (del 27,6 per cento). La durata media dei ricorsi per Cassazione in materia penale è stata di 219 giorni, dal momento in cui pervengono alla Corte a quello in cui vengono decisi.

Nel corso del 2011 sono stati 186 i decessi verificatisi nei 206 istituti penitenziari italiani, 66 dei quali per suicidio. È quanto emerge dal «Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia», condotto dalla commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e presentato questa mattina presso il carcere romano di Regina Coeli. L'età media dei detenuti che si sono tolti la vita è di 37,8 anni; 45 di loro erano italiani, solo 2 donne.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Risposta e rettifiche)*. - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice

dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.200

CARUSO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo le parole: «a pubblicare gratuitamente», aggiungere le seguenti: «e senza ulteriore commento».

1.201

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,»;

b) sopprimere il comma 5;

c) al comma 7, sopprimere la seguente parola: «, 5»;

d) al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi quelli diffusi in via telematica»;

e) al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi quelli diffusi per via telematica».

1.500

VITA, CASSON, D'AMBROSIO, VIMERCATI, ADAMO

Al comma 1 lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.501

VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,».

1.502

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» con le seguenti: «compresi i quotidiani e periodici diffusi».

1.503

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche».

1.504

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche».

1.400

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «le testate giornalistiche», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

1.505

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire la parola: «da essi ritenuti» con la seguente: «gravemente».

1.202

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sopprimere le parole da: «purché le dichiarazioni» fino alla fine del periodo.

1.506

CASSON, VITA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva.»

1.507

VITA

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-*bis*. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.»

1.203

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono» con le seguenti: «collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.204

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.205

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «ai commi 2 e 3» inserire le seguenti: «entro il limite di trenta righe».

1.206

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo la parola: «pubblicate» sopprimere le parole: «senza commento».

1.508

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «nella loro interezza», inserire le seguenti: «purché quantitativamente corrispondente alla parte ritenuta lesiva,».

1.509

VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere i commi 5 e 6.

1.207

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,».

1.510

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.511

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.208

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse in via telematica» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni pubblicitarie».

1.512

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.513

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.514

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o».

1.515

CASSON

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, dopo le parole: «di rilievo penale», inserire le seguenti: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.209

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «senza commento».

1.210

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su un quotidiano a tiratura locale o nazionale indicato».

1.211

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati

sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo».

1.516

CASSON

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, dopo le parole: «dai medesimi commi», inserire le seguenti: «e al comma 4».

1.212

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona.»

1.401

BRUNO, RUTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

1.517

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari» con le seguenti: «per le determinazioni di competenza».

1.213

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, sostituire il comma 12 con il seguente: «12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8, il giudice ordina nuova nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata.».

1.214

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 12, sostituire le parole: «15.000 a euro 25.000» con le seguenti parole: «30.000 a euro 100.000».

1.215

MALAN

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «da euro 15.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.216

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», aggiungere, infine, il seguente comma: «12-*bis*. La pubblicazione della rettifica, secondo quanto previsto nei commi da 2 a 6, estingue il reato».

1.217

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, compresi quelli diffusi in via telematica».

1.218

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: «pubblicazione della sentenza» inserire le seguenti: «integralmente o per estratto».

1.219

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere le parole: «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta».

1.518

VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.220

BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.519

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

1.520

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.221

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.521

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'art. 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

1.522

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli art. 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.523

VITA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tiene conto» inserire le seguenti: «delle dimensioni dell'azienda editoriale,».

1.600

MALAN

Al comma 1, lettera d), nell'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 185 del codice penale» aggiungere le seguenti: «che non può essere inferiore a 5.000 euro o a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa, con riduzione della metà in caso di pubblicazione della rettifica nel rispetto dell'articolo 8.».

1.524

VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».

1.525

VITA

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti «da euro 3.000 ad euro 30.000».

1.526

MAGISTRELLI

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000» con le seguenti «da euro 30.000».

1.527

MAGISTRELLI

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 » con le seguenti: «da euro 25.000».

1.222

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 1, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «30.000».

1.223

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.224

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.528

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.529

VITA, CASSON

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.450

BRUNO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, dopo le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» inserire le seguenti: «e la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi a un anno».

1.225

MALAN

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.226

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.227

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.228

MALAN

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne riferite al medesimo articolo.»

1.530

VIMERCATI, VITA

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «è raddoppiata» con le seguenti «è aumentata della metà».

1.531

VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

1.532

CASSON

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se la persona condannata per il delitto di cui al comma 1, nei due anni successivi commette un altro reato della stessa indole, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la medesima pena accessoria della interdizione da sei mesi ad un anno».

1.700

BALBONI, MUGNAI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista da uno a tre anni.».

1.229

BALBONI, MUGNAI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.»

1.230

D'ALIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «consegue altresì» con le seguenti: «può conseguire, tenuto conto della gravità dell'offesa».

1.231

D'ALIA

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.533

VITA, VIMERCATI

Al comma 1 lettera e) capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.

1.232

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La pena accessoria di cui al comma 4 non si applica qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8.».

1.534

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.233

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.535

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.234

BALBONI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.235

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,».

1.536

ZANDA, CASSON, VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.537

CASSON, VITA, FINOCCHIARO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.236

CARUSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.237

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.538

DI GIOVAN PAOLO, MAGISTRELLI, MORRI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.539

ZANDA, VITA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 8.

1.238

MALAN

Al comma 1, lettera e), nell'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-*bis*. Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

1.0.2

CARUSO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-*terdecies*. - (*Diffamazione a mezzo stampa*) - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *c*) e *d*), per una durata non superiore ad un anno"».

1.0.500

PORETTI, PERDUCA

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

2. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, di seguito denominata "carta d'identità professionale", ai cui titolari si applicano le disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

3. Possono ottenere la carta d'identità professionale i giornalisti professionisti. Ai fini della presente legge, per "giornalisti professionisti" si intendono:

a) i soggetti che esercitano come occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in un'emittente radiofonica o televisiva o in un'agenzia di stampa a diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica;

b) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una determinata pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano l'attività giornalistica come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla propria esistenza;

c) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen che operano come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

e) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che hanno un'occupazione giornalistica regolare.

4. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti.

5. I soggetti interessati al rilascio della carta di identità professionale inviano al registro di cui al comma 1 la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia la carta di identità professionale ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che, sulla base della predetta documentazione, risultano essere in possesso dei

requisiti di cui al medesimo articolo 3 da almeno un anno dalla data di invio della documentazione medesima. La carta di identità professionale è rilasciata entro un mese dalla data della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta che può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.

6. La carta di identità professionale dev'essere rinnovata ogni tre anni, e resta valida sino alla data di cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro sei mesi successivi a tale data, il titolare è tenuto a comunicare la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 3 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il titolare della carta di identità professionale decade da ogni beneficio connesso al possesso della carta medesima a decorrere dalla data di cui al primo periodo del presente comma».

1.0.501

PERDUCA, PORETTI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.».